

SENATO DELLA REPUBBLICA

—————XIII LEGISLATURA—————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

563° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 1° MARZO 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

| | | |
|--|-------------|----|
| 1 ^a - Affari costituzionali..... | <i>Pag.</i> | 3 |
| 2 ^a - Giustizia | » | 18 |
| 3 ^a - Affari esteri..... | » | 19 |
| 4 ^a - Difesa | » | 33 |
| 5 ^a - Bilancio..... | » | 35 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro | » | 41 |
| 7 ^a - Istruzione..... | » | 54 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni..... | » | 55 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » | 69 |
| 10 ^a - Industria..... | » | 74 |
| 11 ^a - Lavoro..... | » | 75 |
| 12 ^a - Igiene e sanità..... | » | 80 |

Organismi bicamerali

| | | |
|------------------------------|-------------|-----|
| Questioni regionali..... | <i>Pag.</i> | 186 |
| RAI-TV | » | 193 |
| Terrorismo in Italia | » | 213 |
| Sul ciclo dei rifiuti..... | » | 215 |
| Riforma amministrativa | » | 219 |
| Infanzia..... | » | 221 |

Sottocommissioni permanenti

| | | |
|---|-------------|-----|
| 2 ^a - Giustizia - Pareri | <i>Pag.</i> | 233 |
|---|-------------|-----|

| | | |
|---------------------------|-------------|-----|
| <i>CONVOCAZIONI</i> | <i>Pag.</i> | 235 |
|---------------------------|-------------|-----|

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 2000

508ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Bassanini e il sottosegretario di Stato per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE dà conto di una segnalazione del Presidente del Senato concernente, tra l'altro, l'opportunità di intraprendere l'esame dei disegni di legge ordinaria che regolano l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, connessi alla riforma costituzionale già approvata in proposito e a quella in discussione presso la Camera dei deputati. Con il consenso della Commissione si riserva quindi di inserire i predetti disegni di legge nell'ordine del giorno dei lavori per le sedute della settimana successiva.

IN SEDE REFERENTE

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri, con la trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4014, assunto come testo-base.

Il senatore PASTORE ribadisce la opportunità di considerare autonomamente il caso di quelle imprese che abbiano ottenuto concessioni per la gestione di servizi pubblici locali sulla base di procedure ad evidenza pubblica, caso che non può a suo avviso essere trattato in modo analogo a quello delle imprese che abbiano ottenuto affidamenti diretti. Segnala quindi la complessità del procedimento previsto nell'emendamento 2.105, ritenendo in particolare incongruo disciplinare in modo uguale l'ipotesi del mantenimento di affidamenti in essere e quella della proroga dei medesimi.

Il ministro BASSANINI ricorda che il primo dei rilievi mossi dal senatore Pastore trova soddisfazione nell'emendamento 2.107. Quanto alla seconda questione, rileva che l'emendamento 2.105 prevede che possono essere mantenuti gli affidamenti in essere purchè la loro durata non superi la durata massima fissata per la fase transitoria; nel caso gli affidamenti scadano anticipatamente rispetto alla durata del periodo transitorio, i singoli enti locali possono invece disporre la proroga per un periodo complessivamente corrispondente a questa durata.

Il senatore MAGNALBÒ soddisfatto del chiarimento ritira l'emendamento 2.63, mentre il senatore PASTORE ritiene comunque opportuno riformulare l'emendamento 2.105 che a suo avviso potrebbe originare dubbi interpretativi.

Sulla questione si apre un breve dibattito nel quale prendono la parola il presidente VILLONE, il senatore PARDINI, che ritiene soddisfacente la formulazione dell'emendamento, e il senatore BESOSTRI.

Alla luce dei rilievi emersi, il ministro BASSANINI riformula l'emendamento 2.105 (nuovo testo) distinguendo chiaramente le due ipotesi prospettate: il caso del mantenimento degli affidamenti in essere, qualora i termini di scadenza siano ricompresi nei limiti del periodo transitorio, e l'ipotesi in cui sia comunque necessaria una ridefinizione dei piani di investimento, dovendo essere ridotta ovvero prolungata – sempre nei limiti previsti dai commi 5 e seguenti dell'articolo 2 - la durata degli affidamenti. La riformulazione proposta tiene conto altresì della condizione posta dalla Commissione bilancio, oggetto del subemendamento 2.105/1 che viene conseguentemente ritirato.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore BESOSTRI e del relatore PARDINI, che rilevano l'equilibrio della soluzione proposta dal Ministro, l'emendamento 2.105 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione.

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti da 2.24 a 2.76.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.79. (pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri).

Il presidente VILLONE ricorda che il problema delle modalità di risoluzione delle controversie eventualmente insorte tra enti locali e gestori dei servizi è anche oggetto dell'emendamento 2.700 (anch'esso pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri), nonché dell'emendamento 2.0.100, sul quale la 5ª Commissione ha formulato un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il RELATORE ritira quest'ultimo emendamento, mentre si conviene di considerare gli altri due emendamenti come aggiuntivi all'articolo 2 (2.79A e 2.700.A).

Si passa quindi a esaminare gli emendamenti riferiti ai commi 5 e 6 dell'articolo 2.

Il senatore PASTORE ribadisce i rilievi formulati su queste disposizioni nel corso della precedente seduta. Ritiene infatti preferibile definire in modo certo la durata del periodo transitorio, eliminando il meccanismo previsto dal comma 6 la cui formulazione appare non perfettamente rispondente alle finalità di riforma del settore che si intendono perseguire. In subordine quindi alla richiesta di sopprimere il comma 6, ne propone la riformulazione in termini più semplificati.

Il presidente VILLONE ricorda in proposito che la proroga della durata degli affidamenti prevista al comma 6 dell'articolo 2 può essere ulteriormente differita in virtù dei meccanismi previsti nel successivo comma 7.

Il relatore PARDINI ricorda che nel corso delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza della Commissione era stata da tutte le imprese interessate – sia pubbliche che private – rappresentata l'esigenza di garantire un'adeguata durata della fase transitoria, così da permettere la ristrutturazione delle aziende che gestiscono servizi pubblici locali. Ritiene in particolare opportuno mantenere il meccanismo previsto dal comma 6 dell'articolo 2 che incentiva il rafforzamento delle imprese, nonché la realizzazione di processi di razionalizzazione nella gestione dei servizi. Infine, ricorda che nel caso dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, si sono stabilite proroghe trentennali delle concessioni in essere; teme quindi che una ulteriore compressione della fase transitoria possa generare un'ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese che gestiscono servizi pubblici.

Il ministro BASSANINI concordando con le osservazioni del relatore, ricorda le finalità della disciplina in esame. Si tratta di realizzare

in tempi rapidi un'adeguata apertura del mercato dei servizi pubblici locali, permettendo la formazione di una pluralità di imprese nazionali capaci di competere in un sistema liberalizzato, anche in vista di interventi dell'Unione europea che, se non sono stati ancora realizzati, sono tuttavia preannunciati dalla Commissione europea. L'impianto del testo delle disposizioni in esame è funzionale alla realizzazione di questi obiettivi: si fissano termini brevi per la durata della fase transitoria, prorogabili solo nel caso di precise scelte delle imprese che vadano nel senso di una razionalizzazione della loro struttura e della loro azione. La possibilità di disporre tali proroghe è, a suo avviso, necessaria, oltre che per promuovere la realizzazione di precisi obiettivi di politica industriale, anche al fine di evitare una prevedibile pressione dei soggetti interessati in prossimità della scadenza del periodo transitorio, fissata dal comma 5 dell'articolo 2.

Il presidente VILLONE, pur condividendo le finalità di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2, ne ritiene la formulazione inadeguata. Ad esempio, con riferimento a quanto previsto dalla lettera *a*), reputa insufficiente la misura minima dell'incremento dell'utenza servita; inoltre, ritiene che questo incremento dovrebbe essere valutato a partire da una determinata data, preferibilmente prossima al momento della fusione societaria. Quanto alla successiva lettera *b*), ritiene difficile accertare l'estensione dell'ambito da considerare ottimale per la gestione dei singoli servizi pubblici locali.

Il senatore BESOSTRI ritiene invece giustificata la previsione delle proroghe disposte al comma 6 dell'articolo 2, che si inseriscono in un contesto di generale riduzione della durata degli affidamenti in essere. In particolare, ritiene adeguati i criteri previsti nelle lettere *a*) e *b*) del comma 6, mentre avanza dubbi sulla formulazione della lettera *c*) che incentiva puramente e semplicemente l'ingresso di soci privati nel capitale delle imprese che gestiscono servizi pubblici locali. Ritiene altresì giustificata la disposizione che prevede che possono essere sommati i benefici previsti dalle lettere *a*) e *b*).

Infine, ricorda che il meccanismo previsto dal comma 6 in esame consente una scadenza differenziata degli affidamenti in essere che, in assenza di questa previsione, finirebbero per scadere contemporaneamente, creando problemi nello svolgimento delle gare per l'affidamento dei medesimi.

Il senatore PASTORE dichiara di concordare con le osservazioni svolte dal senatore Besostri con riferimento alla lettera *c*) del comma 6, ritenendo che l'ulteriore ingresso di soci privati non possa essere considerato in sé un indice di efficienza nella gestione delle imprese. Quanto alla lettera *b*) condivide i rilievi circa la difficoltà di definire il bacino di utenza da considerare ottimale, mentre riconosce l'utilità del criterio fissato nella lettera *a*) del comma 6. Al riguardo – come ipotesi subordinata a quella, che dichiara di preferire, della soppressione del comma – pro-

pone che tale criterio venga articolato ulteriormente, così da prevedere un premio progressivamente più incisivo a seconda dell'ampliamento del numero degli utenti serviti da ogni singola impresa affidataria. Concorda infine con le osservazioni svolte dal presidente e in particolare conviene sulla opportunità di fissare una data certa a partire dalla quale considerare le trasformazioni che il comma 6 dell'articolo 2 mira ad incentivare.

Il ministro BASSANINI, a quest'ultimo proposito, ricorda come molte imprese affidatarie abbiano già iniziato processi di trasformazione e razionalizzazione che dovrebbero essere considerati ai fini del computo dei benefici previsti dal comma 6 dell'articolo 2. Crede quindi che la eventuale fissazione di una data, come sollecitato dal presidente Villone e dal senatore Pastore, debba tenere conto di tali esigenze. Si potrebbe a tal fine ipotizzare di considerare utili, ai fini dei benefici previsti dal comma 6, le trasformazioni operate a partire dalla data di presentazione del disegno di legge in titolo.

Quanto ai singoli criteri fissati nel comma 6, ritiene che dal dibattito risulti ampiamente condiviso il principio fissato nella lettera *a*), che potrebbe essere meglio articolato. Occorre però a suo avviso prevedere anche un secondo criterio, che premi l'aumento del capitale sociale, e quindi della capacità di investimento, delle singole imprese.

Condivide queste considerazioni il relatore PARDINI secondo il quale è un sicuro indice di dinamismo delle imprese la capacità di attrarre capitali privati.

Il presidente VILLONE ritiene che dal dibattito sia emersa l'esigenza di calibrare e meglio articolare il criterio previsto nella lettera *a*) del comma 6 dell'articolo 2, nonché quella di modificare quanto previsto dalla lettera *c*) del medesimo comma 6, così da evidenziare un autonomo parametro che faccia riferimento alla capacità di investimento delle singole imprese.

Concordano con queste considerazioni il senatore MAGNALBÒ, secondo il quale occorre fare riferimento, nel valutare quest'ultimo parametro, al capitale concretamente versato, e il senatore TIRELLI che raccomanda di prevedere comunque una sufficiente durata del periodo transitorio.

Il senatore BESOSTRI ritiene che gli incentivi previsti dal comma 6 dell'articolo 2 dovrebbero essere legati ai miglioramenti realizzati dalle singole imprese considerati in termini assoluti e non già in termini relativi, come invece previsto dalla disciplina in esame; si finirebbe altrimenti per attribuire condizioni di maggior favore a piccolissime imprese che abbiano, ad esempio, raddoppiato il loro esiguo bacino di utenza, rispetto

a grandi imprese che pure abbiano considerevolmente aumentato, in cifra assoluta, il numero dei loro utenti.

Dichiara poi di non condividere la previsione di criteri che inducano una disparità di trattamento tra imprese a prevalente partecipazione pubblica e imprese private, a vantaggio di queste ultime.

Il senatore TIRELLI richiama, invece, la specificità delle realtà territoriali in cui operano molte imprese che gestiscono i servizi pubblici locali.

Concorda con questo richiamo il ministro BASSANINI, che sottolinea la difficoltà di individuare e definire con precisione, nella complessa geografia del territorio nazionale, ambiti ottimali per la gestione dei pubblici servizi. Anche alla luce di questa considerazione, ritiene che il comma 6 possa essere riformulato, ridefinendo in particolare i criteri previsti dalla lettera a) e dalla lettera c). Con riferimento a quest'ultima disposizione, avanza dubbi sulla possibilità di distinguere tra varie forme di aumento del capitale delle singole imprese.

Quanto all'obiezione avanzata dal senatore Besostri, rileva che, volutamente si è fatto riferimento a parametri relativi e non assoluti, al fine di agevolare la trasformazione delle imprese che operano nelle realtà locali più disagiate e che quindi hanno un modesto numero di utenti.

Il senatore BESOSTRI si dichiara soddisfatto del chiarimento fornito dal Ministro. Circa il criterio volto a favorire gli aumenti del capitale delle imprese che gestiscono servizi pubblici locali, ritiene che questo beneficio debba essere assicurato solo nel caso di accesso di nuovi soci.

Il relatore PARDINI richiama l'attenzione della Commissione sulla natura delle disposizioni in esame, che mirano a disciplinare esclusivamente la fase transitoria. Sollecita quindi l'approvazione dell'emendamento 2.106 che riformula il comma 5, sul quale non sono state sollevate particolari obiezioni nel corso del dibattito.

Posto ai voti, l'emendamento 2.106 è quindi approvato dalla Commissione; risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti da 2.6 a 2.25.

Il presidente VILLONE propone infine che il Governo elabori una riformulazione del comma 6 dell'articolo 2 in esame che tenga conto delle osservazioni e dei rilievi emersi nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Proposta di indagine conoscitiva sul caso «Echelon», per gli aspetti di competenza
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame della proposta di indagine conoscitiva, sospeso nella seduta precedente.

Il presidente VILLONE precisa che l'oggetto dell'indagine conoscitiva da lui proposta attiene al caso «Echelon», con particolare riguardo alla libertà nelle comunicazioni personali, all'esercizio dei diritti politici e alla tutela della sicurezza interna. Al riguardo, egli illustra un possibile programma iniziale di audizioni, comprendente responsabili istituzionali ed esperti che si sono occupati professionalmente dell'argomento. In particolare, potrebbero essere intanto ascoltati il Ministro dell'interno, il Ministro delle comunicazioni, il Presidente dell'Autorità garante della protezione dei dati personali, il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Capo della polizia e i rappresentanti di STOA (Scientific and Technological Option Assessment), struttura del Parlamento Europeo nel cui ambito è stato condotto un lavoro di audizioni sull'argomento, con particolare riguardo ai diritti umani.

I senatori BESOSTRI, PARDINI, PASTORE e MAGNALBÒ condividono la proposta del Presidente, proponendo di integrare il programma con l'audizione del Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE).

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta di integrazione e, con il consenso della Commissione, si riserva di sottoporre al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la determinazione di svolgere l'indagine conoscitiva e il relativo programma.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE dispone che l'ordine del giorno dei lavori della Commissione sia integrato, per le sedute della settimana successiva e in conformità a quanto convenuto all'inizio della seduta in corso, con l'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 838, 1170, 1200, 1962, 2222, 4010 e 4157, concernenti l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA PER DOMANI

Il PRESIDENTE convoca una seduta ulteriore per domani, giovedì 2 marzo, alle ore 8,30, da dedicare al seguito dell'esame dei disegni di legge

n. 4014 e connessi, sui servizi pubblici locali e dei disegni di legge costituzionale n. 4368 e connessi, concernenti gli statuti speciali di autonomia.

Dispone, inoltre, che la seduta già convocata per domani alle ore 15, sia anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014**Art. 2.**

All'emendamento 2.105, prima dell'ultimo periodo, inserire il seguente: «Il predetto rimborso è a carico del nuovo gestore.».

2.105/1

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, quelli di cui al comma 2-bis del presente articolo, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle gestioni in economia, possono essere mantenuti o prorogati per periodi complessivi, a partire dal 31 dicembre 2000, non superiori a quelli indicati nei commi 5 e 6 del presente articolo, previa ridefinizione, d'intesa tra l'ente locale affidante o concedente e il gestore, dei piani di investimento e dei piani di ammortamento per il periodo di affidamento residuo. Decorso tali periodi, ovvero in caso di mancata ridefinizione, gli enti locali procedono a nuovi affidamenti secondo le disposizioni previste dall'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Ove l'ammortamento degli investimenti non sia stato completato, ai titolari degli affidamenti o delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso in misura pari al valore delle immobilizzazioni tecniche risultanti a bilancio, al netto degli ammortamenti effettuati e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, rivalutate, per la parte non coperta da mutui, in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data dell'ultima perizia disponibile ove antecedente il 30 giugno 1999. Nel caso non vi sia perizia, la rivalutazione decorre dalla data di acquisizione del relativo cespite.».

2.105

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, quelli di cui al comma 2-bis del presente articolo, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle gestioni in economia proseguono fino al termine previsto per l'affidamento o per la concessione, purché esso sia compreso entro i termini previsti dai commi successivi, ovvero possono essere rideterminati per periodi complessivi, a partire dal 31 dicembre 2000, non superiori a quelli indicati negli stessi commi, previa ridefinizione, d'intesa tra l'ente locale affidante o concedente e il gestore, dei piani di investimento e dei piani di ammortamento per il periodo di affidamento residuo. Decorsi tali periodi, ovvero in caso di mancata ridefinizione, gli enti locali procedono a nuovi affidamenti secondo le disposizioni previste dall'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Ove l'ammortamento degli investimenti non sia stato completato, ai titolari degli affidamenti o delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso in misura pari al valore delle immobilizzazioni tecniche risultanti a bilancio, al netto degli ammortamenti effettuati e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, rivalutate, per la parte non coperta da mutui, in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data dell'ultima perizia disponibile ove antecedente il 30 giugno 1999. Il predetto rimborso è a carico del nuovo gestore. Nel caso non vi sia perizia, la rivalutazione decorre dalla data di acquisizione del relativo cespite.».

2.105 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 2, della legge n. 142 del 1990, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli alle società derivate dalle trasformazioni di cui al comma 1, vengono mantenuti o prorogati, a partire dal 30 giugno 2000, per periodi complessivi non superiori a quelli indicati nei commi 5 e 6. I piani di investimento e i piani di ammortamento per il periodo di affidamento residuo sono ridefiniti tra l'ente locale affidante e il gestore, sulla base di una convenzione tipo definita per ciascun servizio con i Regolamenti di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dall'articolo 1 della presente legge. Decorsi tali periodi gli enti locali procedono a nuovi affidamenti secondo le disposizioni previste dalla presente legge. Prima di procedere al nuovo affidamento l'ente locale è tenuto a corrispondere al gestore uscente una indennità commisurata al valore dei beni e dei diritti degli affidamenti e delle con-

cessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso, gli affidamenti precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati a mezzo di gara ad evidenza pubblica proseguono fino alla loro naturale scadenza.».

2.24

DE LUCA Athos

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le concessioni in essere» ed aggiungere il seguente comma: «4-bis. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge riguardanti i servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, di erogazione del gas, di gestione del ciclo delle acque e di trasporto collettivo, sono mantenuti fino alla loro scadenza. L'ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza ed in caso di inadempienza vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta».

2.54

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le concessioni in essere» ed aggiungere il seguente comma: «4-bis. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge riguardanti i servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili sono mantenute fino alla loro scadenza. L'ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza ed in caso di inadempienza vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta».

2.5

ERROI

Al comma 4, sopprimere le parole: «mantenuti o ».

2.63

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 4, sostituire le parole da : «per periodi complessivi non superiori a quelli indicati nei commi 5 e 6» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per il periodo di un anno».

2.64

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 4, sostituire le parole: «a quelli indicati nei commi 5 e 6 del presente articolo», con le seguenti: «a sei anni»;

conseguentemente, sopprimere i commi 5, 6 e 7.

2.31

MARCHETTI

Al comma 4, sostituire le parole: «l'ente locale affidante o concedente» con le seguenti: «gli enti locali affidanti o concedenti».

2.41

ANDREOLLI

2.76 (Identico all'em. 2.41)

STANISCIÀ

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per i servizi diversi da quello di gestione del ciclo dell'acqua, i periodi di cui al comma 4 sono così fissati, fatti salvi, ove più restrittivi, termini diversi previsti dalle normative di settore:

– 3 anni per i servizi di trasporto collettivo e per i servizi di raccolta di rifiuti escluso lo smaltimento;

– 5 anni per i servizi di erogazione del gas, di erogazione di energia diversa da quella elettrica, per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.».

2.106

IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per i servizi diversi da quello di gestione del ciclo dell'acqua, gli affidamenti diretti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere mantenuti per periodi complessivi pari a quelli stabiliti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 22, comma 15 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dalla presente legge, decorrenti, rispettivamente, dalla data di: a) adeguamento ai sensi degli articoli 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) trasformazione nella società per azioni o a responsabilità limitata di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142; c) di aggiudicazione della gara di concessione o di rinnovo della stessa».

2.6

D'ALESSANDRO PRISCO

2.43 (Identico all'em. 2.6)

ANDREOLLI

2.28 (Identico all'em. 2.6)

DE LUCA Athos

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) 10 anni per i servizi di erogazione del gas».

2.25

DE LUCA Athos

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati all'entrata in vigore della presente legge alle disposizioni, rispettivamente, degli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il termine di cui al comma precedente decorre: per le prime, dal 1° gennaio 1996; per i secondi, dal 1° luglio dello stesso anno.».

2.7

D'ALESSANDRO PRISCO

2.44 (Identico all'em. 2.7)

ANDREOLLI

Sopprimere il comma 6; conseguentemente al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: «incrementabile ai sensi della lettera c) del comma 6».

2.66

MAGNALBÒ, PASQUALI

Sopprimere il comma 6.

2.8

D'ALESSANDRO PRISCO

2.45 (Identico all'em. 2.8)

ANDREOLLI

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

2.30

MARCHETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di valutazione, è comunicato dal gestore all'ente titolare del servizio entro novanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore non oltre diciotto mesi dalla scadenza dell'affidamento affinché sia inserito nei documenti di gara.

Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l'ente locale se non concorda con l'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve accettare o respingere nel termine di 30 giorni. Se permane il contrasto la determinazione dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti è affidata all'Autorità di Regolazione del settore, ove istituita, che deve essere adita nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel periodo precedente. L'Autorità Regolatrice decide nel termine improrogabile di 12 mesi dalla richiesta di una delle parti, previo tentativo di conciliazione. L'Autorità di Regolazione, nell'ambito della procedura può adottare provvedimenti temporanei nonché imporre garanzie a carico di una delle parti.

Nel caso in cui non sia istituita l'Autorità di Regolazione la controversia è devoluta a un collegio arbitrale composto di tre membri, che deve essere costituito entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la reiezione della controproposta dell'ente locale. Il collegio arbitrale deposita le proprie decisioni nello stesso termine previsto per l'Autorità di Regolazione. La decisione del collegio arbitrale tiene luogo e ha gli stessi effetti degli accordi previsti dall'articolo 11 della legge 241/90. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della istanza alla Autorità di regolazione o per la devoluzione della controversia al collegio arbitrale per la decisione degli stessi sono sospesi i termini per i ricorsi in sede giurisdizionale, che, se proposti, sono improcedibili. Le decisioni dell'Autorità regolatrice o del collegio arbitrale sono titolo esecutivo anche nei confronti di enti pubblici, in deroga a ogni limitazione vuoi di carattere procedurale che sostanziale.

2.700A (già 1.70 nuovo testo)

BESOSTRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le controversie eventualmente insorte tra gli enti locali ed il gestore relativamente a questioni di carattere patrimoniale e contrattuale

ed in specifico relative alla proprietà delle reti ed ai diritti ed obblighi reciproci possono essere risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'instaurazione del procedimento arbitrale non determina di per sé la sospensione delle eventuali procedure di riaffidamento dei servizi in conformità alle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma».

2.79A

DEBENEDETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nel caso in cui il contratto di servizio o apposito compromesso prevedano che le eventuali controversie aventi ad oggetto questioni concernenti diritti soggettivi, insorti tra i soggetti affidanti e i gestori di servizi pubblici locali, siano decise da arbitri, l'arbitrato è sempre rituale e il giudizio è demandato a un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i servizi pubblici locali. Con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento della Camera Arbitrale per i servizi pubblici locali e le norme di procedura arbitrale e quelle per la composizione dei collegi arbitrali e per la nomina dei componenti.».

2.0.100

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 2000

549ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,55.

PER LA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI PROTESTI CAMBIARI

Il senatore RUSSO e il relatore Antonino CARUSO, al fine di definire i tempi dell'*iter* parlamentare dei disegni di legge in titolo, chiedono al sottosegretario Ayala informazioni circa i contenuti del regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti a norma dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 convertito, con modificazioni nella legge 15 novembre 1995, n. 480 che, stando ad informazioni assunte per le vie brevi, sarebbe di prossima emanazione.

Seguono interventi del senatore CENTARO, del presidente PINTO, e, nuovamente del senatore RUSSO e del relatore Antonino CARUSO.

Il sottosegretario AYALA prende atto della richiesta, assicurando al riguardo la sua disponibilità.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 2000

277^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente riordino della carriera diplomatica (n. 625)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente MIGONE avverte che nelle sedute odierne sostituirà la relatrice De Zulueta, che è in missione per conto del Senato. Fa presente poi che ha predisposto, d'intesa con la Relatrice, un testo scritto che costituisce il dispositivo del parere, sottoposto al voto della Commissione. Poiché si tratta di proposte di modifica puntualmente riferite a disposizioni dello schema di decreto legislativo, propone che siano votate per parti separate, con riferimento ai singoli articoli di tale schema.

Concorda la Commissione.

Il presidente MIGONE illustra quindi le proposte di modifica, espresse nel parere, relative all'articolo 1, avvertendo che, in questo caso e per tutti gli altri articoli dello schema di decreto legislativo, gli articoli richiamati fanno parte del testo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

«prevedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul regolamento di cui all'articolo 99-*bis* (accesso alla carriera diplomatica);

abolire il limite di età previsto nell'articolo 94 del DPR n. 18/1967 (30 anni)».

Il senatore PORCARI si dichiara contrario a tali proposte di modifica.

Il sottosegretario RANIERI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, le proposte di modifica dell'articolo 1 risultano approvate.

Il presidente MIGONE illustra la seguente proposta di modifica relativa all'articolo 2:

«nell'articolo 101 (Funzioni, gradi, dotazione organica) sopprimere il grado di consigliere di legazione, che va accorpato con il grado di consigliere di ambasciata».

Sottolinea che l'accorpamento dei due gradi di consigliere, riducendo a quattro i gradi della carriera diplomatica, realizzerebbe un tendenziale avvicinamento all'assetto della dirigenza statale.

Il senatore ANDREOTTI si dichiara contrario all'unificazione dei due gradi, per le ragioni da più parti esposte nel corso delle audizioni.

Anche i senatori PORCARI, SERVELLO e BIASCO si dichiarano contrari.

Il senatore RUSSO SPENA esprime un giudizio favorevole.

Il sottosegretario RANIERI ribadisce la posizione contraria del Governo.

Posta ai voti, la modifica relativa all'articolo 2 risulta approvata.

Non essendovi proposte di modifica relative agli articoli 3 e 4, il presidente MIGONE illustra la seguente proposta, relativa all'articolo 5:

«nel testo dell'articolo 105 (Avanzamenti nella carriera diplomatica. Periodicità) inserire tra i requisiti per le promozioni e le nomine anche le specializzazioni di area geografica e di settore».

Il senatore SERVELLO propone di riformulare tale proposta, al fine di evitare il rischio che sia favorito anche chi ha acquisito una specializzazione soltanto con un corso di studio post-universitario.

Il senatore ANDREOTTI manifesta la preoccupazione che, con una disposizione così formulata, si rischi di favorire il contenzioso sugli avanzamenti di carriera.

Il presidente MIGONE riformula la proposta di modifica, aggiungendo alla fine le parole «come previste nel testo del presente decreto legislativo».

Il senatore PORCARI dichiara che il Gruppo di Forza Italia voterà a favore del testo riformulato.

Posta ai voti, la proposta di modifica relativa all'articolo 5 è approvata.

Il presidente MIGONE illustra le proposte di modifica relative all'articolo 6:

«nel testo dell'articolo 105-*bis* (Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica) alle lettere a) e b) prevedere che il membro esterno possa essere anche un dirigente generale dello Stato o un docente universitario, oltre che un magistrato;

riportare la stessa disposizione anche alla lettera c), integrando in tal modo la commissione consultiva per le nomine al grado di ministro plenipotenziario».

Il senatore CORRAO propone che sia abolita la possibilità di includere nelle Commissioni per le valutazioni un magistrato ordinario.

Il senatore PELLICINI fa presente che nella più recente legislazione vi è un preciso orientamento a sopprimere tutti gli incarichi extragiudiziari, soprattutto per quel che riguarda i magistrati ordinari.

Il presidente MIGONE riformula la proposta di modifica – con riferimento alle lettere a), b) e c) – nel senso di prevedere che il membro esterno di tutte le Commissioni per gli avanzamenti di carriera sia un dirigente generale dello Stato, un docente universitario, un magistrato del Consiglio di Stato oppure della Corte dei conti.

Il sottosegretario RANIERI esprime qualche perplessità sulla possibile inclusione di un dirigente generale dello Stato, ma si rimette alla Commissione.

Posta ai voti, la proposta di modifica relativa all'articolo 6 risulta approvata.

Il presidente MIGONE illustra le proposte di modifica relative all'articolo 7:

«all'articolo 106, comma 1, dopo le parole "la scheda contiene tra l'altro" inserire le altre "una relazione del funzionario sul servizio prestato";

all'articolo 106-*bis*, comma 4, dopo le parole "la qualità dell'azione svolta dal funzionario" inserire le altre "tenendo conto di quella redatta dal funzionario stesso";

in entrambi gli articoli prevedere altresì una gerarchia nei criteri di valutazione, con la chiara formulazione di obiettivi, e l'assistenza tecnica da parte della Funzione pubblica nella definizione dei criteri di valutazione.».

Il sottosegretario RANIERI si dichiara contrario all'ultimo capoverso ed esprime invece un parere favorevole sul coinvolgimento del funzionario nella procedura di valutazione.

Il senatore SERVELLO concorda con il Governo, mentre il senatore PORCARI si dichiara favorevole solo alla modifica relativa all'articolo 106 del DPR n. 18 del 1967.

Il senatore ANDREOTTI richiama l'attenzione sul rischio che tutte le modifiche relative all'articolo 7 possano creare le premesse di ricorsi amministrativi.

Il senatore RUSSO SPENA si dichiara favorevole alle modifiche proposte dal Presidente, pur concordando con il senatore Andreotti circa la possibilità di controversie, soprattutto in relazione all'ultimo capoverso.

Il presidente MIGONE accoglie i rilievi relativi all'ultimo capoverso, che ritira. Avverte poi che porrà separatamente ai voti le prime due modifiche, che si riferiscono rispettivamente all'articolo 106 e all'articolo 106-*bis* del DPR n. 18 del 1967, novellato dal decreto legislativo.

Messe separatamente ai voti, le due proposte di modifica relative all'articolo 7 risultano approvate.

Il presidente MIGONE fa presente che, ove il Governo recepisca la proposta di accorpamento già approvata in relazione all'articolo 2, dovrà poi procedere alla modifica, per coordinamento, degli articoli 8 e 9, unificando i percorsi di carriera ivi previsti. Illustra poi le seguenti proposte di modifica relative all'articolo 10:

«nel testo dell'articolo 109 (Nomina al grado di ministro plenipotenziario) sopprimere l'ultimo comma;

nel testo dell'articolo 109-*bis* (Nomina al grado di ambasciatore) sopprimere l'ultimo comma».

Precisa che, con la soppressione dei due commi negli articoli richiamati, si vuole abolire la deroga alla permanenza minima nei gradi, prevista ai fini delle nomine a ministro plenipotenziario e ad ambasciatore. A tal riguardo, ribadisce di essere convinto che il Ministro debba avere la massima discrezionalità nel conferimento delle funzioni, ma che ciò non debba comportare effetti stravolgenti sugli avanzamenti di carriera, come avverrebbe se si potesse promuovere quasi automaticamente i funzionari prescelti derogando alle disposizioni che impongono una permanenza minima nei gradi.

Il senatore ANDREOTTI si dichiara favorevole a tale proposta di modifica, tenendo conto che lo schema di decreto legislativo in esame già riduce i periodi di permanenza nei gradi. In passato la situazione era diversa e vigevano disposizioni che consentivano promozioni per chiara fama.

Il senatore PORCARI dichiara che il Gruppo di Forza Italia è contrario alle proposte di modifica relative all'articolo 10, nonché a ogni ipotesi di separazione dei gradi dalle funzioni.

Il senatore BASINI si dichiara contrario alle proposte di modifica, rilevando che le disposizioni di cui si propone la soppressione urtano probabilmente contro resistenze di tipo corporativo.

Il sottosegretario RANIERI esprime un parere favorevole per le stesse considerazioni del senatore Andreotti, osservando che comportamenti eccezionalmente meritevoli saranno comunque tenuti nella dovuta considerazione ai fini degli avanzamenti di carriera.

Il senatore PROVERA si dichiara favorevole alle proposte di modifica illustrate dal Presidente.

Il senatore SERVELLO dichiara che si asterrà, osservando che in ogni caso le nomine al grado di ministro plenipotenziario dovranno essere vagliate da una commissione consultiva.

Il presidente MIGONE rileva che, in un decreto legislativo ove si mantiene una struttura della carriera diplomatica basata sui gradi, non si possono prevedere deroghe alla permanenza minima nei medesimi gradi. La discrezionalità del potere politico deve essere pienamente esercitata, ma soltanto nel conferimento delle funzioni.

Poste ai voti, le proposte di modifica relative all'articolo 10 risultano approvate.

Il seguito dell'esame è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,40.

278ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente riordino della carriera diplomatica (n. 625)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con modificazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente MIGONE ricorda che la Commissione ha convenuto di porre separatamente ai voti le proposte di modifica riferite alle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame, le quali costituiranno nel loro complesso il dispositivo del parere della Commissione, che la relatrice De Zulueta integrerà poi con la parte delle motivazioni. Ricorda altresì che sono state già approvate le proposte di modifica relative ai primi 10 articoli.

Non essendovi proposte riguardanti l'articolo 11, illustra le seguenti proposte di modifica relative all'articolo 12:

«sostituire l'ultimo comma dell'articolo 110-*bis* (Assegnazione di posti presso gli uffici all'estero) con il seguente:

Il Ministro degli affari esteri, nel proporre al Consiglio dei Ministri i funzionari da nominare come capi delle rappresentanze diplomatiche, sceglie i funzionari che a suo giudizio possiedono le qualità più idonee per svolgere il miglior servizio nell'interesse dello Stato. Successivamente alla delibera del Consiglio dei Ministri, e prima della richiesta di gradimento ai governi di accreditamento o della comunicazione alle organizzazioni internazionali presso le quali il servizio deve essere svolto, il Ministro degli affari esteri fornisce una informativa al Parlamento circa le nomine deliberate, indicando su richiesta i nominativi degli altri funzionari candidati. Il Ministro trasmetterà altresì una relazione di ciascun capo

delle rappresentanze diplomatiche, comprendente gli obiettivi di missione, alle competenti Commissioni parlamentari, che potranno, qualora lo ritengano necessario, procedere all'audizione dei funzionari nominati.

Introdurre poi nel testo del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, il seguente articolo:

Art. 110-ter

(Assegnazione di posti presso l'amministrazione centrale)

Con le stesse modalità di cui all'articolo 110-bis, è garantita la pubblicità dei posti che devono essere ricoperti negli uffici centrali del Ministero, inclusi quelli di Direttore generale e di Capo servizio.».

Avverte che si esamineranno separatamente i testi degli articoli 110-bis e 110-ter, come risultano dalla proposta di modifica, in considerazione dell'eterogeneità della materia.

Il senatore ANDREOTTI, pur essendo al corrente dell'esistenza di una recente prassi per cui il Governo informa la Presidenza delle due Commissioni affari esteri sulle nomine dei capi missione deliberate dal Consiglio dei Ministri, ritiene pericoloso stabilire in un testo legislativo che il Parlamento debba essere informato di tali nomine prima del gradimento espresso dai governi di accreditamento. Rileva poi che è improprio far riferimento agli altri funzionari candidati e che non è del tutto chiaro quali siano gli obiettivi di missione e, soprattutto, per qual motivo bisogna renderli noti ai governi presso cui gli ambasciatori saranno accreditati, come inevitabilmente avverrebbe dopo un'audizione in seduta pubblica.

Sarebbe comprensibile una riforma di più ampia portata, che introducesse il parere parlamentare sulla nomina degli ambasciatori, previsto nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America; il surrogato che si vuol proporre con le disposizioni dell'articolo 12, aggravate dalla proposta di modifica, presenta più svantaggi che vantaggi.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato che lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo già prevede l'informativa al Parlamento prima della richiesta di gradimento, sottolinea che non intende proporre quella sorta di codecisione parlamentare che avviene nel Senato degli Stati Uniti, mediante la procedura di *advice and consent*. Nell'ordinamento italiano è ovvio che la nomina degli ambasciatori debba rimanere una prerogativa del Governo, ma è necessario che avvenga secondo criteri di trasparenza.

Per quel che riguarda l'eventuale audizione parlamentare, fa presente che dopo l'approvazione della legge-delega, sulla base delle intese intercorse con il ministro Dini, la Commissione ha già effettuato alcune audizioni dei capi missione subito dopo la nomina da parte del Consiglio dei

Ministri, concordandole di volta in volta con il Ministro degli affari esteri. L'emendamento proposto è volto ad istituzionalizzare tale prassi, stabilendo che le Commissioni abbiano la facoltà di procedere a tali audizioni.

La senatrice SQUARCIALUPI ritiene opportuno riformulare il testo dell'ultimo comma dell'articolo 110-*bis*, che si presenta piuttosto confuso sin dall'origine.

Il senatore PIANETTA, pur condividendo lo spirito della proposta illustrata dal Presidente, ritiene che di fatto essa configuri ben più di una mera informazione al Parlamento.

Il senatore SERVELLO propone la seguente riformulazione dell'ultimo comma dell'articolo 110-*bis*:

«Il Ministro degli affari esteri, successivamente alla delibera del Consiglio dei Ministri, e prima della richiesta di gradimento ai governi di accreditamento o della comunicazione alle organizzazioni internazionali presso le quali il servizio deve essere svolto, informa circa le nomine deliberate le competenti Commissioni parlamentari, che potranno procedere all'audizione dei funzionari nominati.».

Il senatore PORCARI dichiara che il Gruppo di Forza Italia è disponibile a votare a favore della proposta di modifica in discussione, nel testo riformulato dal senatore Servello.

Il senatore MISSERVILLE ritiene preferibile la dizione «comunica le nomine deliberate» all'altra «informa circa le nomine deliberate». Chiede poi al Presidente se la proposta va interpretata nel senso che le audizioni saranno effettuate soltanto dopo l'avvenuto gradimento, nel caso in cui si tratti del capo di una rappresentanza presso uno Stato straniero.

Il presidente MIGONE accoglie la riformulazione proposta dal senatore Servello, ritenendola preferibile rispetto a quella suggerita dal senatore Misserville. Per quanto riguarda i tempi di svolgimento delle audizioni parlamentari, ritiene che il problema non sussista per i rappresentanti permanenti presso le organizzazioni internazionali e che, negli altri casi, sia ovvio attendere che sia espresso il gradimento.

Il sottosegretario RANIERI si dichiara favorevole al testo riformulato.

Con separate votazioni sono approvate entrambe le proposte di modifica all'articolo 12 dello schema di decreto legislativo.

Il presidente MIGONE illustra la seguente proposta di modifica dell'articolo 13, che è volta a risolvere una questione sollevata dal senatore Porcari nel suo intervento nel dibattito:

«l'articolo 111 (collocamento a disposizione) deve essere riformulato in senso più garantista, prevedendo che, dopo la contestazione e il contraddittorio, sia effettuata, a richiesta del funzionario interessato, una nuova valutazione da parte di una commissione diversa da quelle che lo hanno precedentemente giudicato e in cui siano presenti magistrati amministrativi o contabili e dirigenti generali della Funzione pubblica.».

Il senatore PORCARI, pur ringraziando il Presidente per tale iniziativa, dichiara che il Gruppo di Forza Italia è contrario alla proposta di modifica e, comunque, considera preferibile non specificare la composizione della Commissione cui spetterebbe la nuova valutazione del funzionario.

Il presidente MIGONE accoglie quest'ultimo suggerimento e, pertanto, riformula la proposta di modifica sopprimendo la frase successiva alle parole «precedentemente giudicato».

Posta ai voti nel testo riformulato, la proposta di modifica relativa all'articolo 13 risulta approvata.

Non essendovi proposte di modifica riguardanti l'articolo 14, il presidente MIGONE illustra la seguente proposta relativa all'articolo 15:

«nel testo dell'articolo 274 (Collocamento fuori ruolo) sopprimere le parole "il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati" e inserire alla fine del primo periodo le seguenti parole "nonché gli organi costituzionali, ove previsto dai rispettivi ordinamenti"».

È una modifica di carattere formale, intesa a salvaguardare l'ambito normativo riservato ai Regolamenti parlamentari.

Il senatore ANDREOTTI si dichiara perplesso sul testo dell'articolo 15 proposto dal Governo: non si vede per quale ragione un ministero dall'organico tanto ridotto possa collocare fuori ruolo funzionari diplomatici da inviare a prestare servizio presso le regioni e le città metropolitane. Ritiene poi che sia piuttosto singolare distogliere dalle funzioni istituzionali i diplomatici, perché svolgano attività inerenti all'internazionalizzazione delle imprese.

Il presidente MIGONE osserva che non si può non prendere atto dei mutamenti avvenuti negli ultimi decenni, che hanno portato una pluralità di soggetti istituzionali a intrattenere relazioni internazionali in vari settori. È dunque comprensibile l'ambizione del Ministero degli affari esteri di svolgere un ruolo di guida e di coordinamento, anche mettendo a dispo-

sizione delle altre amministrazioni e degli enti pubblici territoriali le professionalità di cui dispone la carriera diplomatica.

Il senatore PORCARI ribadisce le sue perplessità sull'ampliamento del contingente di diplomatici che si possono collocare fuori ruolo, con particolare riguardo all'inclusione delle città metropolitane e delle regioni tra le possibili destinazioni.

Il senatore SERVELLO ritiene che tutto il testo dell'articolo 274, novellato dall'articolo 15 del decreto legislativo, sia mal formulato e dovrebbe essere interamente riconsiderato.

Il sottosegretario RANIERI ricorda l'importante ruolo che gli enti territoriali svolgono nella cooperazione decentrata e nelle varie attività di solidarietà internazionale. Quanto all'internazionalizzazione delle imprese, c'è uno specifico programma del CIPE in materia, in cui si prevede anche il sostegno alle regioni meridionali da parte dei Ministeri competenti, con specifico riferimento al Ministero degli affari esteri. Ricorda poi il ruolo importante che le regioni possono avere nel partenariato euromediterraneo e nell'ambito di altre politiche dell'Unione Europea.

Il senatore VERTONE GRIMALDI rileva l'assoluta incongruità delle disposizioni dell'articolo 15 rispetto agli obiettivi indicati dal Presidente e dal Sottosegretario: si tratta in realtà di prevedere un forte coordinamento nella politica estera, che non si esercita certamente distaccando qualche funzionario presso altre istituzioni. A titolo di esempio, ricorda i delicatissimi problemi che derivano dalla partecipazione nelle regioni del Nord Est all'iniziativa Alpe-Adria.

Il senatore CORRAO rileva che il raccordo di cui avverte l'esigenza il senatore Vertone Grimaldi manca completamente. Si chiede poi come può il Ministero, in assenza di una regolamentazione, accogliere la richiesta di un'amministrazione statale o di una regione e respingere quella di un'altra, tenuto conto anche che il contingente di venti funzionari può essere eccessivo o insufficiente, a seconda degli obiettivi che ci si propone. Concorda dunque circa l'esigenza di riconsiderare l'articolo in esame.

Il senatore SERVELLO osserva che il crescente ruolo internazionale delle regioni e delle città metropolitane offre certamente molte opportunità, ma presenta anche grandi pericoli. Si deve comunque considerare che le disposizioni in esame non prevedono un comando o un distacco, ma un collocamento fuori ruolo, che crea dunque una vacanza nei ruoli colmabile mediante promozioni e, per il funzionario interessato, rappresenta un'allettante occasione per incrementare gli emolumenti. L'intera materia si presta dunque a rilievi di vario tipo e richiede una più attenta riconsiderazione, al fine di evitare turbative nella carriera diplomatica.

Il senatore MAGGIORE si chiede se i funzionari da collocare fuori ruolo rappresentino una *longa manus* del Ministero presso enti pubblici, organi costituzionali e altre amministrazioni dello Stato, ovvero debbano svolgere sostanzialmente un ruolo di consulenti. In questo secondo caso, non vi è dubbio che venti funzionari diplomatici ben preparati ed esperti potrebbero essere utilizzati in modo di gran lunga migliore.

Il presidente MIGONE, nel prendere atto del generale orientamento della Commissione, ritira la proposta di modifica e propone che l'articolo 15 sia soppresso dal decreto legislativo, invitando il Governo a riconsiderare l'esigenza di modificare l'articolo 274 del DPR n. 18 del 1967, risolvendo la questione in altra sede.

Il sottosegretario RANIERI accetta l'invito testè rivolto al Governo.

Posta ai voti, la proposta del presidente Migone risulta approvata.

Il presidente MIGONE avverte che l'articolo 16 è momentaneamente accantonato e illustra la seguente proposta di modifica all'articolo 17:

«sopprimere il comma 9».

A tal riguardo, osserva che il comma 9 vanifica per quattro anni gli effetti dell'accorpamento dei gradi di ministro plenipotenziario di I e II classe.

Il senatore PORCARI giudica inopportuno sopprimere una norma transitoria, che è volta a rendere meno traumatica la riforma per i funzionari che attualmente hanno il grado di ministro plenipotenziario di I classe. Sarebbe peraltro favorevole a ridurre la fase transitoria a due anni, anziché i quattro previsti dal comma 9 dell'articolo 17.

Il sottosegretario RANIERI si dichiara contrario alla soppressione del comma 9, sottolineando la necessità di norme transitorie per mettere gradualmente a regime la riforma.

Il senatore MAGGIORE si dichiara contrario a sopprimere la disposizione di cui trattasi, poiché essa è volta a tutelare le legittime aspettative di una categoria di funzionari, garantendo loro parità di trattamento rispetto ai colleghi che sono stati scrutinati e promossi poco prima dell'entrata in vigore della riforma.

Il senatore SERVELLO si dichiara contrario alla proposta soppressiva, che contraddice la necessità di graduare l'impatto della riforma su tanti funzionari, i quali da anni attendono che maturi il loro diritto a un avanzamento di carriera.

Messa ai voti, la proposta di modifica relativa all'articolo 17 è approvata.

Il presidente MIGONE illustra la seguente proposta di parere relativa all'articolo 16:

«Parere contrario sull'articolo 16, di cui si chiede la soppressione di tutte le disposizioni, fatta eccezione di quelle riguardanti il conferimento degli incarichi di Segretario generale e di Direttore generale.».

Le ragioni del parere contrario sono state già analiticamente indicate dalla relatrice De Zulueta nelle sedute di ieri: l'articolo 16 disciplina in buona parte una materia di tipo organizzativo per la quale il Governo non ha ricevuto alcuna delega; inoltre opera una rilegificazione per quel che riguarda gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro – appena delegificati con il decreto legislativo n. 300 del 1999 – e nel merito vincola troppo il Ministro e i Sottosegretari nella scelta dei loro più diretti collaboratori. In pratica, il vertice politico del Ministero degli affari esteri si troverà in una posizione di inferiorità rispetto a quello degli altri Ministeri, non potendosi avvalere di persone esterne all'amministrazione della Farnesina e trovandosi costretto a scegliere esclusivamente all'interno della carriera diplomatica.

Il senatore PORCARI pone in risalto la peculiarità del Ministero degli affari esteri, che impone la scelta del capo di gabinetto, nonché degli altri più stretti collaboratori del Ministro, tra i funzionari diplomatici: soltanto la carriera diplomatica infatti può garantire il supporto necessario a chi deve rappresentare lo Stato nei rapporti internazionali.

Il senatore ANDREOTTI ricorda che per un lunghissimo periodo si è riconosciuto ad alcuni Ministeri, tra cui quello degli Affari esteri, un regime particolare che prevedeva la scelta dei dirigenti esclusivamente all'interno del loro personale, fatta eccezione per i componenti della segreteria particolare del Ministro. Le ragioni di tale regime speciale, nel caso della Farnesina, non sembrano essere venute meno.

Il presidente MIGONE ribadisce che è stata recentemente approvata la riforma del Governo, che prevede tra l'altro la delegificazione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro. Sottolinea poi che la sua proposta non è volta ad escludere i diplomatici da tali compiti, ma vuole attribuire al Ministro e ai Sottosegretari una più ampia possibilità di scelta.

Il senatore SERVELLO non condivide i rilievi all'articolo 16, sotto il profilo della legittimità, e dichiara che voterà contro il parere nel suo complesso, se sarà approvata la proposta di parere contrario sull'articolo.

Il sottosegretario RANIERI ricorda che il decreto legislativo n. 300 del 1999 fa salve, all'articolo 13, le particolari disposizioni dettate per il Ministero degli affari esteri dalle normative di settore e, in particolare, dal DPR n. 18 del 1967: tale disposizione può essere ben interpretata nel senso di escludere la delegificazione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro. Sottolinea inoltre che nei principali paesi dell'Unione Europea tali uffici sono retti da funzionari diplomatici.

Messa ai voti, la proposta di parere relativa all'articolo 16 risulta respinta.

Prima di passare alla votazione del dispositivo nel suo complesso, il Presidente illustra la seguente proposta, che non si riferisce a un articolo dello schema di decreto legislativo, ma rivolge una raccomandazione di cui il Governo si potrà far carico in questa o in altra sede:

«La Commissione raccomanda infine al Governo di studiare la possibilità di adottare, con gli strumenti appropriati, un provvedimento che incentivi il collocamento a riposo anticipato dei funzionari diplomatici, nel periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, eventualmente prevedendo la promozione al grado superiore, con il relativo trattamento pensionistico.».

Il senatore MAGGIORE si dichiara favorevole a tale proposta, purchè sia soppresso l'ultimo periodo – dopo le parole «decreto legislativo» – per evidenti ragioni di opportunità.

Il presidente MIGONE accoglie il suggerimento del senatore Maggiore.

Il sottosegretario RANIERI dichiara la disponibilità del Governo a valutare favorevolmente tale raccomandazione.

Messa ai voti, la proposta del Presidente risulta accolta.

Il senatore ANDREOTTI rileva che le proposte di modifica testuale del decreto legislativo, analiticamente discusse e approvate, prefigurano un dispositivo che sfugge alla normale tipologia di pareri, riscontrabile nella prassi parlamentare. Peraltro auspica che si eviti di configurare tali proposte di modifica come vere e proprie condizioni, poiché ciò inciderebbe negativamente nel delicato rapporto tra Parlamento e Governo. Propone pertanto che nel dispositivo si adotti la formula: «La Commissione esprime parere favorevole con le seguenti modificazioni».

Dopo un breve dibattito di carattere procedurale, nel corso del quale intervengono il presidente MIGONE, il sottosegretario RANIERI e il se-

natore SERVELLO, la Commissione concorda a maggioranza di adottare la formula suggerita dal senatore Andreotti.

Il presidente MIGONE avverte quindi che si passerà alla votazione della proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, con le modificazioni già approvate in ordine agli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15 e 17 e con il mandato alla relatrice De Zulueta a redigere il testo delle motivazioni secondo le indicazioni emerse nella relazione e nel dibattito.

Il senatore SERVELLO dichiara che il Gruppo di Alleanza Nazionale si asterrà nella votazione del dispositivo nel suo complesso, pur condividendo alcune delle modifiche proposte dalla Commissione.

Il senatore PORCARI dichiara che il Gruppo di Forza Italia si asterrà, per manifestare il suo dissenso su alcune proposte di modifica, le cui ragioni sono state già sufficientemente indicate da lui e dagli altri senatori della sua parte politica nei precedenti interventi.

La proposta di parere risulta approvata, a maggioranza, nei termini indicati dal Presidente.

La seduta termina alle ore 16,20.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 2000

212^a seduta

Presidenza del Vice presidente
AGOSTINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MANCA, prendendo spunto da un'intervista resa in Kosovo dal generale Mazzaroli e apparsa sulla stampa il 25 febbraio, chiede la convocazione dell'ufficiale, all'epoca vice comandante KFOR. Senza soffermarsi sui profili disciplinari – di spettanza della Difesa –, chiede di sapere se vi sia fondamento nelle parole, del generale, secondo le quali i militari italiani impegnati all'estero sarebbero privi del sostegno attivo del sistema – Paese. Ipotizza anche l'audizione dei vertici militari, per dar modo alla Commissione di formarsi un'opinione completa.

In senso adesivo si esprimono i senatori GUBERT, PELLICINI, FIRRARELLO e DOLAZZA.

Il senatore NIEDDU propone un'audizione ai massimi livelli, politici e militari, per conoscere le linee ispiratrici dell'azione italiana nei Balcani; manifesta invece qualche perplessità sull'incontro con il generale Mazzaroli, che si è espresso in una sede – quella citata dal senatore Manca – e in un modo fortemente impropri.

Il senatore TABLADINI, del pari, si mostra alquanto scettico sull'utilità e proficuità dell'audizione del generale Mazzaroli; ipotizza quindi una preliminare audizione dei suoi superiori ed eventualmente, in un secondo momento, quella dell'ex-comandante KFOR.

Il presidente AGOSTINI, preso atto di quanto dichiarato, preannuncia la convocazione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi e propone un primo incontro con il Capo di Stato maggiore della Difesa.

Conviene la Commissione, con il dissenso del senatore PELLICINI che è dell'avviso di ascoltare in tempi rapidi anche il generale Mazzaroli.

Il PRESIDENTE prende quindi atto dell'assenza di un rappresentante del Governo e desume che non è possibile svolgere le cinque interrogazioni iscritte all'ordine del giorno. Esse saranno pertanto inserite all'ordine del giorno della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 2000

248ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Veneto e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(4338) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato

(4336-ter) Disposizioni in materia di beni immobili pubblici, risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 6ª Commissione su testo unificato. Esame e rinvio)

Il relatore CADDEO, nell'evidenziare che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul provvedimento recante disposizioni per la valorizzazione e l'utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, ricorda che dal 1993 vi sono stati interventi ripetuti, finalizzati a promuovere la dismissione del patrimonio immobiliare e a favorire la cessione degli edifici agli enti locali, che hanno comportato una stratificazione di norme, la giustapposizione di procedure diversificate ed una non chiara responsabilizzazione dei soggetti interessati, il tutto a discapito del raggiungimento dell'obiettivo perseguito. Con l'articolo 4 della legge finanziaria per il 2000, poi, è stata modificata la strategia per le dismissioni, sia in relazione al soggetto che cura i programmi di dismissione – non più l'Amministrazione finanziaria, ma il Ministero del tesoro, di concerto con quello delle finanze, che può avvalersi di consulenti finanziari ed immobiliari –, sia allargando l'ambito degli immobili da alienare, comprendendovi quelli suscettibili di utilizzazione agricola, sia ampliando il numero di quelli che possono essere apportati nei fondi immobiliari chiusi. Su tale complessa disciplina si interviene con il provvedimento in esame,

che abroga le norme che contrastano o prevedono procedimenti diversi, salvaguardando naturalmente i rapporti contrattuali in atto.

Il testo in esame si caratterizza per il ruolo attribuito agli enti locali, cui vengono affidati una quota importante dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e il compito di organizzare la domanda e l'offerta della loro dismissione e valorizzazione. A tale scopo si assegna alle amministrazioni dello Stato, ai comuni, e ad altri soggetti pubblici e privati la facoltà di presentare al Ministero delle finanze progetti per lo sviluppo, la valorizzazione e l'utilizzo di particolari beni immobili o di complessi immobiliari dello Stato; tali progetti consentono di attivare la procedura di dismissione. La novità più rilevante consiste nel fatto che se il progetto di valorizzazione e di utilizzo del bene statale è avanzato dal comune, a questo viene attribuito il 51 per cento del capitale rappresentato dal valore degli immobili conferiti alla società; alla società, peraltro, possono partecipare altri soci pubblici o privati, mediante la sottoscrizione di aumenti di capitali esclusivamente in denaro. Le risorse conseguenti alla valorizzazione degli immobili, per la quota di proprietà dello Stato, vengono versate al Tesoro, ad eccezione che per gli immobili che appartengono al Ministero della difesa. Se si tratta di beni non alienabili la società a cui vengono conferiti provvede esclusivamente alla gestione, versando un corrispettivo annuo allo Stato. Per affrontare le prevedibili difficoltà che i progetti di sviluppo e di valorizzazione dei beni potrebbe incontrare, è prevista la nomina di un commissario straordinario di Governo, che coordina gli adempimenti amministrativi necessari, compresa la convocazione della conferenza di servizi, l'istruttoria degli atti preliminari e la formulazione delle proposte di decisione al Presidente del Consiglio. La conferenza di servizi ha numerose competenze, quali l'approvazione dei progetti con i relativi piani finanziari e delle varianti ai piani di settore, la sdemanializzazione del bene ed anche eventuali modifiche della destinazione. Inoltre, il disegno di legge governativo n. 4338 prevedeva inizialmente la facoltà di approvare anche varianti agli strumenti urbanistici.

Il relatore si sofferma, quindi, sulle ulteriori procedure definite dal disegno di legge: la prima imperniata anch'essa sul ruolo di comuni, province e regioni, che prevede la presentazione non di progetti, ma di piani di sviluppo, valorizzazione ed utilizzazione; la seconda riguardante i beni immobili non suscettibili di utilizzazione e valorizzazione nei modi già esposti, per i quali si prevede la possibilità di concessione, anche gratuita, oppure di locazione con canone ridotto, nei casi di utilizzo per interesse pubblico o di rilevanza sociale.

Nel sottolineare lo sforzo compiuto per rendere i meccanismi procedurali efficaci e penetranti, esprime apprezzamento per il ruolo attribuito agli enti locali nel processo di dismissione, valorizzazione e privatizzazione, per il ruolo strategico conferito al Ministero del tesoro e per il potere di concerto attribuito al Ministro per i beni e le attività culturali, relativamente agli immobili sottoposti a tutela. A tale riguardo, sembra prevalere nuovamente la tesi che la tutela dei beni culturali avvenga meglio col controllo della proprietà e con la statalizzazione o almeno con l'uso

pubblico dei beni immobiliari, piuttosto che con l'esercizio del potere di regolazione da parte dello Stato dell'uso delle proprietà e delle attività private. Viene infatti ribadito che gli immobili d'interesse storico, artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni sono inalienabili. Per gli immobili appartenenti al demanio storico-artistico è confermata la facoltà del Ministero per i beni culturali di stipulare accordi con amministrazioni pubbliche o con privati, costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società, conferendo loro in uso beni culturali e prevedendo che in caso di scioglimento i beni ritornino nella disponibilità del Ministero stesso. Illustra, poi, l'articolo 2 del disegno di legge, che comprende misure riguardanti le Università, le saline, gli immobili adibiti a luoghi di culto; in particolare, gli immobili ricompresi nelle saline dismesse dell'ex Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato e dall'Ente Tabacchi Italiani possono essere rilasciati gratuitamente alle regioni o agli enti locali per realizzare delle riserve naturali; gli edifici di culto e le loro pertinenze, le canoniche, di proprietà dello Stato vengono concesse gratuitamente agli enti ecclesiastici; i beni concessi in uso alle Università sono loro trasferiti a titolo gratuito; nei procedimenti di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in caso di decesso del titolare, le amministrazioni hanno l'obbligo di perfezionare la cessione dell'alloggio nei confronti degli eredi.

Dopo aver segnalato la necessità che il Governo renda esplicito il contributo del provvedimento alla realizzazione dei benefici attesi dalle dismissioni già stimati in fase di predisposizione della finanziaria, sottolinea la coerenza tra il decentramento delle competenze al sistema delle autonomie locali, le scelte in materia di federalismo fiscale e l'attribuzione con i «decreti Bassanini» a regioni ed enti locali di capacità di iniziativa nella promozione dello sviluppo locale. Inoltre, di rilievo risulta – nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno per il 2000-2006, con i relativi programmi di riqualificazione delle città – la disponibilità per gli enti locali di immobili, spesso localizzati in posizione strategica, che possono essere utilizzati per creare servizi pubblici, aree verdi ed in genere iniziative ed attività di sviluppo. Sul versante statale, infine, si prevede l'opportunità di operare una riduzione del complesso del demanio e del patrimonio immobiliare, attualmente difficile da controllare e gestire, in modo da conservare esclusivamente i beni strumentali all'attività della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda i profili finanziari, segnala la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1, che prevede la nomina di un commissario straordinario del Governo per fattispecie nuove rispetto alla normativa vigente; occorre inoltre acquisire informazioni dal Tesoro, relativamente alla lettera n), sull'eventuale utilizzo attuale degli immobili ivi indicati e sugli effetti del comma 5 per il bilancio dello Stato. Segnala altresì il comma 4, che sembra ampliare la possibilità di cessione degli immobili pubblici a condizioni agevolate.

Si apre il dibattito.

Il senatore MARINO, con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, auspica che le disposizioni in esame risultino coerenti con l'impostazione adottata nell'ambito della scorsa legge finanziaria; sollecita, altresì, il rappresentante delle Finanze a fornire alla Commissione gli elenchi aggiornati degli immobili per i quali è prevista la dismissione.

Il senatore AZZOLLINI, pur dichiarando di condividere pienamente le finalità di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, rileva che il disegno di legge – non pervenendo alla individuazione di procedure efficaci affinché tale obiettivo possa essere realizzato – continua a non affrontare correttamente le difficoltà connesse con il processo di alienazione; nel ricordare che la mancata definizione di procedure efficaci risulta una costante dei ripetuti interventi legislativi già effettuati sulla materia, sottolinea che la scarsa chiarezza delle disposizioni contenute nel provvedimento, che richiederanno a suo avviso rilevanti attività interpretative, conferma la loro sostanziale inutilità. Si sofferma poi sul complicato *iter* procedurale definito nell'articolo 1, che prevede l'istituzione di una conferenza di servizi, la nomina di un commissario straordinario, il coinvolgimento e la partecipazione di numerosi enti interessati, l'esercizio delle competenze assegnate al Presidente del Consiglio. Dopo aver auspicato un maggiore approfondimento sull'articolo 2, esprime conclusivamente una valutazione negativa sul disegno di legge, caratterizzato da disposizioni ridondanti, di difficile interpretazione e di ancor più difficile realizzazione.

Il senatore VEGAS, nel sollecitare un chiarimento in ordine all'articolo 2, comma 5, relativo agli immobili adibiti a luogo di culto, ricorda che si tratta di materie di derivazione concordataria, la cui revisione potrebbe richiedere specifici accordi; ritiene, peraltro, necessario acquisire alcuni chiarimenti sulla formulazione proposta, sia in relazione al numero e alla attuale destinazione degli immobili interessati, sia in relazione agli effetti della disposizione sul Fondo per gli edifici di culto.

Il senatore MORANDO, dopo aver ricordato che la legge finanziaria per il 2000 ha previsto che le modalità di dismissione degli immobili dello Stato – in particolare, quelle recanti l'applicazione dello sconto nel caso di dismissione ad inquilini – fossero applicate anche alla dismissione di beni residenziali di proprietà di società private, fa presente che in tal modo furono modificati in modo rilevante i criteri per la valutazione patrimoniale dell'INA, su cui nello stesso periodo era in corso una offerta pubblica di acquisto; tenuto conto dell'ampio contenzioso che ne è derivato, sollecita il Governo a valutare la possibilità di intervenire nuovamente, eventualmente nell'ambito del provvedimento in esame, per il ripristino delle iniziali condizioni.

Il sottosegretario SOLAROLI, nel riconoscere che la stratificazione di norme in materia di dismissione degli immobili pubblici non ha prodotto

finora risultati soddisfacenti sul piano delle entrate, sottolinea tuttavia che la scelta operata al riguardo nell'ultima legge finanziaria attua una svolta significativa, ridefinendo in termini generali una procedura ordinaria ed una straordinaria, dalle quali restano esclusi solo quei programmi specifici vincolati agli effetti della manovra di finanza pubblica. Il senso delle misure recate dai disegni di legge che sono confluite nel testo unificato in esame è dunque quello di affiancare al contenuto della legge finanziaria disposizioni volte a valorizzare il patrimonio immobiliare statale attraverso il coinvolgimento degli enti locali. Tale processo si attua attraverso tre canali, dei quali il primo è relativo agli immobili di maggior valore per i quali, a richiesta del comune interessato, è prevista la creazione di una società per la gestione del bene, al cui capitale il comune partecipa per il 51 per cento e lo Stato per la parte residua. La seconda ipotesi concerne il trasferimento di immobili statali di valore limitato ai comuni, che redigono un piano di valorizzazione: al riguardo, il Governo ha presentato un emendamento alla Commissione di merito, che definisce la partecipazione agli utili da parte dello Stato. La terza fattispecie riguarda gli immobili idonei ad usi di interesse pubblico, per i quali si prevede la concessione ovvero l'uso anche gratuito, da disciplinare attraverso un regolamento attuativo. Soffermandosi sui quesiti posti, il Sottosegretario fa presente che la scelta prevista con riferimento agli immobili della Difesa si motiva per il fatto che le alienazioni finora effettuate hanno dato luogo, pur attraverso un gran numero di operazioni, ad entrate limitate, pari a circa 86 miliardi: ovviamente, sono salvaguardate le operazioni *in itinere* ed un apposito decreto individuerà, prima dell'entrata in vigore della legge, i beni immobili già disciplinati in diversi provvedimenti, che dovranno essere assoggettati alla nuova procedura. Dopo aver sottolineato che il sistema attuale è molto più conveniente per gli enti locali rispetto al tradizionale riconoscimento di un diritto di prelazione, fa presente che gli elenchi dei beni immobili da dismettere sono pubblici, e si riserva di fornire, se necessario, notizie specifiche sui relativi programmi. Rispetto ai rilievi del senatore Azzollini, esprime l'avviso che i nuovi strumenti di dismissione delineati saranno sicuramente più efficaci dei precedenti, né è da considerare vincolante il coinvolgimento del Ministero dei beni culturali, che sarà assicurato attraverso procedure rapide. Con riferimento all'intervento del senatore Vegas, rileva che il comma 5 dell'articolo 2 si limita a regolamentare i rapporti tra lo Stato e gli enti ecclesiastici in modo più chiaro, per cui non vengono meno le finalità del Fondo per gli edifici di culto. Dopo aver ripercorso gli eventi che hanno dato luogo alla problematica richiamata dal senatore Morando, assicura che il Governo è impegnato a individuare una soluzione che faccia cessare il contenzioso in essere, promuovendo le necessarie intese tra le parti interessate. Rispetto ai rilievi di ordine finanziario, fa infine presente che la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 non comporta conseguenze finanziarie negative e che gli immobili di cui alla lettera n) dello stesso comma non danno luogo attualmente ad introiti per lo Stato; il comma 4 disciplina più esplicitamente un'ipotesi già possibile in base alla normativa vigente.

Il sottosegretario VENETO, nel lasciare alla Presidenza l'elenco degli immobili assoggettati a procedura di dismissione, fa presente che con i disegni di legge in esame il Governo ha inteso offrire una soluzione anche con riferimento agli obiettivi perseguiti da numerosi disegni di legge d'iniziativa parlamentare, concernenti la sdemanializzazione di compendi specifici. Nel prevedere che sia il comune ad elaborare un piano generale delle dismissioni, si evita il rischio di soluzioni confuse e differenziate, che porterebbero solo alla creazione di un grosso contenzioso. Dichiara, infine, la disponibilità del Governo ad accogliere proposte di miglioramento del testo unificato in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 2000

327ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GUERZONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Veneto e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(4336-ter) Disposizioni in materia di beni immobili pubblici, risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(4338) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 febbraio scorso.

A conclusione della discussione generale sul testo proposto dal Comitato ristretto, il relatore CASTELLANI fa presente di aver depositato un testo con alcune correzioni di carattere meramente formale e di coordinamento, rispetto a quello illustrato in precedenza.

Il sottosegretario SOLAROLI ribadisce le finalità complessive della proposta del Governo per ciò che concerne i progetti di valorizzazione e dismissione di beni immobili del demanio statale, dando conto dei piani fin qui predisposti e delle realizzazioni in corso, al fine di rispettare le previsioni di entrata per l'anno 2000. Accanto a tali progetti – che per adesso interessano in prevalenza i beni appartenenti agli enti previdenziali – le procedure previste dal testo in esame consentono di avviare una sorta di «federalismo immobiliare», in quanto la scelta caratterizzante consiste nel coinvolgere pienamente gli enti locali nei piani di valorizzazione e di dismissione. Il Sottosegretario riepiloga quindi le procedure definite

per attuare tali piani, soffermandosi in particolare sulla costituzione della società per azioni alla quale vengono conferiti i beni oggetto del piano di valorizzazione, sulle procedure di conferimento diretto all'ente locale di immobili con valore minimo, ovvero su quelle afferenti beni immobili che abbiano una valenza sociale. Per quanto riguarda il primo punto, egli ritiene opportuno prevedere la partecipazione di ulteriori soci attraverso l'aumento di capitale da sottoscrivere in denaro, mentre preannunzia la presentazione di uno specifico emendamento per quanto concerne il conferimento diretto ai comuni di beni di valore minimo.

Egli difende poi la scelta di vietare alle società di consulenza di partecipare all'acquisto di beni sui quali abbiano svolto l'attività di valutazione. Ritiene, inoltre, ricomprese nel testo elaborato dal Comitato ristretto le questioni sollevate in merito ai beni appartenenti al demanio militare.

Inoltre egli fa presente che la proposta all'esame della Commissione consente di procedere alla sdemanializzazione di compendi e terreni che hanno perso il carattere della demanialità, ma sottolinea al contempo che tali norme non prefigurano in alcun modo una sanatoria degli abusivismi edilizi commessi. D'altro canto, il Governo ha presentato un disegno di legge concernente l'abusivismo edilizio ed è opportuno che a tale proposta siano riferiti gli emendamenti in materia. Da ultimo, avendo acquisito un parere del Ministero per i beni culturali ed ambientali, egli sottolinea come non sia opportuno introdurre nelle disposizioni in esame il vincolo paesaggistico, se con esso si intende il vincolo previsto dalla normativa urbanistica e non l'istituto di tutela previsto dalla legge del 1939.

Il sottosegretario VENETO concorda con le osservazioni del sottosegretario Solaroli.

Il relatore CASTELLANI fa presente che rimane ancora aperta la questione dell'obbligo di sottoscrivere in denaro l'aumento di capitale per i soci aggiunti alla società di capitale costituita tra il comune e lo Stato.

Il Presidente GUERZONI ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al testo proposto dal Comitato ristretto è stato fissato per le ore 13 di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

328ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERZONI

La seduta inizia alle ore 15,15.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sul piano di riassetto dell'Ente tabacchi italiani**

Il presidente GUERZONI, considerato che da più parti sono pervenute sollecitazioni ad approfondire le conseguenze produttive ed occupazionali del piano di riassetto dell'Ente tabacchi italiani presentato lo scorso anno, propone alla Commissione di svolgere una indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sul piano di riassetto in questione. In particolare, il programma dell'indagine consisterà essenzialmente nell'audizione del Ministro delle finanze e del Presidente dell'ETI.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, viene quindi posta in votazione ed approvata la proposta di indagine conoscitiva formulata dal Presidente.

*IN SEDE REFERENTE***(4336) Misure in materia fiscale**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BONAVITA, facendo presente che il disegno di legge completa, per ciò che concerne la materia tributaria, la manovra di finanza pubblica per l'esercizio finanziario 2000.

La politica economica volta al risanamento finanziario trova nella proposta governativa una sostanziale conferma, mentre vengono adottate nuove misure per ridurre la pressione fiscale e sostenere lo sviluppo e la crescita economica. In particolare, egli sottolinea che, pur nel rispetto degli impegni comunitari assunti per garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, da attuarsi con una politica di bilancio orientata al pareggio, non sono stati introdotti nuovi tributi e non si prevede alcun aumento del prelievo fiscale complessivo.

I risultati positivi ottenuti sul versante delle entrate tributarie, prosegue il relatore, sono infatti da ascrivere alla riforma fiscale attuata con i decreti legislativi previsti dalla legge n. 662 del 1996, che hanno in sostanza rinnovato radicalmente il sistema tributario, sottoponendo peraltro la normativa a profonde sollecitazioni, con la creazione di momenti di instabilità e turbolenza.

Per questi motivi, egli sottolinea l'obiettivo di realizzare un sostanziale consolidamento dell'ordinamento tributario, al fine di garantire al contribuente uno scenario più stabile e superare i disorientamenti provocati dalle molteplici innovazioni. Proprio da questo obiettivo origina il carattere delle misure proposte, che interessano volutamente aspetti particolari e orientati al funzionamento dei nuovi strumenti legislativi.

In tale contesto, assumono senz'altro rilievo le norme che introducono misure di reazione e di contrasto ai cosiddetti «paradisi fiscali». Mentre con la legge 23 dicembre 1998, n. 488, collegata alla manovra di bilancio per il 1999, sono stati previsti gli strumenti giuridici per contrastare il fenomeno dei trasferimenti fittizi delle persone fisiche in paesi a fiscalità privilegiata (paradisi fiscali), con il disegno di legge in esame viene prevista una disciplina generale in materia di partecipazioni di imprese italiane in imprese estere per contrastare il cosiddetto «*tax shopping*», sempre più frequentemente praticato dai gruppi multinazionali.

Prima di passare ad illustrare analiticamente i contenuti del disegno di legge, il relatore fa presente che dall'originario articolato sono stati stralciati, per decisione del Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, gli articoli 13, 18, 19, 20, 21 e 24, mentre per quanto riguarda gli articoli 5, 10 e 11 egli preannunzia la presentazione di emendamenti soppressivi in quanto essi recano disposizioni già inserite nella legge finanziaria per il 2000.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione. Obiettivo principale è quello di sottoporre a tassazione l'utile delle partecipate estere imputandolo alla società residente in Italia, a prescindere dal momento della sua distribuzione. Tale orientamento normativo, introdotto negli Stati Uniti e ormai largamente adottato nei Paesi dell'Unione europea, ha l'obiettivo di attrarre a tassazione, nel paese dove ha sede la società controllante, i redditi delle società controllate, ed è universalmente noto come «*controlled foreign companies legislation*». In particolare, prosegue il relatore, vengono introdotte misure antielusive finalizzate a limitare gli effetti distorsivi derivanti dal ricorso, da parte di soggetti nazionali, alla costituzione di imprese, o altri enti, localizzati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, al fine di ottenere risparmi di imposta. L'introduzione di tale normativa comporta poi una serie di modifiche al Testo Unico delle imposte dirette al fine di coordinarne le disposizioni. Sul complesso dell'articolo 1 il relatore ritiene opportuno sottoporre alla Commissione elementi meritevoli di approfondimento, sottolineando prima di tutto l'esigenza di evitare l'insorgere di un contenzioso con Stati esteri con i quali sia stato prece-

dentemente siglato un accordo o una convenzione sulla tassazione dei redditi delle imprese partecipate. Occorre poi tener conto che il processo di globalizzazione dei mercati, ed in particolare di quelli finanziari, costringe molte aziende a strutturarsi creando partecipate o partecipazioni in Stati o territori esteri a regime fiscale privilegiato. Da qui, la necessità di distinguere tra le aziende che si strutturano con partecipate estere per essere competitive sui mercati internazionali e quelle che operano in tale modo esclusivamente per sottrarre reddito imponibile al fisco.

Inoltre, a suo giudizio, è necessario precisare meglio i criteri per definire se un territorio o uno Stato possa qualificarsi come «paradiso fiscale»; occorre inoltre chiarire se sia opportuno o meno stabilire parametri di partecipazione o se invece sia preferibile fare riferimento alle sole partecipazioni che garantiscono il controllo diretto o indiretto; bisognerebbe, inoltre, prevedere un regime agevolato per coloro che intendessero uscire dalla società partecipata, chiarire il regime del credito di imposta sui tributi già pagati all'estero, nonché prevedere l'applicazione anche per queste imprese del diritto di interpello. Ultima questione concerne poi la specificazione che il nuovo regime non potrà avere effetti retroattivi.

Il relatore sottolinea poi la delicatezza della disposizione in commento, attesa l'esigenza di rispettare l'equilibrio tra le disposizioni nazionali che intervengono legittimamente a sottoporre a tassazione redditi prodotti da imprese residenti, e le condizioni dei mercati finanziari internazionali caratterizzati da estrema volatilità. Per ciò che concerne la tematica dei redditi prodotti all'estero, il relatore si sofferma poi sulla tassazione dei redditi dei lavoratori italiani operanti all'estero. Esiste da più parti la preoccupazione che, in assenza di apposita convenzione con gli Stati esteri, tali redditi possano essere sottoposti a tassazione a partire dal 1° gennaio 2000, ai sensi della vigente normativa. Egli sottolinea la necessità di intervenire per tutelare le imprese operanti nelle Marche ed in Romagna che sono danneggiate da ditte che operano un vero e proprio *dumping* fiscale, utilizzando le opportunità offerte dalla Repubblica di San Marino. Egli fa presente che negli ultimi tempi sono state adottate da parte di tale Repubblica misure che penalizzano i lavoratori di nazionalità italiana. La strada maestra in questa materia appare quella di una apposita convenzione che regoli i rapporti con criteri di reciprocità.

Passando all'articolo 2, il relatore sottolinea come esso interessi la valutazione a fini fiscali delle operazioni fuori bilancio, ovvero di contratti o negozi già perfezionati, ma che non sono già stati eseguiti da alcuna delle controparti. Queste operazioni, frequenti nelle imprese medio grandi ed in particolare effettuate dalle *holding* industriali e dalle imprese di assicurazione, sono disciplinate, sotto l'aspetto fiscale, dall'articolo 103-*bis* del Testo Unico delle imposte dirette. Si propone di estendere il regime previsto da tale disposizione anche a soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari per quanto concerne la valutazione delle operazioni fuori bilancio.

L'articolo 3 propone, invece, alcune modifiche al regime agevolativo introdotto dalla cosiddetta «legge Visco», che prevede un'aliquota ridotta

sul reddito prodotto per quelle imprese che realizzino investimenti in beni strumentali nuovi e incrementino, al contempo, il patrimonio netto attraverso accantonamento di utili a riserva o conferimenti in denaro. La normativa tende a facilitare l'accesso alla disposizione agevolativa, eliminando una serie di vincoli e di limitazioni attinenti sia alla definizione degli investimenti e delle operazioni che danno diritto ad applicare il beneficio, sia alla tempistica e alle modalità di valutazione dei parametri di calcolo dell'agevolazione stessa. In particolare, poiché l'agevolazione opera per gli esercizi finanziari 1999-2000, si propone che nel secondo periodo di vigenza, risultino computabili anche gli importi di investimenti e incrementi patrimoniali eseguiti nel periodo precedente, ma non rilevati, perché non erano stati realizzati integralmente tutti i parametri, ai fini dell'agevolazione in parola. L'articolo 4, poi, reca disposizioni che semplificano notevolmente gli adempimenti degli intermediari per la gestione dei buoni ordinari comunali.

Gli articoli 6 e 7 riguardano l'imposta sul valore aggiunto e propongono modifiche che consentono, rispettivamente, l'esenzione dall'imposta per l'importazione di rottami e materiali di recupero, nonché le donazioni a favore di taluni soggetti, di libri, prodotti editoriali e dotazione informatica, non più commercializzati e non idonei alla commercializzazione. Gli articoli 8 e 9 introducono semplificazioni in materia di tasse di concessione governativa ed imposta di bollo, nonché soppressione della tassa sui ricorsi straordinari.

In particolare, si stabilisce l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per la legalizzazione delle fotografie relative ai documenti personali e per le quietanze di pagamenti eseguiti presso banche e concessionari di somme iscritte a ruolo, e non aventi natura tributaria, e la soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Capo dello Stato.

L'articolo 12 prevede la liquidazione della Società esattorie vacanti spa, resa necessaria con il superamento del sistema esattoriale e l'istituzione del nuovo sistema di riscossione, essendo venuto a cessare il principale scopo della società.

Con l'articolo 14, si introducono norme per la semplificazione delle procedure di controllo formale delle dichiarazioni. Infatti, il recupero dell'arretrato sul controllo formale delle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni dal 1994 al 1998 per le imposte dirette e dal 1995 al 1998 per l'IVA dovrà essere completato entro il 31 dicembre del 2000. Per ottimizzare le risorse a disposizione dei concessionari alla riscossione e per semplificare e rendere trasparenti il rapporto con i contribuenti si modifica la procedura ordinaria di riscossione, avvicinandola alle nuove disposizioni introdotte con la riforma.

L'articolo 15 dispone che non si proceda al versamento diretto presso gli agenti riscossori degli importi iscritti in articoli di campione penale o civile che risultino inferiori a lire 20.000, bensì al versamento dell'importo dovuto a titolo di compenso, sia esso anche inferiore a lire 20.000. Ciò che si tende ad evitare è infatti di agevolare chi ha eseguito versamenti insufficienti. Con l'articolo 16, prosegue il relatore, si prevede di esten-

dere, previo decreto ministeriale, l'applicazione del sistema dei versamenti unitari con compensazione a tutte le tipologie di entrate dovute sulla base di dichiarazione, denuncia o di atto proveniente dall'ente creditore. L'articolo 17 stabilisce che entro dieci mesi il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria proceda alla verifica delle ipotesi di incompatibilità di tutti i componenti delle commissioni tributarie e adotti le relative determinazioni di decadenza.

Il relatore prosegue l'esposizione dell'articolato sottolineando il rilievo della proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi che hanno come oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi d'impresa e la predisposizione di testi unici in materia fiscale, nonché il differimento relativo all'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle disposizioni in materia di fondi pensione (articolo 22) e delle disposizioni relative alla rilevanza fiscale del bilancio dell'ufficio italiano cambi (UIC). Infine l'articolato introduce, in sostituzione di analoghi tributi esistenti, l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, definendo i soggetti obbligati, le procedure e i poteri degli enti locali. Il relatore sottolinea poi alcune questioni, non ricomprese nell'articolato, ma, a suo giudizio meritevoli di approfondimento in sede di formulazione degli emendamenti: il regime fiscale delle società sportive dilettantistiche, l'obbligo di pagamento dell'accisa sull'alcool da parte delle distillerie anche in presenza di furti, una migliore applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti, la necessità di estendere il regime fiscale non profit anche agli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, la cui attività non può essere qualificata attività commerciale.

Conclude auspicando l'approvazione del provvedimento in tempi ragionevoli, non senza aver apportato ad esso modifiche migliorative.

Il senatore D'ALÌ, dopo aver lamentato l'assenza del rappresentante del Governo, chiede al presidente Guerzoni di farsi tramite affinché il Governo, chiarisca il proprio orientamento circa la presentazione o meno di eventuali emendamenti al disegno di legge in esame; in caso affermativo, infatti, sarebbe preferibile poter valutare prima gli emendamenti governativi, per proporre poi in un'unica soluzione le modifiche al testo e alle diverse disposizioni che il Governo intendesse eventualmente introdurre.

Il presidente GUERZONI prende atto della richiesta del senatore D'Alì e rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16.

**TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 4336-TER E N. 4338 PREDISPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO**

Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici

Art. 1.

(Disposizioni integrative in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato)

1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 10 dell'articolo 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente: "01. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati, possono proporre al Ministero delle Finanze e, dalla data di piena operatività della stessa, all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto";

b) al comma 1, dopo le parole: «Ministro delle finanze», sono inserite le seguenti: «e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali»;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.

1-ter. All'atto della costituzione dell'apposita società ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria è attribuita ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni nella misura del 51 per cento, se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni è presentato dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle società è rappresentato dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto è presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1-quater. Fino alla data di piena operatività dell' Agenzia del demanio, ai sensi dell' articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla società di cui al comma *1-ter*, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono attribuiti al Ministero stesso con le modalità, nei limiti e per i fini di cui all' articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per le stesse finalità sono attribuiti al Ministero della difesa, con le modalità e nei limiti del citato articolo 44, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il 50 per cento dei proventi comunque derivanti dalla dismissione di immobili del Ministero della difesa con procedure diverse da quelle di cui al presente articolo.».

d) il comma 2 è soppresso;

e) al comma 3, le parole: «l'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «la gestione»;

f) al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti : «comma *1-ter*»;

2) le parole: «e quello delle società cui sono da conferire beni alienabili» sono soppresse;

3) le parole: «possono appartenere» sono sostituite dalle seguenti: «può essere ceduto»;

g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«*6-bis.* Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari presentato ai sensi del comma 01 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e dall' Agenzia del demanio, può essere nominato un commissario straordinario del Governo che promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il Commissario è comunque nominato qualora le amministrazioni interessate, diverse da quella proponente e dall' Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.

6-ter. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 01, può essere nominato, in luogo del Commissario straordinario previsto dal comma *6-bis*, un commissario straordinario del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i compiti di cui al predetto comma *6-bis*.

6-quater. La Conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla presente legge, opera secondo le modalità e con gli effetti di cui agli articoli

14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. La Conferenza approva il progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, nonché, per gli immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del Commissario straordinario del Governo, ove nominato, una loro diversa destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attività. La Conferenza di servizi fissa altresì il termine entro il quale il progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 6-*bis* e 6-*quinquies* determina, ove previsto dagli obiettivi dell'intervento, il trasferimento della proprietà degli immobili a favore degli enti interessati. Se è stata costituita la società di cui al comma 1-*ter*, il progetto esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della società medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il termine previsto dalla Conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene al demanio dello Stato.

6-*quinquies*. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi con le modalità di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una Conferenza di servizi, istruita da un Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale insistono gli immobili oggetto del piano, nonché rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la Conferenza di servizi si applica il disposto del comma 6-*quater*.».

h) al comma 7, le parole «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 6-*bis* e 6-*quinquies* »;

i) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis*. Il Commissario straordinario, ove verificati, in sede di Conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, può chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera c-*bis*) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.»;

l) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-*bis*. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano

le disposizioni dell'articolo 32, nonché del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.».

m) al comma 10, sono soppresse le parole: «e sull'attività delle società di cui al comma 3»;

n) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

«10-*bis*. I beni immobili per i quali non sussiste possibilità d'utilizzazione nei modi previsti dai commi da 1 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi:

a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro delle finanze;

b) utilizzazione dei beni ai fini d'interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;

c) individuazione della tipologia dei beni per i quali è necessaria l'autorizzazione;

d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

10-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 10-*bis* sono abrogate le norme, anche di legge, incompatibili.

10-*quater*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 3, commi 99 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato e integrato dall'articolo 4, commi da 3 a 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti dal Ministero delle finanze e oggetto di specifici programmi di dismissione.».

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché le procedure di dismissione di immobili del Ministero della difesa, già individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme che limitano, contrastano o sottopongono a procedimento diverso da quello previsto dall'articolo 3, commi da 86 a 114 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'articolo 19 della citata legge n. 448 del 1998, come modificato dal comma 1, gli atti dispositivi, anche di diritto pubblico, di beni o diritti reali appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso a università statali, di trasferimento di beni immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di razionalizzazione delle procedure di dismissione delle saline, di riscatto di alloggi residenziali pubblici, di concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto e di realizzazione di immobili del Ministero delle finanze)

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso alle università statali per le proprie necessità istituzionali sono trasferiti a titolo gratuito alle università medesime, anche ai fini della eventuale attuazione di progetti di valorizzazione dei beni trasferiti.

2. Ai fini della definizione dei procedimenti di trasferimento di beni immobili statali, iniziati sotto il vigore e ai sensi delle disposizioni della legge 31 dicembre 1993, n. 579 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le domande introduttive dei rispettivi procedimenti, alle quali fa riferimento l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono da intendere esclusivamente quelle presentate, sulla base di discrezionali valutazioni in ordine alla convenienza economica o al perseguimento di pubblici interessi, dagli enti locali destinatari dei beni stessi.

3. I beni immobili compresi nelle saline già in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito, a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni.

4. L'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e tutte le disposizioni di legge che prevedono facoltà di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato la domanda nei termini prescritti, l'Amministrazione ha comunque l'obbligo di provvedere nei confronti degli eredi, disponendo la cessione dell'alloggio, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa.

5. I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità di concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello Stato.

6. All'articolo 28, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, in materia di risorse per la realizzazione del programma per la costruzione, l'ammodernamento o l'acquisto di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, la parola: «banche», ovunque ricorra, è sostituita dalla parola: «imprese».

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 2000

403ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
D'Andrea.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

Il presidente OSSICINI prende atto con rammarico che anche oggi non sussiste il numero legale per procedere all'esame degli argomenti all'ordine del giorno e conseguentemente toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 2000

356ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Danese.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(447) UCCHIELLI ed altri. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(884) CARPINELLI e SCIVOLETTO. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(1423) Luigi CARUSO. – Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica

(1522) MINARDO. – Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(1891) BOSI. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il relatore, senatore VERALDI, sottolinea la necessità di un'ulteriore riunione del Comitato ristretto al fine di poter raggiungere un accordo definitivo in relazione agli emendamenti presentati dal Governo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

(2970) CORTIANA e SARTO. – Disciplina dei voli in zone di montagna

(3175) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disciplina dei voli in zone di montagna

(3821) CONTE ed altri. – Disciplina dei voli a bassa quota in zone di montagna

– e petizione n. 317 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 febbraio scorso.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati al testo unificato dei disegni di legge.

Il relatore, senatore SARTO, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.4-*bis* e 1.5-*bis* e presenta un emendamento 1.3-*bis* volto a sostituire, al comma 1 dell'articolo 1, la parola «assicurare» con le seguenti: «garantire la sicurezza». È invece contrario agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Il sottosegretario DANESE si conforma ai pareri espressi dal relatore e si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 1.3-*bis*.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del numero legale, con separate votazioni sono approvati gli emendamenti 1.1, 1.3-*bis*, 1.4-*bis* e 1.5-*bis*, mentre sono respinti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Viene quindi approvato l'articolo 1 come risultante dalle modifiche accolte.

Si passa all'articolo 2.

Il relatore SARTO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.0 e 2.7 è invece contrario a tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il rappresentante del GOVERNO si conforma al parere espresso dal relatore e si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 2.10.

Dopo che il senatore CASTELLI ha fatto propri e ritirati gli emendamenti 2.5 e 2.6 ed il senatore BESSO CORDERO ha ritirato l'emendamento 2.9, con separate votazioni vengono approvati gli emendamenti 2.0, 2.7 e 2.10, mentre sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, e 2.11.

Viene quindi approvato l'articolo 2 come risultante dalle modifiche accolte.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore DONDEYNAZ ritira l'emendamento 3.1.

Il relatore SARTO esprime parere favorevole agli emendamenti 3.2 e 3.2-*bis*. Si associa il rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 3.2 viene poi approvato con una modifica, suggerita dallo stesso relatore SARTO, con cui si sostituisce la parola «allenamento» con la parola «addestramento».

Viene quindi approvato anche l'emendamento 3.2-*bis*, e dichiarato conseguentemente precluso l'emendamento 3.3.

Viene quindi approvato l'articolo 3 come risultante dalle modifiche accolte. Passando all'articolo 4, il senatore DONDEYNAZ ritira quindi gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, in quanto la materia da essi trattata è già contenuta nel successivo emendamento 7.3.

Dopo che il senatore CASTELLI ha fatto proprio e ritirato l'emendamento 4.8, il relatore SARTO esprime parere contrario sugli emendamenti 4.6 e 4.9, mentre è favorevole sugli emendamenti 4.7, 4.7-*bis* e 4.8-*bis*. Si associa il sottosegretario DANESE.

Con separate votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 4.7, 4.7-*bis* e 4.8-*bis*, mentre sono respinti gli emendamenti 4.6 e 4.9.

Viene quindi approvato l'articolo 4 come risultante dalle modifiche accolte.

Sull'articolo 5, con il parere favorevole del relatore SARTO viene approvato l'emendamento 5.1 del Governo e conseguentemente l'articolo 5 così modificato.

L'emendamento 5.0.1 viene dichiarato decaduto per assenza dei presentatori.

Si passa all'articolo 6. Il relatore SARTO esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 mentre è favorevole agli emendamenti 6.6 e 6.7. Sottolinea, in particolare, la contrarietà sugli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3, rilevando come a suo giudizio il sistema sanzionatorio proposto dal Comitato ristretto appaia adeguato ed equilibrato e quindi non suscettibile di modifiche di tipo riduttivo.

Il sottosegretario DANESE, al contrario, si dichiara favorevole agli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3, ritenendo opportuno ridurre le sanzioni previste nel testo del Comitato ristretto.

Successivamente, il senatore DONDEYNAZ ritira gli emendamenti 6.4 e 6.5 e riformula l'emendamento 6.1 nel senso di sostituire le parole «da lire 4 milioni a lire 8 milioni» con le seguenti «da lire 2 milioni a lire 10 milioni».

Il relatore SARTO apprezza la riformulazione dell'emendamento 6.1 e su questo nuovo testo si pronuncia favorevolmente.

L'emendamento 6.1, così riformulato, viene accolto.

Successivamente, con separate votazioni viene approvato l'emendamento 6.2 mentre è respinto l'emendamento 6.3. Sono poi accolti gli emendamenti 6.6 e 6.7.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore VEDOVATO, il quale comunque auspica che in sede di esame in Assemblea possa essere meglio armonizzato il sistema sanzionatorio di cui al comma 1, viene approvato l'articolo 6 come modificato.

Si passa all'articolo 7. Il senatore DONDEYNAZ ritira gli emendamenti 7.1 e 7.2 e riformula l'emendamento 7.3 sostituendo le parole «avendo presente le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1» con le seguenti «in coerenza con quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1». Il relatore SARTO si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 7.3, come riformulato, pur precisando che, a suo avviso, sarebbe stato preferibile introdurre nel testo una formulazione di tipo più tradizionale, secondo la quale le regioni a statuto speciale e le province autonome avrebbero dovuto applicare la presente legge secondo le norme dei rispettivi statuti. Egli, peraltro, già in sede di esame in Comitato ristretto, aveva ritenuto di poter accedere alle istanze pervenute dalle parti interessate e che poi avevano portato alla formulazione dell'articolo 7 del testo del Comitato medesimo.

Con il parere favorevole anche del sottosegretario DANESE, l'emendamento 7.3 viene posto ai voti ed approvato.

La Commissione conviene quindi di conferire al testo il seguente titolo: «Disciplina dei voli in zone di montagna».

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CASTELLI, la Commissione conferisce mandato al relatore di riferire in Assemblea in termini favorevoli all'approvazione del testo unificato dei disegni di legge

nn. 2970, 3175 3821 da essa proposto, con assorbimento della petizione n. 317 e con il titolo testè riportato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, 2 marzo, alle ore 15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

**EMENDAMENTI PRESENTATI AL TESTO UNIFICATO
DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2970, 3175 e 3821**

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «a bassa quota» inserire le parole: «, il decollo».

1.1

LAURO, TERRACINI

Al comma 1, dopo le parole: «apparecchi ultraleggeri» sopprimere le parole: «a motore».

1.2

LAURO, TERRACINI

Al comma 1, sopprimere la parte successiva alle parole: «e nelle riserve naturali».

1.3

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 1, sopprimere dalle parole: «derivanti da possibili» fino alla fine del comma.

1.4

LAURO, TERRACINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « La presente disciplina non si applica inoltre nei confronti delle procedure IFR pubblicate di arrivo e di partenza e nei confronti delle rotte VFR pubblicate.».

1.4-bis

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

1.5

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. La disciplina concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 518 e alle relative norme di attuazione, è soggetta alle limitazioni della presente legge.».

1.5-bis

IL GOVERNO

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge riguarda il sorvolo, il decollo e l'atterraggio su aviosuperfici munite di segnaletica e non, in zone di montagna, situate a quota superiore ai 1500 metri sul livello del mare nelle regioni alpine, ed a quote superiori ai 1000 metri sul livello del mare nell'Appennino e nelle isole.».

2.0

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «1500 metri sul livello del mare» aggiungere le seguenti: «e comunque non inferiore alla quota media della regione interessata».

2.1

DONDEYNAZ

Al comma 1, sostituire le parole: «a quote superiori a 1500 metri» con le seguenti: «a quote superiori a 1750 metri».

2.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 1, sostituire le parole: «1500» con le parole: «1000».

2.3

TERRACINI

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «e nelle isole».

2.4

LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'atterraggio e il decollo di elicotteri nelle zone di montagna di cui al comma 1 possono avvenire solo su aeroporti, aviosuperfici, eliporti ed elisuperfici.

1-ter. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire per aeroporti, aviosuperfici, eliporti ed elisuperfici situati nelle zone di montagna di cui al comma 1 percorsi obbligati per le procedure di decollo, avvicinamento ed atterraggio.

2.5

SPERONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È vietato il sorvolo a quota inferiore ai cinquecento metri dal suolo nelle zone di montagna di cui al comma 1, salvo che per le procedure di decollo, avvicinamento ed atterraggio interessanti aeroporti, aviosuperfici, eliporti ed elisuperfici e salvo che esso si renda necessario per cause meteorologiche, al fine di consentire il rispetto delle condizioni di visibilità e di separazione dalle nubi previste dalle norme aeronautiche, o per non superare limitazioni di quota imposte dalle autorità aeronautiche o per motivi di sicurezza.

2.6

SPERONI

Al comma 2, sostituire le parole: «il decollo, l'atterraggio e il sorvolo a quota inferiore a metri 500 dal suolo» con le altre «il sorvolo a quota inferiori a metri 500 dal suolo, il decollo e l'atterraggio».

2.7

TERRACINI

Al comma 2, sostituire le parole: «metri 500» con le seguenti: «metri 250».

2.8

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I divieti di cui al comma 2 non si applicano nei casi di emergenza. Il sorvolo a quote inferiori a metri 500 dal suolo, nelle zone di montagna di cui al comma 1, è consentito anche quando sia imposto da esigenze metereologiche».

2.9

BESSO CORDERO, IULIANO

*Al comma 3, dopo la parola: «emergenza» aggiungere le seguenti:
«, ivi compresi eventi meteorologici che impediscano la visibilità.»*

2.10

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli apparecchi ultraleggeri debbono sorvolare le zone di montagna di cui al comma 1 alla quota massima loro consentita dall'articolo 6 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404».

2.11

BESSO CORDERO, IULIANO

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente lettera:

«a) ai mezzi impegnati in operazioni di soccorso, di polizia, di spegnimento di incendi, di compiti di istituto dei corpi forestali e del servizio di protezione civile».

3.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Ai mezzi impegnati in operazioni di soccorso e di allenamento al soccorso, se iscritti nei Registri regionali di Protezione civile».

3.2

BESSO CORDERO, IULIANO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'eventuale sorvolo, decollo e atterraggio in parchi e riserve naturali nazionali e regionali per l'effettuazione di esercitazioni da parte di aeromobili adibiti ai servizi di cui al comma 1, debbono essere autorizzati, in applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di volta in volta dagli enti gestori del parco o della riserva.».

3.2-bis

IL GOVERNO

Al comma 2, sopprimere le parole: «di volta in volta».

3.3

DONDEYNAZ

Art. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole: «di volta in volta».

4.1

DONDEYNAZ

Al comma 1, sopprimere le parole: «e delle province autonome».

4.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 2, sopprimere le parole: «e delle province autonome».

4.3

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 3, sopprimere le parole: «e delle province autonome».

4.4

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 4, sopprimere le parole: «e delle province autonome».

4.5

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 4, sopprimere le parole: «qualora i manufatti in questione non siano raggiungibili con altri mezzi a motore».

4.6 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 4, dopo le parole: «mezzi a motore» aggiungere le seguenti: «adatti all'effettuazione dei lavori».

4.7 DONDEYNAZ

Sostituire i commi 5 e 7 con il seguente:

«5. Le autorizzazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono rilasciate esclusivamente a soggetti muniti di regolare licenza per l'esercizio di servizi di lavoro aereo e di scuola di pilotaggio di cui all'articolo 788 del codice della navigazione e possono stabilire specifiche limitazioni per quanto riguarda le rotte, le quote e la frequenza dei voli giornalieri.».

4.7-bis IL GOVERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le Regioni e le Province autonome possono altresì concedere autorizzazioni in deroga ai divieti di cui all'articolo 1 per consentire l'addestramento ed il mantenimento dei livelli minimi di allenamento alle scuole ed ai piloti iscritti alle apposite liste di abilitati al volo in montagna.».

4.8 SPERONI

Al comma 6, vengono soppresse le seguenti parole: «di cui ai commi 1 e 2».

4.8-bis IL GOVERNO

Al comma 6, sopprimere le parole: «di volta in volta».

4.9 DONDEYNAZ

Art. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Il personale di cui al comma 1, accertata la violazione di quanto disposto dalla presente legge, redige un rapporto da inviare, a cura del dirigente dell'ufficio da cui il personale dipende, all'Ente nazionale per l'aviazione civile.

1-ter. L'Ente nazionale per l'aviazione civile, ricevuto il rapporto, provvede ai sensi dell'articolo 6, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.».

5.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Apertura al traffico civile di aeroporti militari)

1. Gli aeroporti militari, per lo più inutilizzati, situati nelle località turistiche alpine, possono essere aperti al traffico civile, anche al fine di garantire lo sviluppo turistico delle predette zone.».

5.0.1

LAURO, TERRACINI

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «di una somma da lire 4 milioni a lire 8 milioni nonché» con le seguenti: «da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 nonché in caso di recidiva».

6.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 1, sostituire le parole: «da uno a tre anni» con le seguenti: «da un mese a sei mesi».

6.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 1, sostituire le parole: «da quattro mesi ad un anno» con le seguenti: «da 15 giorni a 2 mesi».

6.3 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 1, sopprimere le parole: «Nei casi di gravi e ripetute infrazioni è applicabile la revoca delle licenze per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo, lavoro aereo e scuola di pilotaggio e della licenza di pilota o dell'attestato».

6.4 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 3.

6.5 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«5. I proventi delle sanzioni previste ai commi 1 e 2 costituiscono entrate dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250».

6.6 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Sono fatte salve le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.».

6.7 IL GOVERNO

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «più restrittive a quelle della presente legge adottate dalle regioni e dalle province autonome» con le seguenti: «di legge delle Regioni a statuto ordinario».

7.1 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le quali regolano con proprie norme la materia di cui alla presente legge».

7.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «Le Regioni a statuto speciale e le province Autonome di Trento e Bolzano regolamentano con propria legislazione la materia di cui alla presente legge, avendo presente le finalità di cui al comma 1, dell'articolo1».

conseguentemente

all'articolo 4 al comma 1 sopprimere le parole: «e delle province autonome»;

al comma 2 sopprimere le parole: «e dalle province autonome»;

al comma 3 sopprimere le parole: «e le province autonome»;

al comma 4 sopprimere le parole: «e le province autonome».

7.3

DONDEYNAZ

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 2000

328ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CORTIANA

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Di Nardo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4457) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono stati illustrati tutti gli emendamenti fino all'emendamento 1.40, nonché gli emendamenti 1.83 e 1.91 del senatore Minardo, precisando che il fascicolo di emendamenti è stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Il senatore BIANCO illustra quindi l'emendamento 1.41 (volto ad introdurre disposizioni che alcune regioni hanno già previsto o formalizzato, relativamente ai casi di non utilizzo della quota almeno per il 70 per cento).

Viene dato quindi per illustrato l'emendamento 1.43, mentre il senatore ANTOLINI dà per illustrati gli emendamenti 1.44 e 1.45.

Il senatore BIANCO illustra l'emendamento 1.42 (volto a sopprimere i primi tre periodi del comma 3 che possono configurare situazioni elusive a comportamenti prescritti).

Il senatore PREDA dà per illustrati gli emendamenti 1.46 (volto a prevedere una più chiara formulazione della disposizione) e 1.49 (volto ad evitare che sussistano delle quote non utilizzate, preannunciando al riguardo una ipotesi di riformulazione parziale delle parole: «la quale provvede»).

Il senatore RECCIA illustra l'emendamento 1.47, segnalando al riguardo le difficoltà in cui versa il mondo dei produttori, per il sovrapporsi di una serie complessa di scadenze a carico dei produttori medesimi: chiede pertanto al Rappresentante del Governo di fornire tempestivamente un quadro riassuntivo delle varie scadenze legislativamente previste attinenti alla gestione del sistema delle quote latte.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 1.48 e 1.48-*bis*.

Il senatore PREDA illustra l'emendamento 1.50 e il senatore ANTO-LINI dà per illustrati gli emendamenti 1.51 e 1.52.

Il senatore PREDA illustra quindi l'emendamento 1.53 (volto a prevedere una scadenza a regime per l'effettuazione della compensazione nazionale); l'emendamento 1.61 (volto a prevedere norme di garanzia); l'emendamento 1.63 (inteso ugualmente a rafforzare le garanzie già previste) e l'emendamento 1.62 (volto a prevedere maggiori garanzie per la riscossione del prelievo supplementare): propone inoltre di inserire, a tale emendamento 1.62, dopo le parole: «in luogo della» la parola: «materiale», sottolineando infine l'esigenza di effettuare una ulteriore riflessione sulle associazioni dei produttori di latte, segnalando la carenza, in linea generale, di una normativa sulle associazioni di prodotto.

Viene dato quindi per illustrato l'emendamento 1.54.

Il senatore RECCIA illustra quindi l'emendamento 1.55 (volto a porre fine ad una serie di ambiguità), ricordando la grave insoddisfazione dei produttori di latte che, anche a seguito delle disfunzioni nella gestione dell'AIMA, hanno dovuto pagare il prelievo supplementare.

Il senatore BETTAMIO illustra gli emendamenti 1.56 (volto a tutelare i produttori) e 1.60 (richiamandosi alla illustrazione svolta dal senatore Preda in ordine all'emendamento 1.61 di identico tenore).

Il senatore BIANCO illustra l'emendamento 1.57 (volto a prevedere una migliore definizione in relazione ai casi di mancato versamento), ricordando quelle cooperative di produttori – cui ha fatto di recente riferimento un articolo di stampa – che vengono perseguite per non avere versato una trattenuta, cui ritengono di non essere tenute alla luce di sentenze giurisdizionali. Illustra quindi gli emendamenti 1.58 e 1.59 (volti a prevedere, in subordine, più congrue formulazioni del testo).

Illustra quindi l'emendamento 1.64 (volto ad evitare che si attivi nuovamente il mercato delle quote di carta, i cui effetti distorsivi sono stati evidenziati anche nella relazione conclusiva licenziata dalla Commissione ministeriale Lecca), nonché l'emendamento 1.71 (subordinato al precedente).

Dopo che il senatore ANTOLINI ha dato per illustrato l'emendamento 1.66, sono dati per illustrati gli emendamenti 1.65, 1.68, 1.68-*bis*, 1.69, 1.70, 1.72, 1.73, 1.74 e 1.77.

Il senatore BEDIN illustra l'emendamento 1.67 (volto all'obiettivo di far considerare validi i movimenti di quota, per la parte di quota non utilizzata dal cedente, tenuto conto che i produttori sono stati spinti a regolarizzare le produzioni stipulando a tal fine numerosissimi contratti); dà quindi per illustrato, dopo avervi aggiunto la propria firma, l'emendamento 1.78.

Il senatore RECCIA illustra poi l'emendamento 1.75 (volto a prevedere scadenze più precise e congrue per la stipulazione dei contratti).

Il senatore BETTAMIO dà per illustrato l'emendamento 1.75-*bis* (richiamandosi alle motivazioni esposte dal senatore Reccia in ordine all'emendamento 1.75 di identico tenore).

Il senatore PREDÀ dà per illustrato l'emendamento 1.76 (volto a prevedere forme di garanzia per assicurare la validità dei contratti).

Vengono quindi dati per illustrati gli emendamenti 1.79, 1.90 e 1.93, mentre il senatore ANTOLINI dà per illustrato l'emendamento 1.80.

Il senatore PREDÀ dà per illustrato l'emendamento 1.81 e illustra l'emendamento 1.82 (volto a omogeneizzare le procedure di gestione).

Il senatore RECCIA illustra poi l'emendamento 1.84 (volto a prevedere termini precisi per l'eventuale restituzione, da parte dell'AIMA, del prelievo).

Il senatore BETTAMIO illustra l'emendamento 1.85 (di identico tenore all'emendamento 1.84).

Il senatore BIANCO illustra l'emendamento 1.86 (volto a prevedere meccanismi di ripristino della liquidità per i produttori, richiamando la difficoltà ad eliminare «l'ingessatura» del vigente sistema delle quote). Illustra quindi gli emendamenti 1.87, 1.88 e 1.89 (volti a prevedere, secondo una formulazione a scalare, la percentuale di quota che affluisce alla riserva regionale, nel caso di cessione, totale o parziale di quote, senza alienazione dell'azienda agricola).

I senatori RECCIA, BETTAMIO e BIANCO danno rispettivamente per illustrati gli emendamenti 1.92, 1.94 e 1.95 (tutti di identico tenore), mentre il senatore PREDÀ dà per illustrato anche l'emendamento 1.96, in ordine al quale il presidente CORTIANA invita a prevedere una riformulazione della parte relativa all'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Il senatore PREDÀ precisa di volere mantenere ferma la attuale formulazione, alla luce dell'esigenza di valorizzare al massimo la fase dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, riservandosi comunque un'ulteriore riflessione al riguardo; illustra altresì l'emendamento 1.97, volto a prevedere forme di restituzione a favore dei singoli produttori.

Il senatore BEDIN illustra quindi l'emendamento 1.98 (ricordando come l'AIMA abbia in passato impiegato molto tempo per aggiornare il tasso di tenore medio nazionale di grasso di riferimento nel latte), nonché l'emendamento 1.99 (volto a valorizzare il prodotto di qualità, aumentando il limite, ormai anacronistico, di trenta tonnellate annuo per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, previsto nella disposizione citata).

Il presidente CORTIANA informa che sono pervenuti i prescritti pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione, precisando che la Commissione bilancio, per quanto di propria competenza, ha espresso parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.51, 1.52, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.90 e 1.97, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sugli emendamenti 1.48-bis e 1.79, per i quali il parere è contrario.

Precisa ulteriormente che il parere della 1ª Commissione è non ostativo, con osservazioni, sugli emendamenti 1.25, 1.26, 1.27, 1.43, 1.44, 1.48, 1.55, 1.56, 1.77, 1.78, 1.83, 1.86, 1.88, 1.89 e 1.96, mentre la Commissione ha formulato parere contrario sugli emendamenti 1.28, 1.28-bis, 1.64 e 1.65.

Precisa infine che la 2ª Commissione, per quanto di propria competenza, ha espresso parere di nulla osta sugli emendamenti 1.92, 1.93, 1.94 e 1.95 con talune osservazioni.

Il presidente Cortiana invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sull'ordine del giorno n. 0/4457/1/9, dato già per illustrato nella seduta di ieri (che propone comunque di continuare ad accantonare), nonché sugli emendamenti presentati.

Conviene la Commissione.

Il relatore PIATTI, espresso parere contrario sull'ordine del giorno n. 1 – sul quale anche il RAPPRESENTANTE del Governo formula un parere contrario – esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.1 (in quanto la riserva nazionale è prevista a livello comunitario), nonché sull'emendamento 1.2 e sugli emendamenti 1.100 e 1.101 (in quanto alte-

rerebbero l'equilibrio nella ripartizione delle quote aggiuntive previsto nel decreto).

In ordine all'emendamento 1.3, come pure all'emendamento 1.4, sottolinea che si tratta di proposte da valutare con grande attenzione, in quanto – ove accolte – potrebbero inficiare l'attribuzione agevolata di quote ai giovani produttori: alla luce di tali considerazioni, invita i presentatori al ritiro, altrimenti formula un parere contrario. Espresso un parere favorevole sull'emendamento 1.6, formula un parere contrario sugli emendamenti 1.5 e 1.7.

Il presidente CORTIANA, tenuto conto del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA RICHIESTA IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DECRETO MINISTERIALE DI RIPARTO DELLE SOMME DA ASSEGNARE AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI (N. 632)

Il sottosegretario DI NARDO consegna alla Commissione la documentazione aggiuntiva, richiesta nella seduta di ieri, in ordine all'esame dello schema di decreto ministeriale di riparto delle somme da assegnare ad enti, istituti ed associazioni (n. 632).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 2000

293ª Seduta

Presidenza del Presidente
CAPONI

La seduta inizia alle ore 16,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul riassetto del mercato del gas

Il presidente CAPONI comunica che è stato assegnato alla Commissione lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas, su cui dovrà essere reso un parere entro il 23 aprile. Al fine di approfondire i diversi aspetti e le implicazioni derivanti dalle norme proposte, considera opportuno che la Commissione svolga una indagine conoscitiva sul riassetto del mercato del gas. Propone, al riguardo, di procedere alle audizioni dei rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dell'ENEL S.p.A., dell'EDISON S.p.A., delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL, del Consiglio Nazionale consumatori ed utenti, della CISPEL-Federgasacqua, della GAS-IT e del gruppo ENI.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE propone di integrare la proposta del Presidente prevedendo l'audizione anche dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e dell'artigianato.

Il presidente CAPONI accoglie la richiesta del senatore Sella di Monteluce e propone di procedere all'audizione anche dei rappresentanti della Confindustria, della Confapi, della Confartigianato, della CNA e della CASA.

La Commissione accoglie, infine, la proposta formulata dal Presidente in ordine allo svolgimento di una indagine conoscitiva sul riassetto del mercato del gas secondo le modalità indicate.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 2000

430ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLE MODALITÀ DI DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N.4469

Il senatore MULAS, con riferimento alla discussione del disegno di legge n. 4469, in materia di valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva nelle gare di appalto, il cui avvio è previsto per la seduta odierna, ricorda preliminarmente come il Gruppo di Alleanza Nazionale abbia manifestato in linea generale un chiaro orientamento nel senso dell'opportunità che la trattazione dei disegni di legge concernenti questioni di particolare rilievo, come quello in esame, avvenga in sede referente.

Tuttavia, trattandosi di misure meritevoli di speciale attenzione sotto il profilo sociale, la sua parte politica non si oppone a che la discussione abbia corso nella prevista sede deliberante. È però necessario che sia richiesta alla Presidenza del Senato una riassegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite 8ª e 11ª, in ragione della rilevanza delle implicazioni che presenta la normativa in questione per il settore dei lavori pubblici.

Il PRESIDENTE fa presente che l'8ª Commissione permanente, come anche la 1ª e la Giunta per gli affari delle Comunità europee, sono già chiamate a pronunciarsi sul disegno di legge in sede consultiva. Ricorda inoltre come il testo la cui discussione la Commissione si accinge ad iniziare riproduca sostanzialmente disposizioni introdotte nel disegno di legge n. 3512, concernente la posizione del socio lavoratore, già approvato in sede referente dalla Commissione lavoro del Senato, con l'accoglimento

di proposte emendative presentate da numerosi senatori, anche dell'opposizione.

Il senatore MULAS ribadisce la sua richiesta di segnalare alla Presidenza del Senato l'opportunità di una nuova assegnazione del disegno di legge n. 4469 alle Commissioni riunite 8ª e 11ª, anche al fine di evitare che nel prosieguo dell'*iter* legislativo possano insorgere difficoltà, con conseguenti effetti negativi sui tempi di approvazione, che si augura possano invece essere rapidi.

Il senatore ZANOLETTI si associa alla richiesta di promuovere una riassegnazione del disegno di legge in questione, così da consentirne la discussione da parte delle Commissioni riunite 8ª e 11ª, dichiarando peraltro di condividere l'impianto del provvedimento e di essere favorevole al mantenimento della sede deliberante.

Il senatore DUVA rileva come l'auspicio espresso da parte dei senatori Mulas e Zanoletti per una conclusione rapida dell'*iter* legislativo, sia contraddittorio con la soluzione prospettata dagli stessi senatori di una discussione da parte delle Commissioni riunite 8ª e 11ª, che determinerebbe inevitabilmente un consistente allungamento dei tempi per l'approvazione definitiva. Si dichiara quindi favorevole al mantenimento dell'attuale assegnazione, pur concordando sull'importanza dei profili di competenza dell'8ª Commissione permanente, la quale potrà comunque contribuire alla discussione attraverso l'espressione del proprio parere.

Il senatore PELELLA rileva come il disegno di legge n. 4469 presenti profili di competenza altrettanto rilevanti, rispetto a quelli ravvisabili nei confronti dell'8ª, anche nei riguardi della 1ª Commissione permanente. Non va infatti dimenticata la problematica degli appalti di servizi, anche alla luce dei frequenti casi di aggiudicazione di appalti per conto degli enti locali a favore di ditte che applicano abnormi ribassi riservandosi di non applicare i minimi retributivi contrattuali. Non appare pertanto fondata la richiesta di promuovere una riassegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite 8ª e 11ª.

In conclusione, esprime l'auspicio che sia evitato il ricorso ad espedienti dilatori rispetto ad una normativa che tende a garantire un maggiore rispetto dei diritti dei lavoratori sotto il profilo della regolarità contributiva e della sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Il senatore MONTAGNINO osserva in primo luogo come l'ambito degli appalti oggetto della normativa in considerazione non è circoscritto alle sole opere pubbliche, ma si estende anche alla fornitura di servizi. Si tratta di individuare meccanismi idonei ad evitare che risultino premiate le offerte anomale, con pregiudizio per i diritti dei lavoratori, ma anche per le imprese in regola con gli obblighi di legge, che si trovano attualmente esposte a forme di concorrenza sleale, senza dimenticare le inevitabili ri-

percussioni negative per le pubbliche amministrazioni nel caso di appalti aggiudicati a seguito di offerte anomale.

Per le ragioni esposte, non sono fondati i rilievi critici sollevati rispetto alla scelta di assegnare esclusivamente alla 11ª Commissione lavoro la discussione del disegno di legge.

Il senatore LAURO ricorda come il Gruppo di Forza Italia abbia manifestato a suo tempo un orientamento contrario, in linea generale, all'assegnazione dei disegni di legge alle Commissioni in sede deliberante. Tuttavia, in considerazione anche dell'orientamento espresso dalle altre componenti politiche dello schieramento di opposizione, preannuncia che non chiederà la rimessione del disegno di legge n. 4469 all'Assemblea nel caso in cui trovasse accoglimento la proposta avanzata dal senatore Mulas nel senso di promuovere una riassegnazione da parte della Presidenza del Senato del disegno di legge, mantenendo l'attuale sede deliberante, alle Commissioni riunite 8ª e 11ª.

Il PRESIDENTE rileva in primo luogo come l'esercizio della facoltà di chiedere la rimessione all'Assemblea di un disegno di legge assegnato alla sede deliberante sia del tutto indipendente rispetto all'altra questione prospettata, relativa all'opportunità, o meno, che la trattazione abbia luogo ad opera delle Commissioni riunite 8ª e 11ª. A tale riguardo, osserva come le esperienze pregresse dimostrino che la discussione di disegni di legge, allorché ha luogo davanti a Commissioni riunite, subisce, di regola, un forte rallentamento. In considerazione di ciò, e tenuto conto della sottolineatura emersa dal dibattito della rilevanza dei profili di competenza dell'8ª Commissione permanente, la soluzione preferibile sembra essere quella del mantenimento dell'attuale assegnazione, con l'intesa che prima di pronunciarsi sull'articolato si attenda comunque l'espressione del parere della stessa Commissione lavori pubblici.

Il senatore MULAS, nel ribadire le sue valutazioni circa la rilevanza dei profili di competenza dell'8ª Commissione permanente, manifesta rammarico per la chiusura con la quale è stata finora considerata la proposta da lui avanzata, che pure consentirebbe di pervenire in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento, una volta effettuati i necessari approfondimenti.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione della proposta avanzata dal senatore Mulas di chiedere alla Presidenza del Senato che la discussione, sempre in sede deliberante, del disegno di legge n. 4469 abbia luogo ad opera delle Commissioni riunite 8ª e 11ª.

Il senatore LAURO dichiara, a nome del Gruppo di Forza Italia, il proprio voto favorevole alla proposta testé richiamata dal Presidente, preannunciando che, ove questa venisse respinta, sarebbe sua cura pro-

muovere la raccolta delle firme necessarie per chiedere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

Il senatore MONTAGNINO annuncia, a nome del Gruppo del Partito popolare italiano, il proprio voto contrario alla proposta del senatore Mulas.

Il senatore MULAS chiede la verifica del numero legale.

Il PRESIDENTE, nel rilevare come la richiesta di verifica del numero legale testé avanzata dal senatore Mulas, accompagnata dall'uscita dall'Aula di due senatori dell'opposizione, non rappresenti un contributo apprezzabile ai fini del buon andamento dei lavori della Commissione, comunica che, nella presente fase della seduta, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti della Commissione.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di chiedere alla Presidenza del Senato la riassegnazione, sempre in sede deliberante, del disegno di legge n. 4469 alle Commissioni riunite 8ª e 11ª è respinta.

IN SEDE DELIBERANTE

(4469) Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente SMURAGLIA, ricordando come il disegno di legge, nel suo articolo unico, riproduca sostanzialmente una disposizione introdotta nel disegno di legge n. 3512, recante «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore» – da tempo adottato dalla Commissione lavoro del Senato – con l'accoglimento di proposte emendative presentate da alcuni senatori, anche dell'opposizione.

Alla stregua di quanto riportato nella relazione che accompagna il disegno di legge, il Governo ha ritenuto preferibile promuovere un'apposita e specifica iniziativa legislativa al fine di agevolare la più rapida approvazione da parte del Parlamento di misure dirette ad assoggettare gli enti aggiudicatori all'obbligo di considerare fra gli elementi di quantificazione del valore dell'appalto il costo della manodopera calcolato sulla base della contrattazione collettiva. Tale iniziativa costituisce attuazione degli impegni presi dal Governo in sede di adozione del «Patto sociale per lo sviluppo dell'occupazione» in relazione alla disciplina del mercato degli appalti pubblici, con l'intento di evitare quei fenomeni distorsivi della concorrenza derivanti dall'applicazione del criterio del «massimo ribasso». Rispetto al testo dell'articolo 4 del disegno di legge n. 3512 già adottato dalla Commissione lavoro del Senato, l'articolo unico del disegno di legge

in discussione presenta alcune differenziazioni, sulle quali sarà opportuno concentrare l'attenzione della Commissione.

In primo luogo, il disegno di legge n. 4469 ha una formulazione meno connotata in senso imperativo rispetto all'articolo 4 del disegno di legge n. 3512. Inoltre, non è chiaro se, fra i fattori che dovranno essere presi in considerazione, vi siano anche i costi specificamente inerenti alla sicurezza del lavoro. Al riguardo, si potrebbe in effetti fare riferimento alle indicazioni contenute nella legge n. 415 del 1998 – cosiddetta legge «Merloni-ter» – e nel decreto legislativo n. 494 del 1996, e successive modificazioni, alla stregua delle quali vanno evidenziati i costi relativi alla sicurezza. Occorrerà comunque valutare se tali previsioni siano di per sé sufficienti, o non sia invece opportuno introdurre nell'ambito del disegno di legge un esplicito richiamo. Andrà inoltre approfondito se le previsioni del disegno di legge tendono a contrastare, secondo il richiamo contenuto nella relazione, il fenomeno delle offerte al massimo ribasso o unicamente ad evidenziare gli elementi di costo necessari per esprimere un giudizio sulle cosiddette offerte anomale.

In conclusione, fa presente che, considerata la rilevanza dei profili attinenti alla competenza delle Commissioni assegnatarie del disegno di legge in sede consultiva, potrà risultare opportuno attendere l'effettiva espressione di tali pareri prima della conclusione della trattazione, anche nell'eventualità che venga richiesta il trasferimento alla sede referente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che è stata richiesta da parte della CONFIN-DUSTRIA un'audizione in vista dell'esame del disegno di legge n. 4413 sulla riforma del collocamento. Ritiene peraltro opportuno che tale audizione, ove la Commissione ritenga di accogliere la richiesta, sia accompagnata da quelle dei sindacati confederali CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL.

Propone inoltre di affidare al relatore, sul disegno di legge n. 4413, senatore Montagnino, il compito di effettuare le audizioni secondo modalità idonee a garantire la possibilità della partecipazione di tutti i senatori interessati.

I senatori LAURO e MONTAGNINO dichiarano di concordare con le proposte del Presidente, sulle quali conviene infine la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 2000

308ª Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – *Norme a tutela dell'embrione umano*

(217) SALVATO. – *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

(546) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(742) LAVAGNINI. – *Norme a tutela dell'embrione umano*

(743) LAVAGNINI. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(783) MAZZUCA. – *Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*

(1154) BUCCIARELLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(1570) PERUZZOTTI ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2067) TOMASSINI ed altri. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(2210) FOLLONI ed altri. – *Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano*

(2350) SERENA. – *Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*

(2433) ASCIUTTI ed altri. – *Tutela degli embrioni*

(2963) Lino DIANA ed altri. – *Fecondazione medicalmente assistita*

(3276) SERENA. – *Norme per la procreazione medicalmente assistita*

(3381) *DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) *CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Tersio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio 2000.

Il presidente CARELLA riferisce alla Commissione le decisioni dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi in ordine all'organizzazione del proseguimento dell'esame sui disegni di legge in titolo. A tale proposito egli fa presente che, a seguito della decisione della Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari di iscrivere i disegni di legge n. 4048 e connessi all'ordine del giorno dell'Assemblea della seduta pomeridiana di giovedì 9 marzo, il Presidente del Senato gli ha inviato una lettera nella quale si invita la Commissione Igiene e Sanità a concludere l'esame del provvedimento entro il termine predetto.

Poiché sino ad ora la Commissione ha proseguito nell'illustrazione degli emendamenti rinviandone la votazione dopo l'acquisizione del parere della Commissione Affari Costituzionali e della Commissione Giustizia, l'Ufficio di Presidenza allargato, su sua proposta, ha deliberato di concludere l'illustrazione nella seduta odierna, di sconvocare la seduta già prevista per le ore 8,30 di domani mattina e di dedicare alla votazione degli emendamenti le sedute pomeridiane di martedì 7 e mercoledì 8, più un'eventuale seduta notturna, sempre mercoledì 8 marzo, ove questa risultasse necessaria.

La senatrice SALVATO esprime in primo luogo la sua più viva deplorazione per la decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari di forzare i tempi dell'esame del disegno di legge, decisione adottata sulla spinta emotiva della recente decisione del Tribunale di Roma in materia di maternità surrogata.

Ella comprende la preoccupazione del presidente Carella e dell'Ufficio di Presidenza di terminare l'esame in Commissione prima della data fissata dalla Conferenza per la discussione in Assemblea. Tuttavia va osservato che il calendario proposto dall'Ufficio di Presidenza coincide con l'assise Internazionale sulla condizione femminile che si svolgerà a Napoli, alla quale dovrebbero partecipare tutte le senatrici anche rispondendo ad uno specifico invito rivolto dallo stesso Presidente Mancino; lei stessa in particolare è relatrice a tale convegno. È estremamente grave che proprio alla fase finale e decisiva dell'esame in Commissione di un provve-

dimento, certamente di interesse generale, ma che riguarda soprattutto i diritti e le aspirazioni delle donne, sia resa impossibile la partecipazione delle senatrici.

Concordano le senatrici DANIELE GALDI e BERNASCONI.

Il presidente CARELLA condivide le valutazioni critiche formulate dalle senatrici Salvato, Daniele Galdi e Bernasconi. Tuttavia, in qualità di presidente e di relatore, egli non può che prendere atto della decisione assunta dai presidenti dei Gruppi ed adoperarsi per concludere l'esame nei termini indicati dalla Conferenza.

Concorda il senatore CAMPUS il quale ritiene che, ferma restando la correttezza della conduzione dei lavori da parte del presidente Carella, non si può certo affermare che il dibattito sia stato strozzato, dal momento che la data decisa dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi è di due mesi successiva a quella che lo stesso organo aveva originariamente proposto nello scorso novembre.

La senatrice SALVATO ritiene che in ogni caso sarebbe possibile, convocando la Commissione nel prossimo fine settimana, evitare la sovrapposizione dei lavori della Commissione e della Conferenza di Napoli.

Il senatore DI ORIO fa presente come egli stesso, nel corso dell'Ufficio di Presidenza, abbia sollevato il problema indicato dalla senatrice Salvato. Egli ritiene comunque che, senza pensare a calendari di lavori improponibili, l'esame possa essere concluso utilmente nel termine fissato dalla Conferenza se, ritirata gran parte degli oltre mille emendamenti presentati, la discussione si concentrerà su pochi punti qualificanti. In tal modo si potrà offrire un contributo concreto e positivo per uscire dall'attuale stato di carenza normativa, evidenziato dalla sentenza del tribunale di Roma.

Il senatore TOMASSINI condivide il calendario dei lavori approvato dell'Ufficio di Presidenza allargato e giudica inopportuno tentare di imprimere, senza risultati apprezzabili, un andamento parossistico ai lavori della Commissione. Qualora risultasse eccessivamente problematico procedere all'esame degli emendamenti, a suo parere sarebbe opportuno ritirarli in modo che, svolte le dichiarazioni di voto, si possa approvare il mandato al relatore e trasferire il confronto in Assemblea.

La senatrice Carla CASTELLANI non condivide le valutazioni espresse dalla senatrice Salvato. A suo parere, infatti, l'anticipata iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea del dibattito sulla riproduzione assistita non può essere valutata alla stregua di un cedimento alle suggestioni mediatiche, ma deve essere considerata come un segno della volontà del Parlamento di porre fine all'inaccettabile stato di carenza normativa

testimoniato dalla sentenza in materia di maternità surrogata. Ella ritiene infine che proprio un impegno al fine di approvare rapidamente il testo in esame rappresenti un segnale importante di sensibilità nei confronti delle problematiche femminili.

Dopo un intervento del senatore DE ANNA che auspica il ritiro degli emendamenti a carattere meramente ostruzionistico, il senatore CÒ esprime una severa critica alla decisione della Presidenza del Senato di accelerare l'*iter* dell'esame del provvedimento in titolo. In proposito egli osserva che la recente sentenza del Tribunale civile di Roma che ha ammesso l'esecuzione di una procedura di maternità surrogata - sentenza che egli non vuole in questa sede difendere, e di cui riconosce peraltro la difficoltà di esecuzione *de jure condito* - rappresenta un tipico caso di surrogazione da parte della magistratura all'annosa inerzia del legislatore, alla quale si risponde con una immediata accelerazione dell'*iter* legislativo, che appare diretta a coartare la libertà del Parlamento, chiamato a un intervento evidentemente inteso a censurare la decisione del giudice.

Il presidente CARELLA, preso atto delle posizioni espresse dagli oratori e del prevalente consenso intorno alla decisione dell'Ufficio di Presidenza, ricorda che a conclusione della precedente seduta erano stati illustrati gli emendamenti della senatrice Salvato e del senatore Cò all'articolo 13. Avverte pertanto che si passerà all'esame dei restanti emendamenti al predetto articolo (gli emendamenti sono pubblicati in allegato alla seduta del 22 febbraio scorso).

La senatrice BERNASCONI illustra gli emendamenti 13.20 e 13.44.

Il primo emendamento è diretto a sopprimere la limitazione degli interventi possibili sull'embrione prevista dalla lettera b) del comma 3.

In proposito ella fa presente come la limitazione di tali interventi a quelli unicamente aventi finalità diagnostiche e terapeutiche per l'embrione stesso è destinata da un lato a rendere meno efficaci le tecniche di procreazione medicalmente assistita, data l'impossibilità di selezionare gli embrioni che hanno un'effettiva possibilità di svilupparsi, e dall'altro a impedire un contenimento del ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza che, a norma della legge n. 194 del 1978, è possibile in caso di feto malformato o portatore di gravi malattie.

L'emendamento 13.44, poi, è diretto a sopprimere la limitazione a tre degli embrioni che possono essere prodotti, disposizione questa che comporta, come è stato ampiamente argomentato dagli operatori ascoltati dall'Ufficio di Presidenza, una forte riduzione delle possibilità di successo delle tecniche, e quindi un inopportuno aumento delle iperstimolazioni ovariche cui devono essere sottoposte le pazienti.

Il senatore CAMERINI illustra l'emendamento 13.30 che intende dare una soluzione più razionale alla disciplina della crioconservazione

degli embrioni che, così come formulata, rappresenta uno dei punti più illogici del testo in esame, in quanto si mette l'operatore che per ragioni mediche non possa immediatamente impiantare gli embrioni formati, di fronte all'alternativa tra due possibilità, la crioconservazione o la distruzione degli embrioni, entrambe vietate.

La senatrice DANIELE GALDI illustra l'emendamento 13.49, diretto a sopprimere il comma 5 che è in contrasto con la legge n. 194 del 1978.

Il senatore VALLETTA illustra l'emendamento 13.55 di contenuto analogo a quello dell'emendamento testè illustrato dalla senatrice Daniele Galdi.

In assenza del presentatore, sono dati per illustrati gli emendamenti 13.42, 13.51 e 13.59.

Il relatore illustra gli emendamenti 13.15, 13.28, 13.29, 13.31, 13.36, 13.43 e 13.54. Avverte quindi che si passerà all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 14.

Il senatore VALLETTA fa propri gli emendamenti dal 14.1 al 14.370, che rinuncia ad illustrare. Rinuncia parimenti ad illustrare l'emendamento 14.0.1, che fa proprio, diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14.

Il senatore CÒ illustra gli emendamenti 15.1 e 15.2, rilevando come in materia di procreazione medicalmente assistita valgano nei confronti dell'obiezione di coscienza dell'operatore le stesse riserve che vengono avanzate in materia di aborto.

Il senatore VALLETTA fa propri gli emendamenti 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.8, 15.9 e 15.10 che rinuncia ad illustrare, nonché l'emendamento 15.0.1.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 16.

Il senatore CÒ rinuncia ad illustrare gli emendamenti 16.2, 16.27, 16.46, 16.76 e 16.77.

Il senatore VALLETTA rinuncia ad illustrare gli emendamenti dal 16.3 al 16.22, 16.26, dal 16.29 al 16.38, 16.41, 16.42, 16.43, 16.45, dal 16.48 al 16.75 e dal 16.78 al 16.141, che fa propri.

La senatrice BERNASCONI illustra gli emendamenti 16.24 e 16.28.

Ella fa presente in particolare, con riferimento al comma 2 dell'articolo in esame, che la distruzione delle banche di gameti ivi prevista è si-

curamente coerente con l'intento del testo approvato dalla Camera dei deputati di creare una sorta di «terra bruciata» di tutto quanto si è fatto sino ad oggi in materia di procreazione medicalmente assistita. La Camera dei deputati però non ha tenuto presente che in tal modo, oltre che i gameti raccolti ai fini della donazione, verrebbero distrutti anche quelli raccolti da persone, per lo più giovani e non ancora sposate, che devono sottoporsi a terapie sterilizzanti e che intendono riservarsi per il futuro la possibilità di avere figli mediante tecniche di procreazione assistita.

Ella osserva poi che la disciplina della cosiddetta adozione di embrioni prevista dall'articolo, mentre confligge con la sistematica del codice civile si configura anche come una vera e propria intrusione dello Stato in quella che deve essere una libera decisione della coppia dalla quale è stato prodotto l'embrione, che sarebbe costretta a scegliere tra l'averne più figli di quanto aveva programmato, e vedere il proprio embrione consegnato d'autorità a terzi.

Il senatore CAMERINI illustra l'emendamento 16.40, richiamandosi alle considerazioni già svolte dalla senatrice Bernasconi sulla gravità di una norma che determina la distruzione dei gameti depositati dai soggetti che per tumori o malattie sistemiche devono sottoporsi a terapie sterilizzanti.

La senatrice DANIELE GALDI rinuncia ad illustrare l'emendamento 16.44.

Il relatore CARELLA illustra gli emendamenti 16.1, 16.23, 16.25, 16.39 e 16.47.

Egli fa presente come sia evidente la divisione tra due contrapposti schieramenti parlamentari su talune questioni di fondo, ad esempio sull'ammissibilità della fecondazione con gamete di donatore. Tuttavia egli ritiene che proprio sull'articolo 16, di cui sono evidenti gli elementi di irrazionalità giuridica, di difficoltà applicativa e di *vulnus* di delicate situazioni soggettive, sarebbe opportuno ricercare un'ampia convergenza.

Il senatore VALLETTA fa proprio l'emendamento 16.0.1 che rinuncia ad illustrare.

Si passa all'esame degli emendamenti dell'articolo 17.

Il senatore CÒ rinuncia ad illustrare gli emendamenti 17.16 e 17.27.

Il senatore VALLETTA fa propri gli emendamenti da 17.1 al 17.15, dal 17.16 al 17.26 e dal 17.28 al 17.40, che rinuncia ad illustrare.

Il relatore CARELLA illustra l'emendamento 17.100, che recepisce una condizione posta dalla Commissione bilancio.

Il senatore VALLETTA rinuncia ad illustrare l'emendamento 17.0.1, che fa proprio.

Essendo terminata l'illustrazione degli emendamenti, il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE.

Il presidente CARELLA avverte che la seduta già prevista per le ore 8,30 di domani, giovedì 2 marzo 2000, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4048**Art. 2.**

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per le attività di cui al presente comma è stabilito un tetto di spesa di liei 4.000 milioni annue».

2.100

IL RELATORE

Art. 11.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le attività previste dal presente articolo è fissato un tetto di spesa di lire 300 milioni annue».

11.100

IL RELATORE

Art. 14.

Al comma 1, sostituire la frase: «Istituto superiore di» con le seguenti: «Ministero della».

14.1

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la frase: «per il Ministero della sanità».

14.2

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «31 dicembre».

- 14.3** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «30 dicembre».

- 14.4** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «29 dicembre».

- 14.5** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «28 dicembre».

- 14.6** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «27 dicembre».

- 14.7** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «26 dicembre».

- 14.8** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «24 dicembre».

- 14.9** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «23 dicembre».

- 14.10** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «22 dicembre».

- 14.11** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «21 dicembre».

- 14.12** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «20 dicembre».

- 14.13** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «19 dicembre».

- 14.14** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «18 dicembre».

- 14.15** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «17 dicembre».

- 14.16** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «16 dicembre».

- 14.17** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «15 dicembre».

- 14.18** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «14 dicembre».

- 14.19** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «13 dicembre».

- 14.20** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «12 dicembre».

- 14.21** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «11 dicembre».

- 14.22** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «10 dicembre».

- 14.23** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «9 dicembre».

- 14.24** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «8 dicembre».

- 14.25** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «7 dicembre».

- 14.26** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «6 dicembre».

- 14.27** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «5 dicembre».

- 14.28** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «4 dicembre».

- 14.29** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «3 dicembre».

- 14.30** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «2 dicembre».

- 14.31** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «1° dicembre».

- 14.32** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «30 novembre».

14.33 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «29 novembre».

14.34 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «28 novembre».

14.35 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «27 novembre».

14.36 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «26 novembre».

14.37 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «25 novembre».

14.38 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «24 novembre».

14.39 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «23 novembre».

14.40 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «22 novembre».

14.41 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «19 novembre».

14.42 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «21 novembre».

14.43 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «20 novembre».

14.44 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «18 novembre».

14.44a BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «17 novembre».

14.45 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «16 novembre».

14.46 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «16 novembre».

14.47 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «15 novembre».

14.48 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «14 novembre».

14.49 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «13 novembre».

14.50 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «12 novembre».

14.51 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «11 novembre».

14.52 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «10 novembre».

14.53 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «9 novembre».

14.54 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «8 novembre».

14.55 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «7 novembre».

14.56 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «6 novembre».

14.57 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «5 novembre».

14.58 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «4 novembre».

14.59 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «3 novembre».

14.60 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «2 novembre».

14.61 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «1° novembre».

14.62 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «31 ottobre».

14.63 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «30 ottobre».

14.64 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «29 ottobre».

14.65 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «28 ottobre».

14.66 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «27 ottobre».

14.67 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «26 ottobre».

14.68 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «25 ottobre».

14.69 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «24 ottobre».

14.70 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «23 ottobre».

14.71 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «22 ottobre».

14.72 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «21 ottobre».

14.73 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «20 ottobre».

14.74 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «19 ottobre».

14.75 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «18 ottobre».

14.76 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «17 ottobre».

14.77 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «16 ottobre».

14.78 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «15 ottobre».

14.79 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «14 ottobre».

14.80 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «13 ottobre».

14.81 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «12 ottobre».

14.82 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «11 ottobre».

14.83 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «10 ottobre».

14.84 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data «entro il 28» entro la data: «9 ottobre».

14.85 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «8 ottobre».

- 14.86** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «7 ottobre».

- 14.87** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «6 ottobre».

- 14.88** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «5 ottobre».

- 14.89** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «4 ottobre».

- 14.90** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «3 ottobre».

- 14.91** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «2 ottobre».

- 14.92** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «1 ottobre».

- 14.93** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «30 ottobre».

- 14.94** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «29 ottobre».

- 14.95** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «28 settembre».

- 14.96** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «27 settembre».

- 14.97** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «26 settembre».

- 14.98** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «25 settembre».

- 14.99** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «24 settembre».

- 14.100** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «23 settembre».

- 14.101** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «22 settembre».

- 14.102** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «21 settembre».

- 14.103** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «20 settembre».

- 14.104** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «19 settembre».

- 14.105** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «18 settembre».

- 14.106** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «17 settembre».

- 14.107** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «16 settembre».

- 14.108** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «15 settembre».

- 14.109** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «14 settembre».

- 14.110** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «13 settembre».

- 14.111** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «12 settembre».

- 14.112** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «11 settembre».

- 14.113** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «10 settembre».

- 14.114** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «9 settembre».

- 14.115** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «8 settembre».

- 14.117** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «7 settembre».

- 14.118** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «6 settembre».

- 14.119** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «5 settembre».

- 14.120** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «4 settembre».

- 14.121** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «3 settembre».

- 14.122** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «2 settembre».

- 14.123** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «1 settembre».

- 14.124** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «31 agosto».

- 14.125** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «30 agosto».

- 14.126** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «29 agosto».

- 14.127** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «28 agosto».

- 14.128** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «27 agosto».

14.129 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «26 agosto».

14.130 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «25 agosto».

14.131 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «24 agosto».

14.132 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «23 agosto».

14.133 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «22 agosto».

14.134 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «21 agosto».

14.135 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «20 agosto».

14.136 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «19 agosto».

14.138 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «18 agosto».

14.139 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «17 agosto».

14.140 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «17 agosto».

14.141 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «16 agosto».

14.142 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «15 agosto».

14.143 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «14 agosto».

14.144 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «13 agosto».

14.145 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «12 agosto».

14.146 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «11 agosto».

14.147 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «10 agosto».

14.148 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «9 agosto».

14.149 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «8 agosto».

14.150 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «7 agosto».

14.151 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «6 agosto».

14.152 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «5 agosto».

14.153 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «4 agosto».

- 14.154** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «3 agosto».

- 14.155** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «2 agosto».

- 14.156** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «1° agosto».

- 14.157** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «31 luglio».

- 14.158** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «30 luglio».

- 14.159** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «29 luglio».

14.160 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «28 luglio».

14.161 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «27 luglio».

14.162 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «26 luglio».

14.163 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «25 luglio».

14.164 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «24 luglio».

14.165 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «23 luglio».

14.166 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «22 luglio».

14.167 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «21 luglio».

14.168 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «20 luglio».

14.169 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «19 luglio».

14.170 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «18 luglio».

14.171 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «17 luglio».

14.172 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «16 luglio».

14.173 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «15 luglio».

14.174 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «14 luglio».

14.175 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «13 luglio».

14.176 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «12 luglio».

14.177 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «11 luglio».

14.178 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «10 luglio».

14.179 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «9 luglio».

14.180 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «8 luglio».

14.181 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «7 luglio».

14.182 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «6 luglio».

14.183 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «5 luglio».

- 14.184** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «4 luglio».

- 14.185** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «3 luglio».

- 14.186** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «2 luglio».

- 14.187** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «1° luglio».

- 14.188** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «30 giugno».

- 14.189** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «29 giugno».

14.190 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «28 giugno».

14.191 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «27 giugno».

14.192 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «26 giugno».

14.193 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «25 giugno».

14.194 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «24 giugno».

14.195 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «23 giugno».

14.196 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «22 giugno».

14.197 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «21 giugno».

14.198 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «20 giugno».

14.199 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «19 giugno».

14.200 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «18 giugno».

14.201 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «17 giugno».

14.202 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «16 giugno».

14.203 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «15 giugno».

14.204 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «14 giugno».

14.205 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «13 giugno».

14.206 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «12 giugno».

14.207 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «11 giugno».

14.208 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «10 giugno».

14.209 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «10 giugno».

14.210 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «9 giugno».

14.211 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «8 giugno».

14.212 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «7 giugno».

14.213 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «6 giugno».

- 14.214** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «5 giugno».

- 14.215** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «4 giugno».

- 14.216** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «3 giugno».

- 14.217** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «2 giugno».

- 14.218** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «1° giugno».

- 14.219** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «31 maggio».

14.220 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «30 maggio».

14.221 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «29 maggio».

14.222 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «28 maggio».

14.223 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «27 maggio».

14.224 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «26 maggio».

14.225 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «25 maggio».

- 14.226** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «24 maggio».

- 14.227** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «23 maggio».

- 14.228** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «22 maggio».

- 14.229** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «21 maggio».

- 14.230** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «20 maggio».

- 14.231** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «19 maggio».

14.232 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «18 maggio».

14.233 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «17 maggio».

14.234 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «16 maggio».

14.235 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «15 maggio».

14.236 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «14 maggio».

14.237 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «13 maggio».

14.238 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «12 maggio».

14.239 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «11 maggio».

14.240 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «10 maggio».

14.241 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «9 maggio».

14.242 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «8 maggio».

14.243 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «7 maggio».

14.244 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «6 maggio».

14.245 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «5 maggio».

14.246 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «4 maggio».

14.247 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «3 maggio».

14.248 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «2 maggio».

14.249 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «1 maggio».

14.250 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «30 aprile».

14.251 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «29 aprile».

14.252 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «28 aprile».

14.253 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «27 aprile».

14.254 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «26 aprile».

14.255 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «25 aprile».

14.256 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «24 aprile».

14.257 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «23 aprile».

14.258 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «22 aprile».

14.259 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «21 aprile».

14.260 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «20 aprile».

14.261 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «19 aprile».

14.262 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «18 aprile».

14.263 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «17 aprile».

14.264 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «16 aprile».

14.265 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «15 aprile».

14.266 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «14 aprile».

14.267 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «13 aprile».

14.268 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «12 aprile».

14.269 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «11 aprile».

14.270 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «10 aprile».

14.271 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «9 aprile».

14.272 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «8 aprile».

14.273 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «7 aprile».

14.274 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «6 aprile».

14.275 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «5 aprile».

14.276 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «4 aprile».

14.277 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «3 aprile».

14.278 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «2 aprile».

14.279 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «1° aprile».

14.280 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «31 marzo».

14.281 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «30 marzo».

14.282 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «29 marzo».

14.283 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «28 marzo».

14.284 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «27 marzo».

14.285 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «26 marzo».

14.286 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «25 marzo».

14.287 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «24 marzo».

14.288 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «23 marzo».

14.289 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «22 marzo».

14.290 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «21 marzo».

14.291 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «20 marzo».

14.292 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «19 marzo».

14.293 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «18 marzo».

14.294 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «17 marzo».

14.295 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «16 marzo».

14.296 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «15 marzo».

14.297 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «14 marzo».

14.298 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «13 marzo».

14.299 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «12 marzo».

14.300 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «11 marzo».

14.301 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «10 marzo».

14.302 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «9 marzo».

14.303 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «8 marzo».

14.304 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «7 marzo».

14.305 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «6 marzo».

14.306 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «5 marzo».

14.307 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «4 marzo».

14.308 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «3 marzo».

14.309 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «2 marzo».

14.310 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28» con la data: «1° marzo».

14.311 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «29 febbraio».

14.312 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «28 febbraio».

14.313 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «27 febbraio».

14.314 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «26 febbraio».

14.315 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «25 febbraio».

14.316 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «24 febbraio».

14.317 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «23 febbraio».

14.318 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «22 febbraio».

14.319 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «21 febbraio».

14.320 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «20 febbraio».

14.321 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «19 febbraio».

14.322 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «18 febbraio».

14.323 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «17 febbraio».

14.324 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «16 febbraio».

14.325 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «15 febbraio».

14.326 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «14 febbraio».

14.327 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «13 febbraio».

14.328 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «12 febbraio».

14.329 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «11 febbraio».

14.330 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «10 febbraio».

14.331 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «9 febbraio».

14.332 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «8 febbraio».

14.333 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «7 febbraio».

14.334 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «6 febbraio».

14.335 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «5 febbraio».

14.336 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «4 febbraio».

14.337 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «3 febbraio».

14.338 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «2 febbraio».

14.339 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la data: «entro il 28», con la data: «1° febbraio».

14.340 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «31 gennaio».

14.341 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «30 gennaio».

14.342 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «29 gennaio».

14.343 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «28 gennaio».

14.344 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «27 gennaio».

14.345 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «26 gennaio».

- 14.346** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «25 gennaio».

- 14.347** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «24 gennaio».

- 14.348** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «23 gennaio».

- 14.349** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «22 gennaio».

- 14.350** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «21 gennaio».

- 14.351** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «20 gennaio».

- 14.352** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «19 gennaio».

- 14.353** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «18 gennaio».

- 14.354** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «17 gennaio».

- 14.355** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «16 gennaio».

- 14.356** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «15 gennaio».

- 14.357** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «14 gennaio».

14.358 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «13 gennaio».

14.359 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «12 gennaio».

14.360 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «11 gennaio».

14.361 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «10 gennaio».

14.362 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «9 gennaio».

14.363 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «8 gennaio».

14.364 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «7 gennaio».

14.365 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «6 gennaio».

14.366 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «5 gennaio».

14.367 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «4 gennaio».

14.368 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «3 gennaio».

14.369 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la data: «il 28» con la data: «2 gennaio».

14.370 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tutela della riservatezza)

1. I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche di procreazione medicalmente assistita previste dalla presente legge sono riservati.

2. Le operazioni relative ai programmi di procreazione medicalmente assistita devono essere registrate in apposite cartelle cliniche presso le strutture autorizzate con rispetto dell'obbligo di riservatezza.

3. L'identità del donatore può essere rivelata, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, qualora ricorrano circostanze che comportino un grave e comprovato pericolo per la salute del nato ovvero per le finalità indicate dall'articolo 11, comma 2».

14.0.1 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

15.1 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

15.2 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

«Art. 15.

(Tutela dell'embrione)

1. Per embrione s'intende la cellula uovo fecondata, a partire dalla penetrazione dello spermatozoo nella cellula uovo.

2. Sono vietate le sperimentazioni sull'embrione che non siano direttamente finalizzate alla tutela della salute e della vita dell'embrione stesso. A tal fine è vietata ogni forma di selezione, sperimentazione, fissione gemellare, sfruttamento commerciale o industriale di gameti, embrioni, tessuti e cellule embrionali e fetali.

3. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la riproduzione di più embrioni di quanti siano trasferibili in utero durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

4. A tal fine la crioconservazione di embrioni è consentita solo nel caso, non precedentemente previsto, in cui le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero.

5. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile, l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 16.

15.3 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il comma 1.

15.4 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, dopo la parola: «esercente», aggiungere le altre: «nelle strutture pubbliche e private accreditate».

15.5 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione», con l'altra: «fecondazione».

15.6 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il comma 2.

15.7 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 2.

15.8 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire le parole. «con effetto immediato», con le seguenti: «con le modalità che saranno stabilite dalla struttura autorizzata».

15.9 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, dopo la parola. «attività», aggiungere le altre: «nelle strutture pubbliche e private accreditate».

15.10 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi di modifica dell'informazione genetica umana)

1. Gli interventi di ingegneria genetica nella specie umana sono limitati alle cellule somatiche, con divieto tassativo di intervento sulle cellule della linea germinale, allo scopo di realizzare terapie genetiche autorizzate

dal Ministero della sanità, con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanità.

2. Ogni intervento sulla linea germinale è vietato».

15.0.1 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

16.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'intero articolo.

16.3 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

1. È vietata qualsiasi sperimentazione non terapeutica su embrioni fin dal momento della loro formazione.

2. È vietata la soppressione, compresa la riduzione embrionaria, e ogni forma di manipolazione di embrioni anche prima del 14 giorno di sviluppo.

3. È vietata la soppressione e ogni forma di manipolazione di embrioni congelati e residui.

4. È vietata la formulazione in vitro di embrioni, specie quando non vi sia la sicurezza del loro trasferimento nell'apparato riproduttivo della donna».

16.4 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «strutture» con la seguente: «organizzazioni».

16.5 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «centri» con la seguente: «istituti».

16.6 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «iscritti» con la seguente: «inclusi».

16.7 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1, dopo la parola: «centri» aggiungere la parola: «accreditati».

16.8 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «elenco» con la seguente: «lista».

16.9 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «predisposto presso l'Istituto superiore di sanità».

16.10 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «predisposto» con la seguente: «preordinato».

16.11 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «presso» con la seguente: «dallo».

16.12 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «ordinanza» con la seguente: «provvedimento».

16.13 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «autorizzati» con la seguente: «legittimati».

16.14 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «applicare» con la seguente: «imporre».

16.15 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «tecniche di procreazione» con le seguenti: «metodologie di riproduzione».

16.16 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione» con la parola: «fecondazione».

16.17 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «assistita» con la seguente: «coadiuvata».

16.18 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «prescrizioni».

16.19 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «successivo» con la seguente: «seguente».

16.20 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «centottantesimo» con: «sessantesimo».

16.21 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «centottantesimo» con: «novantesimo».

16.22 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

16.23 IL RELATORE

Sopprimere i commi 2, 3, 4 5 e 6.

16.24 BERNASCONI, DANIELE GALDI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Sopprimere il comma 2.

16.25 IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

16.26 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Sopprimere il comma 2.

16.27 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 2.

16.28 BERNASCONI, DANIELE GALDI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».

16.29 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «centri» con la seguente: «istituti».

16.30 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «centri» aggiungere la parola: «accreditati».

16.31 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «strutture» con la seguente: «organizzazioni».

16.32 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «eliminano» con la seguente: «rimuovono».

16.33 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «depositati» con la seguente: «collocati».

16.34 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ad eccezione» con la seguente: «tranne».

16.35 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «prelevati» con la seguente: «presi».

16.36 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «soggetti» con la seguente: «persone».

16.37 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «requisiti» con la seguente: «condizioni».

16.38 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: «e di quelli prelevati da soggetti che abbiano dovuto sottoporsi a terapie sterilizzanti».

16.39 IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 5» aggiungere le seguenti: «oppure consegnati ai centri da soggetti affetti da tumori o malattie sistemiche prima dell'esecuzione di terapie che possono indurre sterilità».

Sopprimere il comma 7.

16.40 CAMERINI, DI ORIO, BERNASCONI, MIGNONE, DANIELE GALDI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «inadempienza» con la seguente: «inosservata».

16.41 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «decano dall'» con le seguenti: «perdono la».

16.42 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «autorizzazione» con la seguente: «concessione».

16.43 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

16.44 DANIELE GALDI, BERNASCONI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Sopprimere il comma 3.

16.45 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il comma 3.

16.46 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire i commi 3, 4, 5, 6 e 7 con il seguente:

«3. La coppia che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha ottenuto nelle strutture e nei centri di cui al comma 1 l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita dalle quali è derivata la formazione di embrioni, ha facoltà, ove decida di non richiedere il trasferimento degli embrioni medesimi nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di disporre la donazione ad altra coppia richiedente».

16.47

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

16.48

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire la parola: «strutture» con la seguente: «organizzazioni».

16.49

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire la parola: «centri» con la seguente: «istituti».

16.50

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, dopo la parola: «centri» aggiungere: «accreditati».

16.51

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire la parola: «trasmettono» con la seguente: «inviano».

16.52 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire le parole: «territorialmente competente» con le seguenti: «di competenza».

16.53 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire la parola: «elenchi» con la seguente: «liste».

16.54 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire le parole: «indicazione numerica» con la seguente: «numero».

16.55 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire le parole: «gli embrioni» con le seguenti: «i feti».

16.56 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire le parole: «tecniche di procreazione» con le seguenti: «metodologie di riproduzione».

16.57 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire la parola: «procreazione» con la parola: «fecondazione».

16.58 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire la parola: «assistita» con la seguente: «coadiuvata».

16.59 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire la parola: «formati» con la seguente: «sviluppati».

16.60 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire la parola: «periodo» con la seguente: «fase».

16.61 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «, unitamente all'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime, a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni,».

16.62 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire la parola: «unitamente» con la seguente: «insieme».

16.63 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire le parole: «indicazione nominativa» con la seguente: «nome».

16.64 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3 sostituire le parole: «fatto ricorso» con la seguente: «impiegato».

16.65 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3 sostituire la parola: «medesime» con la seguente: «stesse».

16.66 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3 sostituire le parole: «a seguito delle» con la seguente: «grazie alle».

16.67 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3 sostituire la parola: «elenco» con la seguente: «lista».

16.68 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3 sostituire le parole: «genitori biologici» con la seguente: «procreatori».

16.69 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3 sostituire la parola: «indicazione» con la seguente: «segnalazione».

16.70 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3 sostituire le parole: «dei motivi» con la seguente: «delle ragioni».

16.71 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3 sostituire le parole: «non conoscibilità» con la seguente: «anonimato».

16.72 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4 dopo la parola: «coppia» aggiungere: «sposata o convivente».

16.73 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4 dopo la parola: «centri» aggiungere: «accreditati».

16.74 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4 sostituire la parola: «procreazione» con la parola: «fecondazione».

16.75 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4 sostituire le parole: «3 anni» con le parole: «5 anni».

16.76

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4 sopprimere le parole da: «Subitoper gli embrioni» fino alla fine del comma.

16.77

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

16.78

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Su indicazione delle strutture e dei centri, che provvedono alle opportune infomrazioni ed assumono il consenso informato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, dell'articolo 6, il giudice tutelare, sentita la coppia richiedente e fatte le opportune valutazioni ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, in quanto applicabile, dichiara, dopo aver in concreto accertato che i genitori biologici non hanno nel frattempo contratto malattie, di cui all'allegato A, con decreto motivato l'adozione dell'ambiente o degli embrioni da impiantare contestualmente».

16.79

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4 sostituire la parola: «opportune» con la seguente: «necessarie».

16.80

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4 sostituire le parole: «la coppia richiedente» con le seguenti: «i richiedenti».

16.81 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «opportune» con la seguente: «necessari».

16.82 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «informazioni» con la seguente: «ragguagli».

16.83 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «provvedono» con la seguente: «forniscono».

16.84 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «modificazioni» con la seguente: «modifiche».

16.85 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «successive» con la seguente: «seguenti».

16.86 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «dichiara» con la seguente: «stabilisce».

16.87 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «motivato» con la seguente: «giustificato».

16.88 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «donna» con la seguente: «interessata».

16.89 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire le parole: «competente per territorio» con le seguenti: «di competenza».

16.90 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «dispone» con la seguente: «ordina».

16.91 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «indicazione» con la seguente: «segnalazione».

16.92 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «rinuncia» con la seguente: «abdicazione».

16.93 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «espressa» con la seguente: «dichiarata».

16.94 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «termine» con la seguente: «limite».

16.95 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «trascorso» con la seguente: «passato».

16.96 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «elenco» con la seguente: «lista».

16.97 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire le parole: «entrata in vigore» con la seguente: «validità».

16.98 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire le parole: «nel termine» con la seguente: «entro».

16.99 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire le parole: «delle disposizioni» di cui con le seguenti: «di quanto previsto».

16.100 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «medesimi» con la seguente: «stessi».

16.101 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «trasferimento» con la seguente: «spostamento».

16.102 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «facoltà» con le seguenti: «la possibilità».

16.103 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire le parole: «la formazione» con le seguenti: «lo sviluppo».

16.104 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire le parole: «la formazione» con le seguenti: «lo sviluppo».

16.105 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «derivata» con la seguente: «conseguita».

16.106 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «applicazione» con la seguente: «impiego».

16.107 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «centri» con la seguente: «istituti».

16.108 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «strutture» con la seguente: «organizzazioni».

16.109 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «coppia» con la seguente: «coloro».

16.110 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire le parole: «entrata in vigore» con la seguente: «validità».

16.111 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «legge» con la seguente: «provvedimento».

16.112 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5, sostituire le cifre: «50 e 100» con le cifre: «300 e 500».

16.113 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5 sostituire le cifre: «50 e 100» con le cifre: «200 e 400».

16.114 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5 sostituire le cifre: «50 e 100» con le cifre: «100 e 300».

16.115 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5 sostituire la parola: «centro» con la seguente: «istituto».

16.116 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5 sostituire la parola: «struttura» con la seguente: «organizzazione».

16.117 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5 sostituire la parola: «indicare» con la seguente: «esplicitare».

16.118 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5 sostituire la parola: «obbligati» con la seguente: «vincolati».

16.119 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5 sostituire la parola: «sanzione» con la seguente: «pena».

16.120 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5 sostituire la parola: «disposizione» con la seguente: «prescrizione».

16.121 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5 sostituire la parola: «possessori» con la seguente: «detentori».

16.122 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5 sostituire la parola: «punito» con la seguente: «condannato».

16.123 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 5 sostituire la parola: «legge» con la seguente: «provvedimento».

16.124 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 5 sostituire le parole: «entrata in vigore» con la seguente: «validità».

16.125 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 5 sostituire la parola: «esistenti» con la seguente: «viventi».

16.126 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 5 sostituire la parola: «autorizzati» con la seguente: «forniti di permesso».

16.127 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 5 sostituire la parola: «consegnati» con la seguente: «affidati».

16.128 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 5 sostituire la parola: «adempia» con la seguente: «rispetti».

16.129 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5 sostituire la parola: «obbligo» con la seguente: «vincolo».

16.130 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5 sostituire la parola: «segnalazione» con la seguente: «comunicazione».

16.131 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 6 dopo la parola: «nati» aggiungere: «e/o le nate».

16.122a BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 6 sostituire le parole: «coppia coniugata» con la seguente: «coniugi».

16.123a BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 6 sostituire le parole: «coppia conviventi» con la seguente: «conviventi».

16.124a BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 7 dopo la parola: «nati» aggiungere: «e le nate».

16.125a BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 7 sostituire la parola: «procreazione» con la parola: «fecondazione».

16.126a BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 7 dopo la parola: «nato» aggiungere: «e le nata».

16.127a BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 7 sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «prescrizioni».

16.129a BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 7 sostituire la parola: «applicano» con la seguente: «attuano».

16.130a BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 7 sostituire la parola: «entra in vigore» con la seguente: «validità».

16.131a BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 7 sostituire la parola: «identità» con la seguente: «nome».

- 16.132** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 7 sostituire la parola: «rilevata» con la seguente: «comunicata».

- 16.133** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 7 sostituire la parola: «motivato» con la seguente: «giustificato».

- 16.134** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 7 sostituire la parola: «grave» con la seguente: «preoccupante».

- 16.135** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 7 sostituire la parola: «imminente» con la seguente: «prossimo».

- 16.136** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 7 sostituire la parola: «pericolo» con la seguente: «rischio».

- 16.137** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 7 sostituire la parola: «salute» con la seguente: «condizioni».

16.138 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 7 sostituire la parola: «nato» con la seguente: «bambino».

16.139 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 7 sostituire la parola: «richiesta» con la seguente: «domanda».

16.140 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 7 sostituire la parola: «struttura» con la seguente: «istituto».

16.141 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Entrata in vigore della presente legge)

1. La presente legge entra in vigore soltanto con la piena adozione di tutte le norme regolamentari ed attuative in essa previste, ivi comprese le linee guida di cui all'articolo 7».

16.0.1 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Art. 17.

Al comma 1, sostituire la parola: «attività» con la seguente: «operazioni».

17.1 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «onere» con la seguente: «spesa».

17.2 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «annue» con la seguente: «all'anno».

17.3 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «autorizzata» con la seguente: «consentita».

17.4 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «decorrere» con la seguente: «partire».

17.5 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «esercizio» con la seguente: «gestione».

17.6 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «interventi» con la seguente: «azioni».

17.7 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «prevenire» con la seguente: «contrastare».

17.8 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «rimuovere» con la seguente: «eliminare».

17.9 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «limitare».

17.10 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «sterilità» con la seguente: «infertilità».

17.11 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «infertilità» con la seguente: «sterilità».

17.12 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «finalità» con la seguente: «scopi».

17.13 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «autorizzata» con la seguente: «consentita».

17.14 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire le parole: «ulteriore spesa» con le seguenti: «spesa aggiuntiva».

17.15 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'attuazione degli interventi relativi all'articolo 10, comma 2-bis, è autorizzata l'ulteriore spesa nel limite massimo di lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000».

17.16 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, sostituire le parole: «le somme» con le seguenti: «gli importi».

17.17 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire la parola: «stanzianti» con la seguente: «pre-disposti».

17.18 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire la parola: «finalità» con la seguente: «scopi».

17.19 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire la parola: «ripartite» con la seguente: «sud-divise».

17.20 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire la parola: «proposta» con la seguente: «invito».

17.21 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «oneri» con la seguente: «spese».

17.22 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «derivanti» con le seguenti: «che scaturiscono».

17.23 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «attuazione» con la seguente: «realizzazione».

17.24 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «legge» con la seguente: «provvedimento».

17.25 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «valutati» con la seguente: «stimati».

17.26 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire le parole: «in lire 14.300» con le parole: «in lire 64.300».

17.27 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, sostituire la parola: «annue» con la seguente: «all'anno».

17.28 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «decorrere» con la seguente: «partire».

17.29 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «provvede» con la seguente: «dota».

17.30 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «corrispondente» con la seguente: «adeguata».

17.31 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «riduzione» con la seguente: «diminuzione».

17.32 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «stanziamento» con la seguente: «dotazione».

17.33 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire le parole: «nell'ambito» con le seguenti: «all'interno».

17.34 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire le parole: «allo scopo» con le seguenti: «al fine».

17.35 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «parzialmente» con le seguenti: «in parte».

17.36 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «utilizzando» con la seguente: «adoperando».

17.37 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «relativo» con la seguente: «pertinente».

17.38 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5, sostituire la parola: «autorizzato» con la seguente: «legittimato».

17.39 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5, sostituire le parole: «apprtare variazioni» con la seguente: «cambiare».

17.40 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire, ove occorra, il numero «1999» con l'altro: «2000». Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «1999 e 2000» con le altre: «2000 e 2001»; nonchè al comma 4 sostituire le parole da: «1999 e 2000» a «anno finanziario 1999» con le seguenti: «2000 e 2001 e in lire 4.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si prov-

vede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000.

17.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore, la presente legge sarà oggetto di un nuovo esame da parte del Parlamento a seguito di una attenta valutazione della sua applicazione e dei progressi scientifici e tecnologici realizzatisi in tale periodo nel campo della riproduzione medicalmente assistita. Tale esame dovrà avvenire entro e non oltre il sesto anno dall'entrata in vigore della presente legge».

17.0.1

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 1° MARZO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA*

(S. 4339 Governo) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

(Parere alle Commissioni riunite 8^a e 10^a del Senato della Repubblica) (Seguito esame e conclusione - parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il deputato Dario ORTOLANO (Comunista), *relatore*, presenta la seguente conclusiva proposta di parere, che, rispetto alla precedente, contiene alcune riformulazioni che tengono conto di quanto emerso nel corso dell'esame:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge S. 4339 recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati»,

PREMESSO CHE:

con riferimento alle disposizioni recanti una delega al Governo per interventi di razionalizzazione nel settore agricolo (articoli 3 e 4), se appare positiva la previsione fra i criteri direttivi del principio del rispetto della normativa di decentramento (articolo 3, comma 1), risulta necessario che sia esplicitato, fra detti principi, anche quello del rispetto della competenza primaria in materia agricola delle regioni a statuto speciale e delle province autonome; parimenti deve prevedersi un riferimento espresso allo sviluppo dell'economia agricola montana nel quadro della disciplina di cui alla legge n. 97 del 1994; inoltre, emergono forti perplessità sulla coe-

renza, con il dichiarato intento di modernizzare il settore primario, del principio enunciato nell'articolo 4, comma 1, lettera o), che tende a legalizzare, dopo il lavoro interinale, altre forme di sfruttamento del lavoro subordinato in agricoltura (cosiddetto lavoro atipico od occasionale), ritenendosi viceversa necessario promuovere tutti i possibili strumenti di carattere preventivo e sanzionatorio volti a far emergere la cosiddetta economia sommersa;

con riferimento all'articolo 13, che assume interesse per le autonomie in relazione al settore delle concessioni rilasciate dagli enti territoriali, la norma non ha carattere interpretativo ma innovativo; inoltre, emerge chiaramente l'esigenza che il tema delle politiche di privatizzazione vada riconsiderato nel contesto di un dibattito parlamentare organico e non possa essere affrontato con interventi sporadici ed occasionali, tendenti a realizzare o accelerare surrettiziamente i processi di privatizzazione;

con riferimento alle disposizioni in materia di sostegno delle piccole e medie imprese, al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali delle imprese artigiane, è opportuno modificare la legge quadro per l'artigianato (legge n. 443 del 1985), così da prevedere che la qualificazione di impresa artigiana sia riferibile anche alle società a responsabilità limitata, purchè la maggioranza dei soci svolga nell'impresa medesima lavoro personale, anche manuale, e detenga la maggioranza negli organi deliberanti;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole *e successive modificazioni*, siano inserite le seguenti *nonché della competenza legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*,»;

all'articolo 4, comma 1, sia soppressa la lettera o)»;

all'articolo 4, comma 1, sia aggiunta, in fine, la seguente lettera *r)* *promuovere lo sviluppo dell'economia agricola montana nel rispetto del quadro normativo delineato dalla legge 31 gennaio 1994, n.97*;

sia soppresso l'articolo 13;

dopo l'articolo 14 sia inserito il seguente articolo aggiuntivo:

«(Modifiche e integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)

All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono sopresse le parole: «A responsabilità limitata e». Al comma 3, è aggiunta la seguente lettera: «*b-bis*) È costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata sempre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza degli organi deliberanti».

e con le seguenti osservazioni:

con riferimento alle disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese, ai fini del necessario coordinamento degli interventi legislativi si richiama l'attenzione delle Commissioni riunite sulla proposta di legge C. 6293, di iniziativa del deputato Nesi, recante misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, attualmente in corso di esame in sede referente da parte della Commissione X della Camera, e sul nuovo testo del disegno di legge governativo C. 6466, riguardante la partecipazione italiana alla ricostruzione dei Balcani, in corso di esame in sede referente presso la Commissione III della Camera;

con riferimento all'articolo aggiuntivo che delegifica la materia della costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali, superando il divieto di cui alla legge n. 492 del 1975, valutino attentamente le Commissioni riunite l'opportunità di tale disposizione – che presenta notevoli conseguenze nella definizione delle politiche dei trasporti – considerando in ogni caso l'esigenza di un adeguato coinvolgimento delle regioni;

si ritiene infine opportuno richiamare l'attenzione su talune rilevanti problematiche concernenti i processi di privatizzazione delle aziende municipalizzate, problematiche che sarebbe auspicabile affrontare nel disegno di legge in esame: si fa riferimento sia alla mancanza di un chiaro quadro normativo che disciplini gli effetti della trasformazione del rapporto di lavoro del personale dipendente, sia all'esigenza di prevedere specifiche misure a tutela dell'azionariato dei dipendenti e degli utenti, misure che potrebbero sostanzarsi ad esempio nel potere di nomina di un componente del collegio sindacale.«

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del deputato Eugenio DUCA (DS-U) e del senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con condizioni ed osservazioni.

(S. 4375) Legge di semplificazione

(Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica) (Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso, da ultimo, nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il deputato Giovanni BRUNALE (DS-U), *relatore*, illustra brevemente la seguente proposta di parere, da lui formulata anche sulla base degli elementi forniti nel corso della precedente seduta dal Ministro Bassanini:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 4375, «Legge di semplificazione 1999»,

PREMESSO CHE:

con riferimento alla delegificazione di procedimenti inerenti a competenze legislative regionali, essa rende possibile un ampio decentramento normativo in quanto i regolamenti di delegificazione devono essere adottati osservando i principi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, che al comma 7 pone come vincolo all'autonomia regionale nelle materie oggetto di delegificazione il solo rispetto dei principi generali in tema di semplificazione stabiliti a livello legislativo dall'articolo 20 stesso; andrebbe peraltro meglio chiarito il rapporto tra fonte regolamentare statale e fonti regionali con un'apposita disposizione che esplicitasse che le norme dei regolamenti statali hanno valenza suppletiva e che la potestà regionale di semplificazione dei procedimenti può essere esercitata fin dal momento dell'entrata in vigore della legge e non a seguito dell'emanaazione dei regolamenti statali delegificatori (v. punto A del dispositivo);

con riferimento all'articolo 11, che disciplina la fattispecie della Conferenza di servizi in cui si manifesti il dissenso di una amministrazione pubblica partecipante, si ritiene opportuno prevedere, al capoverso Art. 14-*quater*, comma 2, secondo e terzo periodo, in applicazione del principio di sussidiarietà, che la procedura di sospensione possa incardinarsi anche presso il Presidente della provincia, demandando inoltre alla giunta, anziché all'organo consiliare, la previa deliberazione di cui al terzo periodo del citato comma 2 (v. punto B del dispositivo);

con riferimento all'articolo 12, comma 2, si prevede l'abrogazione di talune disposizioni contenute nel d.P.R. n. 383 del 1994, in materia di localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici; in particolare, viene abrogata la norma che stabilisce che, nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il Governo può procedere previo parere della Commissione per le questioni regionali; in questo caso viene eliminato un potere della Commissione stabilito in funzione di garanzia delle autonomie regionali, potere che viceversa dovrebbe essere mantenuto attraverso un'integrazione dell'articolo 11, capoverso Art. 14-*quater*, comma 5 (v. punto C del dispositivo);

con riferimento all'articolo 18, si ritiene necessario prevedere il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali sugli schemi di D.P.C.M. in materia di modifiche della rete autostradale e stradale nazionale, considerato che la Commissione medesima si è espressa, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 59 del 1997, sullo schema di decreto legislativo recante l'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale (v. punto D del dispositivo);

con riferimento all'articolo 20, che prevede i piani urbani della mobilità, si ritiene necessario esplicitare che la ripartizione delle risorse viene operata secondo i criteri stabiliti dalla Conferenza unificata e che i piani medesimi debbono essere adottati nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti (v. punto E del dispositivo);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

A) all'articolo 1, sia inserito, dopo il comma 2, il seguente: 2. - *bis*. Nell'ambito delle proprie competenze le regioni provvedono alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A in applicazione dei principi di cui all'articolo 20, commi da 1 a 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a quando le regioni non avranno provveduto con propri atti normativi saranno applicate le relative misure di semplificazione di cui ai regolamenti statali emanati ai sensi del comma 2.

B) all'articolo 11, capoverso Art. 14-*quater*, comma 2, secondo e terzo periodo, dopo le parole *presidente della regione* siano inserite le seguenti, *presidente della provincia*, ;

– all'articolo 11, capoverso Art. 14-*quater*, comma 2, terzo periodo, siano sostituite le parole *del consiglio regionale o dei consigli comunali* con le seguenti *della giunta regionale, della giunta provinciale o delle giunte comunali*;

– all'articolo 11, capoverso Art. 14-*quater*, comma 3, secondo periodo, siano sostituite le parole *del consiglio regionale o dei consigli comunali* con le seguenti *della giunta regionale, della giunta provinciale o delle giunte comunali*;

C) all'articolo 11, capoverso Art. 14-*quater*, comma 5, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole *e la Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

D) all'articolo 18, comma 5, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole *e la Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

all'articolo 20, dopo il comma 1 siano aggiunti i seguenti:

1- *bis*. Le risorse finanziarie sono ripartite tra regioni ed enti locali secondo i criteri stabiliti dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sulla base dei programmi predisposti da ciascuna regione».

1-*ter*. I piani urbani della mobilità sono adottati nel rispetto della disciplina regionale in materia di pianificazione e programmazione del territorio.».

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del deputato Eugenio DUCA (DS-U) e del senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), la Commissione approva la proposta di parere favorevole condizionato.

Il Presidente Mario PEPE sospende brevemente la seduta in attesa del relatore sul disegno di legge S. 4336.

La seduta, sospesa alle ore 13,55, è ripresa alle ore 14.

(S. 4336 Governo) Misure in materia fiscale

(Parere alla 6ª Commissione del Senato della Repubblica) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Gabriele FRIGATO (PD-U), *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame contiene diversi interventi orientati soprattutto a contrastare l'evasione fiscale e a consolidare il quadro normativo risultante dalla recente riforma fiscale attuata con i decreti legislativi emanati fra il 1997 ed il 1999. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione le disposizioni più significative sono contenute negli articoli da 25 a 30, che prevedono l'istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili. Con effetto dall'anno 2001, è istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, che sostituisce l'attuale imposta erariale sugli aeromobili di cui al decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Unitamente a tale sostituzione viene abrogata l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'imposta si applica in tutte le regioni e le province autonome. Il gettito del tributo regionale è finalizzato, prioritariamente, al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e alla realizzazione degli interventi di disinquinamento acustico ed all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nell'intorno dell'area aeroportuale. Soggetto passivo dell'imposta regionale è l'esercente l'aeromobile civile il quale provvede al versamento delle somme dovute in base ai decolli ed agli atterraggi effettuati trimestralmente negli aeroporti civili. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i voli di Stato, quelli sanitari ed i servizi di emergenza. L'imposta da versare viene determinata in relazione alle tipologie degli aeromobili civili, suddivisi, in base alla certificazione acustica, in misura graduata in classi decrescenti rispetto alla rumorosità dell'aeromobile, sulla base delle certificazioni internazionali. Il gettito della nuova imposta regionale dovrebbe risultare pressoché equivalente a quello della abrogata imposta erariale sugli aeromobili, aumentato di circa il 10 per cento per coprire le finalità di disinquinamento acustico e di eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nell'intorno dell'area aeroportuale. Le regioni e le province autonome possono variare entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, la misura dell'imposta, in misura non superiore all'indice dei prezzi al consumo stabiliti dall'ISTAT per la collettività nazionale. Alle regioni e alle province autonome viene attribuita anche la facoltà di differenziare le misure dell'imposta in relazione alla densità abitativa delle zone limitrofe all'aeroporto. Viene, inoltre, prevista la facoltà per le regioni e le province autonome di introdurre una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire due milioni per le violazioni. Infine, sono regolati i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni e le province autonome al fine di

compensare la perdita di gettito per l'erario dovuta all'abrogazione dell'imposta sugli aeromobili.

In conclusione il relatore preannuncia una proposta di parere favorevole, con alcuni rilievi. Da un lato il disegno di legge va integrato con apposita disposizione volta a sopprimere nell'articolo 9, comma 2, della legge finanziaria 2000 il riferimento alla materia tavolare, come del resto già auspicato dalla Commissione nel relativo parere formulato il 17 dicembre scorso. Inoltre, con riferimento all'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, la natura «causale» di tale tributo, comprovata dalla destinazione del gettito vincolata a fronteggiare specifiche spese pubbliche (di disinquinamento) e a fini di indennizzo, non sembrerebbe consentirne la qualificazione come imposta ma come tassa o tributo speciale. Del resto le disposizioni sono inserite nel capo IV del disegno di legge, intitolato «Diritti e tasse aeroportuali». Infine, andrebbe valutata la congruità della sanzione pecuniaria prevista, nella misura massima di lire due milioni, dall'articolo 29, comma 5.

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 1° MARZO 2000

Presidenza del Vice Presidente
Massimo BALDINI

Intervengono il direttore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari della RAI, dottoressa Angela Buttiglione, e il direttore dei palinsesti della RAI, dottor Giuseppe Cereda.

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e Tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (rel. Follini)

(Seguito dell'esame e conclusione)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, iniziato nella seduta di ieri, 29 febbraio 2000.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente* ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la propria relazione. Deve ora concludersi la discussione generale: in seguito la Commissione passerà all'esame del testo articolato e degli emendamenti presentati. Come di consueto saranno posti in votazione dapprima gli emendamenti, e quindi il testo, come eventualmente modificato.

Dopo essersi riservato di formulare alcune considerazioni sulla ammissibilità di determinati emendamenti, informa che gli emendamenti nn. 2.3, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 5.3, 5.4, 7.2, 8.2, 8.3 e 8.4, di iniziativa Romani, sono sottoscritti anche dal senatore Giorgio Costa.

Nessun altro chiedendo di intervenire nella discussione generale, dispone il passaggio all'esame del testo articolato, disponendo, dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U), che il relatore esprima il parere sugli emendamenti articolo per articolo.

Il deputato Marco FOLLINI (misto-CCD), *relatore*, si dichiara favorevole all'emendamento 1.1 Semenzato. La Commissione lo approva.

Il deputato Marco FOLLINI (misto-CCD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3 Romani, parere contrario sugli emendamenti 2.1 Falomi e 2.2 Rogna.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) illustra il proprio emendamento 2.3, sottolineando che esso renderebbe il testo del provvedimento più vicino alle previsioni di legge, ed il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) ne propone una riformulazione. La Commissione lo approva, come riformulato.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI (DS) ha ritirato il proprio emendamento 2.1, la Commissione accoglie l'emendamento 2.2 Rogna.

Il deputato Marco FOLLINI (misto-CCD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.6, 3.7, 3.4, 3.19, 3.15, 3.9, 3.16, 3.5, 3.18, e contrario sugli emendamenti 3.1, 3.13, 3.12, 3.8, 3.3, 3.10, 3.11. Si rimette alla Commissione per quanto concerne gli emendamenti 3.14 e 3.17.

Il senatore Enrico JACCHIA (Misto) illustra il proprio emendamento 3.1, ricordando come anche in precedenza la Commissione si trovò a valutare situazioni politiche analoghe a quella odierna. Il gruppo misto della Camera, ed anche quello del Senato, sono oramai divenuti contenitori di forze politiche assai caratterizzate, e per rappresentarle in maniera adeguata non è sufficiente la previsione, contenuta nella proposta di provvedimento, di limitare la rappresentanza parlamentare ai soli gruppi formalmente costituiti. La sua proposta fa quindi riferimento alle componenti del gruppo misto; anche il suo emendamento 3.2 intende assolvere ad una analoga funzione di allargamento dei soggetti che avranno diritto a spazi di comunicazione politica, ma ha una portata numerica assai inferiore.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) è contrario all'emendamento 3.1, in quanto la legge n.28/2000 sembra accentuare la necessità di riferirsi

preferenzialmente alle forze politiche rappresentate nelle assemblee uscenti, anziché allargare la rappresentanza riferita al Parlamento nazionale.

Dopo un ulteriore intervento del senatore Enrico JACCHIA (Misto) la Commissione respinge l'emendamento 3.1, ed accoglie gli identici emendamenti 3.2 e 3.6.

Il senatore Massimo BALDINI (*Presidente*) in riferimento agli emendamenti 3.12 e 3.13, nota che il primo, il quale esclude dalle trasmissioni nazionali alcune rappresentanze riferite a minoranze linguistiche, potrebbe risultare inammissibile se tali minoranze non fossero considerate neppure ai fini delle trasmissioni regionali, come prevede il secondo emendamento. La presenza delle minoranze linguistiche nelle trasmissioni è infatti espressamente richiesta dalla legge n.28/2000. Propone pertanto di accorpere i due emendamenti in una unica riformulazione, sulla quale la Commissione possa esprimersi con un solo voto.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) illustra i suoi emendamenti 3.12 e 3.13, facendo presente che non è sua intenzione quella di escludere le forze riferite a minoranze linguistiche, ma solo quella di trovare ad esse più idonea collocazione. Conviene con la riformulazione proposta dal Presidente.

Dopo che il deputato Marco FOLLINI (misto-CCD) si è dichiarato favorevole alla modifica proposta, come risultante dalla riformulazione, il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) si dichiara a sua volta favorevole, purchè tale scelta non costituisca un precedente applicabile anche nei casi in cui nelle regioni a statuto speciale si tengano consultazioni elettorali di rilievo. In tali ipotesi, difatti, non potrebbe essere negata ad alcun titolo la presenza delle minoranze linguistiche anche nelle trasmissioni nazionali.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 3.12 e 3.13, come riformulati in unico testo. Approva altresì l'emendamento 3.7.

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) sottolinea la rilevanza dell'emendamento 3.8, soppressivo del comma 3 dell'articolo 3, il quale rimette il problema della ripartizione del tempo nelle trasmissioni di comunicazione politica all'apprezzamento professionale dei giornalisti incaricati di realizzare tali programmi, alleggerendo l'insieme delle disposizioni del testo originario, ma prescrivendo di assicurare almeno una presenza per ogni soggetto politico avente diritto.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) non è d'accordo con le opinioni del deputato Paissan, e ricorda che anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sembra piuttosto orientata ad applicare, in larga misura, il cri-

terio della proporzionalità con la rappresentanza politica. Tale criterio è presente in quasi tutti i paesi dell'Unione europea, e, si augura, può essere apprezzato anche dalla Commissione, che sul provvedimento in esame si avvia a condurre una riflessione serena, molto diversa dalle circostanze nelle quali è stata approvata la legge n.28/2000. Del resto, è sicuro che l'indicazione di un criterio proporzionale non sarà scambiata da nessuno per la necessità di misurare fino al minuto secondo i tempi concessi ad ogni forza politica: nessuno valuterà con la bilancia le soluzioni che la Rai darà al problema della ripartizione dei tempi, considerando anche che la soluzione proposta dal relatore appare assai equilibrata.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) ricorda che, però, il criterio della parità di tempi e spazi per ciascuna forza politica rappresenta, da molti anni, una costante nella prassi della Commissione.

Dopo che il deputato Paolo ROMANI (FI) ha richiamato l'attenzione sugli altri emendamenti che interessano questa materia, il deputato Giancarlo LOMBARDI (PD-U) propone di mantenere il testo del relatore, ed il deputato Mario LANDOLFI (AN) conviene con tale proposta.

Dopo che il senatore Emiddio NOVI (FI) si è a sua volta associato a tale proposta, sottolineando che il testo del relatore ha inoltre il merito di rappresentare le forze politiche di più recente formazione, il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U) propone di porre in votazione l'emendamento.

Il senatore Tancredi CIMMINO (UdeuR) ritira l'emendamento 3.8 ed il senatore Emiddio NOVI (FI) ritira l'emendamento 3.3. La Commissione respinge l'emendamento 3.14.

Il deputato Mario LANDOLFI (AN) illustra il proprio emendamento 3.4, sottolineandone la valenza specifica riferita alle trasmissioni regionali, ed il deputato Paolo ROMANI (FI) rappresenta la sua importanza anche a fini interpretativi.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI (DS) ha invitato a tenere conto delle modifiche ora arrecate ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) invita la Commissione a favorire le formulazioni che consentono la rappresentanza delle forze politiche di recente formazione.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI (AN) ha insistito per l'accogliamento del proprio emendamento 3.4, la Commissione lo respinge.

Il senatore Enrico JACCHIA (Misto), in riferimento agli emendamenti 3.15 e 3.19, ritiene che la Commissione non debba abbandonare l'uso del termine «medesimo simbolo», per adottare i più oscuri «analogo

simbolo» o «simbolo omogeneo», circa i criteri di individuazione delle liste che fanno capo allo stesso soggetto politico.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) reputa invece così forte l'esigenza cui tali emendamenti intendono dare risposta, che le formulazioni in essi contenute appaiono forse ancora troppo deboli. Gli emendamenti intendono sostenere le coalizioni, ed insieme dare certezza alla RAI, fornendo un criterio per la valutazione dell'identità di forze politiche che possono presentarsi con simboli non perfettamente coincidenti.

Dopo che il deputato Giancarlo LOMBARDI (PD-U) ha proposto di accantonare la questione, ed il senatore Antonio FALOMI (DS) ha rappresentato l'opportunità di una riformulazione, la Commissione accantona gli emendamenti 3.19 e 3.15, ed approva quindi l'emendamento 3.9.

Dopo che il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) ha riformulato il proprio emendamento 3.10, facendo inoltre presente di volerlo più propriamente riferire al comma 6 dell'articolo 3, anziché al comma 5, la Commissione lo approva, come riformulato, approvando poi l'emendamento 3.16.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) illustra l'emendamento 3.11, che intende conferire maggiore risalto alla figura del candidato a Presidente delle regioni.

Il senatore Emiddio NOVI (FI) non ritiene innocua la modifica di cui all'emendamento 3.11: i candidati del centro sinistra hanno beneficiato di una maggiore esposizione mediatica rispetto ai loro competitori elettorali, ed inoltre possono beneficiare della visibilità che deriva loro dall'essere, in molti casi, Presidenti o Sindaci uscenti. Essi partono pertanto favoriti nella prossima campagna elettorale: il porli sullo stesso piano degli altri rappresenta una soluzione equa solo nell'apparenza.

Il deputato Marco FOLLINI (misto-CCD), *relatore*, invita a non sottovalutare l'importanza della previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3, la quale, benchè applicabile ai soli casi di mancato accordo all'interno delle coalizioni, rappresenta una fondamentale norma di chiusura proprio per tali evenienze.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI (AN) ha convenuto con le ragioni del relatore, il senatore Antonio FALOMI (DS) invita a considerare le differenziazioni che possono determinarsi tra la disciplina delle trasmissioni nazionali e quella delle regionali. A livello nazionale esistono solo le coalizioni, e non i candidati.

Il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U) si sofferma sull'opportunità di individuare un responsabile cui attribuire le relative decisioni.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) propone di fare senz'altro riferimento al candidato a Presidente della regione per la rappresentanza, in sede locale, delle coalizioni; in sede nazionale, si può fare riferimento all'identità dei simboli, ovvero all'insieme dei candidati che fanno capo alla medesima forza politica.

La Commissione accantona quindi gli emendamenti 3.11 e 3.5 Approva altresì l'emendamento 3.17.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) illustra il proprio emendamento 3.18, che, proponendo un comma aggiuntivo all'articolo 3, indica il lasso di tempo entro il quale deve essere realizzata la presenza di tutti i soggetti politici nelle trasmissioni.

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) ritiene che tali indicazioni possano desumersi anche dalle altre disposizioni del provvedimento; l'emendamento potrebbe paradossalmente indebolire l'esigenza di rappresentare adeguatamente tutte le forze politiche.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) potrebbe ritirare il proprio emendamento, qualora fosse chiaro che la RAI resta comunque impegnata a garantirne gli effetti.

Dopo che il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) ha fatto presente che l'emendamento potrebbe utilmente essere riformulato, introducendo il riferimento ad un periodo di due settimane, anziché di una, la Commissione lo approva, come riformulato.

La Commissione ritorna quindi sugli emendamenti 3.15 e 3.19, in precedenza accantonati, e, dopo che il deputato Maria Chiara ACCIARINI (DS-U) ne ha proposto una riformulazione che li accorpa in unico testo, li approva, come riformulati.

La Commissione ritorna quindi sugli emendamenti 3.11 e 3.5, in precedenza accantonati.

Il deputato Marco FOLLINI (misto-CCD), *relatore*, richiama nuovamente l'attenzione della Commissione sulla necessità di prevedere una norma che disciplini il mancato accordo tra le coalizioni per la ripartizione del tempo.

Dopo che il senatore Carlo ROGNONI (DS) si è chiesto come sia possibile redigere una norma valida per tutte le ipotesi di mancato ac-

cordo, il senatore Rosario Giorgio COSTA (FI) conviene con le considerazioni del relatore. La Commissione accantona nuovamente gli emendamenti 3.11 e 3.5.

Il deputato Marco FOLLINI (misto-CCD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1, e parere contrario sugli emendamenti 4.2 e 4.3.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) illustra l'emendamento 4.1, il quale, pur in presenza di un numero elevato di messaggi autogestiti che la RAI deve programmare, dispone la loro obbligatorietà anche sulle reti regionali. Tale scelta va infatti nella direzione di una migliore resa politica dell'istituto del messaggio, introdotto dalla legge n. 28/2000. È inoltre opportuno che almeno due dei «contenitori» previsti dalla legge possano trovare spazio nella programmazione regionale: questo dà la possibilità di ripartire gli stessi spazi tra programmazione nazionale e locale.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) non condivide, in particolare, la tesi che lo stesso numero di «contenitori» possa essere distribuito nel modo suggerito dal senatore Semenzato. Se i «contenitori» risulteranno troppo lunghi, come probabilmente si verificherà, ciò non sarà che una conseguenza discendente dalla legge voluta dalla maggioranza, la quale, peraltro, non si riferisce espressamente alle trasmissioni regionali come destinatarie dei «messaggi».

Il senatore Antonio FALOMI (DS) condivide le opinioni del collega Semenzato: sarebbe singolare che proprio nelle elezioni regionali non si realizzassero «messaggi» sulle reti regionali. Reputa invece ragionevole la possibilità che i quattro contenitori giornalieri, nei quali saranno presumibilmente ripartiti i messaggi, siano divisi tra programmazione nazionale e locale.

Il deputato Mario LANDOLFI (AN) ritiene che l'emendamento proposto danneggi ulteriormente le emittenti locali private, poiché introduce una sorta di concorrenza, nei loro confronti, da parte dei «messaggi» su rete regionale RAI.

La Commissione approva quindi l'emendamento 4.1.

Dopo che il senatore Tancredi CIMMINO (UdeuR) ha illustrato il proprio emendamento 4.2, che intende realizzare una semplificazione degli adempimenti necessari per richiedere i «messaggi», nella logica dell'autocertificazione, la Commissione approva l'emendamento.

Il deputato Marco FOLLINI (misto-CCD), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento 4.3.

Dopo che il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) ha sottolineato l'opportunità di fare riferimento ai candidati a Presidente, almeno per i «messaggi» regionali, il deputato Marco FOLLINI (misto-CCD), *relatore*, riformula l'emendamento 4.3, e la Commissione lo approva, come riformulato.

Il deputato Marco FOLLINI (misto-CCD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.3 e 5.4; parere contrario sull'emendamento 5.2; si rimette alla Commissione per quanto concerne l'emendamento 5.1.

Il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U) illustra il proprio emendamento 5.1, che introduce criteri generali riferiti alla conduzione delle trasmissioni informative. Essi appaiono più appropriati del riferimento diretto alla necessità di rappresentare i competitori elettorali, che potrebbe dare la sensazione di riferirsi nella sostanza a pratiche lottizzatorie.

Il deputato Mario LANDOLFI (AN) sottolinea la vaghezza del testo proposto nell'emendamento, a fronte della incisività di quello del relatore.

Il senatore Alberto MONTICONE (PPI) è favorevole all'emendamento proposto: anche durante le campagne elettorali, l'informazione non fornisce notizie riferite esclusivamente alla competizione elettorale, e la formulazione dell'emendamento consente di poter più agevolmente trattare di temi del tutto estranei a questo argomento.

La Commissione approva quindi l'emendamento 5.1; risulta precluso l'emendamento 5.3. Approva altresì l'emendamento 5.4.

Il senatore Tancredi CIMMINO (UdeuR) illustra il proprio emendamento 5.2, che, confermando la necessità che la Commissione valuti la riconducibilità di talune trasmissioni sotto la responsabilità dei direttori di testata, snellisce le modalità di tale valutazione.

Dopo che il deputato Paolo ROMANI (FI) ha convenuto con le ragioni del senatore Cimmino, la Commissione approva l'emendamento 5.2.

Il deputato Marco FOLLINI (misto-CCD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 7.2, e si rimette alla Commissione per quanto concerne l'emendamento 7.1.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) illustra il proprio emendamento 7.1, sottolineando la necessità di illustrare le caratteristiche dell'elezione in due distinti programmi, l'uno relativo alla presentazione delle candidature, da programmare ovviamente per primo, ed il secondo relativo alle modalità di espressione del voto, da mandare in onda successivamente.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) illustra il proprio emendamento 7.2, richiamando le diverse modalità di espressione del voto, rispetto alla precedente consultazione. Esse, richiedendo la massima cautela nel confezionamento del messaggio televisivo, consigliano di reintrodurre il previo parere della Commissione.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) ritiene che il parere della Commissione debba comunque essere sempre richiesto, in virtù dei principi generali desumibili dal provvedimento, e della prassi costante.

Dopo che il deputato Paolo ROMANI (FI) ha convenuto con tale interpretazione, la Commissione approva l'emendamento 7.1: risulta precluso l'emendamento 7.2.

Il deputato Marco FOLLINI (misto-CCD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 8.1, e parere contrario sugli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.4.

La Commissione approva l'emendamento 8.1, e, con separate deliberazioni, respinge gli altri emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il deputato Marco FOLLINI (misto-CCD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.2, 9.3 e 9.4; si rimette alla Commissione circa l'emendamento 9.1.

La Commissione, con separate deliberazioni, approva tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Dopo che il deputato Marco FOLLINI (misto-CCD), *relatore*, si è rimesso alla Commissione per quanto concerne l'emendamento 10.1, la Commissione lo approva.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) ritira il proprio emendamento 11.1, anche in considerazione della circostanza che il Presidente della Commissione, interessato alla prossima campagna elettorale, ha più volte dichiarato di volersi astenere da qualunque attività istituzionale che possa avere influenza sulla campagna stessa.

La Commissione ritorna sugli emendamenti 3.11 e 3.5, in precedenza accantonati.

Il deputato Marco FOLLINI (misto-CCD), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento 3.11, riferito all'articolo 3, comma 7, che la Commissione approva. Risulta precluso l'emendamento 3.5.

La Commissione approva quindi, con la prescritta maggioranza, la proposta di provvedimento in titolo, come riformulata dagli emendamenti

approvati, ed autorizza, ai sensi dell'articolo 90, comma 2 del Regolamento della Camera, il coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, dichiara quindi concluso l'esame in titolo.

La seduta termina alle ore 15,40.

ALLEGATO

COMUNICAZIONE POLITICA, MESSAGGI AUTOGESTITI E INFORMAZIONE DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA NONCHÈ TRIBUNE ELETTORALI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 16 APRILE 2000

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE,
COME MODIFICATO DAGLI EMENDAMENTI ACCOLTI

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; ritenuta, in sede di prima applicazione della legge, l'urgenza di dare attuazione immediata e specifica alle disposizioni che disciplinano i periodi elettorali, rinviando ad altro provvedimento la restante disciplina; considerando che le modalità di prima applicazione della legge n. 28/2000 presentano necessariamente profili anche sperimentali;

e) tenuto conto che il 16 aprile 2000 si terrà una rilevante tornata elettorale riguardante tutte le regioni a statuto ordinario; considerato peraltro che in alcune regioni a statuto speciale non sono previste consultazioni elettorali, e che in altre sono previste esclusivamente elezioni provinciali e comunali;

f) viste, quanto alla disciplina delle prossime consultazioni elettorali, la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, la legge 23 febbraio 1995, n. 43, l'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (elezioni regionali); la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni (elezioni provinciali e comunali);

g) tenuto conto della propria prassi in materia di elezioni, e dei relativi provvedimenti, tra i quali, da ultimi, quelli approvati il 27 aprile 1999, il 6 ottobre 1998, il 2 aprile 1998, il 9 ottobre 1997, il 13 marzo ed il 3 aprile 1997, il 29 marzo 1995;

h) tenuto conto che è imminente l'indizione di referendum abrogativi di norme di legge, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, in riferimento ai quali la Commissione adotterà un successivo, specifico provvedimento;

i) ritenuta la propria potestà di individuare, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi disponibili risultino obiettivamente insufficienti ed inadeguati, i soggetti politicamente più rilevanti in determinate circostanze;

l) consultata, nella seduta del 24 febbraio 2000, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla consultazione regionale ed amministrativa del 16 e del 30 aprile 2000, e si applicano a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, salva diversa previsione di legge. Se tale data non coincide per tutti gli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni, si fa riferimento alla prima data in ordine di tempo per tutto il territorio nazionale, salvo quanto prevede il comma 3.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alla consultazione di cui al comma 1. Successivamente alle votazioni del primo turno la Commissione può, con le modalità di cui all'articolo 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi ed alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio delle regioni nelle quali non è prevista alcuna consultazione elettorale.

4. La Rai cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente.

5. Nessuna delle disposizioni di cui al presente provvedimento può essere interpretata nel senso di precludere, nelle trasmissioni della Rai, la possibilità di riferirsi alle consultazioni referendarie previste per la primavera del 2000. I responsabili o i conduttori dei programmi curano che sia attribuito pari spazio alle opinioni favorevoli ed a quelle contrarie a ciascun quesito menzionato.

Art. 2.

Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 4;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purchè la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di notori esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla Rai

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai può programmare trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

In esse, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai può altresì programmare trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale. In esse, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica in ciascuna regione sono garantiti nei confronti delle forze politiche di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, e di quelle rappresentate da un gruppo nel Consiglio regionale da rinnovare, nonché nei confronti delle forze politiche riferite alle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra gli aventi diritto, e per l'altra metà con un criterio proporzionale alla loro consistenza nelle assemblee di riferimento, calcolato ponderando la consistenza di tali forze nella composizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della rappresentanza italiana nel Parlamento europeo.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) sulle reti nazionali, alle liste ed alle coalizioni presentate, col medesimo simbolo o con simboli collegati mediante dichiarazioni autocertificate rese dai candidati alla Presidenza delle regioni, in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale nazionale degli elettori che votano per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario;

b) sulle reti regionali, alle liste ed alle coalizioni presentate col medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori che votano per il rinnovo del Consiglio regionale. Per il rinnovo dei Consigli provinciali si applica il medesimo criterio.

5. Nelle trasmissioni nazionali di cui al comma 4, lettera *a)*, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra le liste aventi diritto che concorrono alla ripartizione dei seggi nei consigli con il sistema proporzionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43; e per l'altra metà tra le coalizioni o gruppi di liste che concorrono alla ripartizione dei seggi nei consigli con il sistema maggioritario, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e che inoltre concorrono all'elezione del Presidente della Regione.

6. Nelle trasmissioni regionali di cui al comma 4, lettera *b*), il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra le liste aventi diritto, e per l'altra metà tra i candidati a Presidente della regione o Presidente della provincia o sindaco, e le coalizioni che li sostengono.

7. Nelle trasmissioni nazionali e regionali di cui ai commi 5 e 6, le coalizioni aventi diritto alle trasmissioni nazionali individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

8. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

10. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della Rai.

2. In sede di prima applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i seguenti soggetti politici:

a) per le trasmissioni nazionali, tra le coalizioni e le liste candidate in tante regioni da interessare almeno un quarto del totale nazionale degli elettori che votano per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario;

b) per le trasmissioni regionali, tra le coalizioni e le liste presentate in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori che votano per il rinnovo dei Consigli regionali, provinciali e comunali.

3. Entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi per le consultazioni regionali del 16 aprile 2000, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, distintamente per le reti nazionali e per quelle locali, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione. Ogni contenitore è riservato esclusivamente a messaggi richiesti da sole liste, o da sole coalizioni. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alle sedi nazionali o regionali della Rai entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) deve dichiarare l'avvenuta presentazione delle candidature in tanti ambiti territoriali da soddisfare il requisito del coinvolgimento del quarto degli elettori, di cui al comma 2;

c) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta per le trasmissioni nazionali da rappresentanti della maggioranza delle liste che compongono la coalizione stessa, e per le trasmissioni regionali dal candidato a Presidente della regione, o a Presidente della provincia, o a sindaco;

d) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

e) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 5.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare ri-

gore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini in modo ingiustificato un uso eccessivo di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di notori esponenti politici.

3. La riconduzione sotto la responsabilità di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilità deve essere comunicata, assieme alle motivazioni di tale scelta, alla Commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione può non approvarla, esprimendosi con le modalità di cui all'articolo 11.

Art. 6.

Programmi dell'Accesso

1. I programmi nazionali e regionali dell'Accesso sono soggetti alla medesima disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), anche ove siano riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata.

2. La programmazione dell'Accesso regionale è sospesa nel periodo compreso tra il 18 marzo ed il 30 aprile 2000. Su richiesta del competente Corerat o, dove istituito, del competente Corecom, la Commissione, con le modalità previste dall'articolo 11, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal 17 aprile, nelle regioni ove non si prevedano turni di ballottaggio particolarmente significativi.

3. Non è soggetta alla sospensione di cui al comma 2 la programmazione dell'Accesso nelle regioni ove non sono previste consultazioni elettorali.

Art. 7.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla convocazione dei comizi elettorali, la Rai predispone e trasmette su rete nazionale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Negli ultimi quindici giorni precedenti il voto la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali del 16 aprile 2000, con particolare riferimento al

sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto. Nelle trasmissioni regionali si informa inoltre circa le consultazioni provinciali e comunali che hanno luogo in quelle regioni, e sulla diversità dei sistemi elettorali.

2. Nella regione Sardegna, e nelle altre regioni a statuto speciale ove sono previste elezioni, sono trasmesse schede o programmi relativi alle caratteristiche specifiche delle consultazioni che vi si svolgono.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

Art. 8.

Tribune a diffusione nazionale

1. In riferimento alle elezioni regionali del 16 aprile 2000 la Rai organizza e trasmette Tribune politiche-elettorali a diffusione nazionale, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 1.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, lettera a).

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7 ed 8.

5. Le Tribune di cui al presente articolo sono trasmesse o registrate da una sede RAI di Roma.

Art. 9.

Tribune elettorali a diffusione regionale

1. In sede di prima applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, per le elezioni del 16 e del 30 aprile 2000 la RAI organizza e trasmette Tribune elettorali a diffusione regionale, televisive e radiofoniche, eventualmente articolate in più cicli come previsto dall'articolo 3, comma 8, riferite:

- a) alle elezioni regionali;
- b) alle elezioni provinciali;
- c) alle elezioni comunali nei capoluoghi di provincia.

2. In ciascuna Regione il numero complessivo delle Tribune dedicate alle elezioni regionali è almeno doppio rispetto a quello delle Tribune de-

dicate alle elezioni comunali e provinciali. Il numero di queste ultime è proporzionato alla consistenza numerica della popolazione interessata.

3. Ogni Tribuna è riferita esclusivamente alle elezioni regionali, o a quelle di una sola provincia o di un solo comune. Alle Tribune prendono parte, oltre ai conduttori:

a) tutti i candidati a presidente della regione, o della provincia, o a sindaco;

b) i rappresentanti di tutte le liste concorrenti all'elezione del relativo consiglio regionale, o provinciale, o comunale.

4. Il tempo delle Tribune è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a presidente della provincia o della regione o a sindaco, ed i rappresentanti delle liste.

5. L'eventuale ripartizione delle Tribune in più trasmissioni o più cicli ha luogo preferibilmente prevedendo una trasmissione per i soli candidati a presidente della regione o della provincia o a sindaco, ed una, o più d'una, per i rappresentanti delle liste che concorrono al rinnovo del relativo consiglio. In ogni caso la Rai cura che ciascuna trasmissione abbia le medesime opportunità di ascolto.

6. Le Tribune riferite ad elezioni che prevedono lo svolgimento di turni di ballottaggio sono trasmesse anche nel periodo compreso tra il primo turno e la seconda votazione. Alle Tribune riferite alle fasi di ballottaggio non prendono parte i rappresentanti delle liste, ed il tempo è ripartito in parti uguali tra i due candidati.

7. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI.

8. I Corerat delle regioni a statuto speciale, o in loro vece, se istituiti, i Corecom, possono stabilire, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, criteri per adattare le Tribune alle caratteristiche specifiche della relativa legislazione elettorale.

Art. 10.

Ulteriori disposizioni riferite a tutte le Tribune

1. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la Rai può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

2. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

3. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qua-

lora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

5. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

Art. 11.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 12.

Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 1° MARZO 2000

64ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

indi del Vice presidente
MANCA

La seduta inizia alle ore 19,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Informa altresì che il ministro Enzo Bianco ha provveduto a restituire, debitamente sottoscritto ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento interno, il resoconto stenografico della sua audizione dell'8 febbraio 2000, dopo avervi apportato correzioni di carattere meramente formale.

INCHIESTA SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO: AUDIZIONE DEI DOTTORI ARMANDO SPATARO E FERDINANDO POMARICI.

(Vengono introdotti i dottori Armando Spataro e Ferdinando Pomarici).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione dei dottori Armando Spataro e Ferdinando Pomarici nell'ambito dell'inchiesta sugli sviluppi del caso Moro.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Spataro e il dottor Pomarici per la loro disponibilità, introduce brevemente finalità ed oggetto dell'audizione. Dà quindi la parola al dottor POMARICI, il quale risponde

ai quesiti formulati dallo stesso PRESIDENTE nonché dal senatore GIORGIANNI.

Dalle ore 21,15 l'audizione prosegue con il solo dottor SPATARO, il quale risponde a quesiti formulati dal PRESIDENTE, nonché dai senatori MANCA, PARDINI, MANTICA, DOLAZZA e DE LUCA Athos, e dai deputati BIELLI e FRAGALÀ.

Il presidente PELLEGRINO, congedando il dottor Spataro, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 00,10 del 2 marzo 2000.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 1° MARZO 2000

Presidenza del Presidente
Massimo Scalia

La seduta inizia alle ore 13,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Mario Raspini, dirigente tecnico per il materiale rotabile delle Ferrovie dello Stato, e di Elio Munafò, dirigente medico delle Ferrovie dello Stato.

Massimo SCALIA, *presidente*, introduce gli ospiti e ricorda che la loro audizione s'inquadra nell'indagine che la Commissione sta conducendo sull'amianto.

Mario RASPINI, *dirigente tecnico per il materiale rotabile delle Ferrovie dello Stato*, espone che le Ferrovie dello Stato hanno in atto due linee di intervento complementari per ridurre i rischi da amianto: il piano degli interventi manutentivi e il piano dei controlli.

Questi due piani di azione interessano tutti i rotabili in dotazione alle ferrovie, vale a dire sia quelli le cui casse sono spruzzate con amianto, sia quelli che portano componenti contenenti amianto.

Quanto al piano dei controlli, esso è sviluppato attraverso quattro modalità: una mappatura dei vagoni, verifiche visive trimestrali sul totale di questi ultimi, un controllo strumentale statistico ed un controllo visivo dopo lo smontaggio del materiale sospetto indicato dalla mappatura.

Massimo SCALIA, *presidente*, nell'osservare che il dottor Raspini ha depositato presso la Commissione delle schede con dei pittogrammi, chiede se tali pittogrammi siano da identificarsi con la mappatura.

Mario RASPINI risponde che in realtà le mappature sono uno strumento più analitico.

Quanto alle verifiche visive trimestrali, espone che esse sono tese a controllare l'integrità delle parti che costituiscono barriera e confinamento della coibentazione in amianto friabile. Circa il controllo strumentale statistico, illustra che le ferrovie hanno effettuato monitoraggi mediante corse prova su un centinaio di rotabili; quanto infine al controllo visivo successivo agli smontaggi, spiega che si tratta del modo per verificare periodicamente l'attendibilità della mappatura.

Osserva che il piano dei controlli prevede anche il censimento dei rotabili ferroviari accantonati in attesa di bonifica e un'analisi del rischio.

Afferma che il risultato delle esposte campagne di controllo, effettuate anche per conformarsi al decreto ministeriale 26 ottobre 1995, può ritenersi soddisfacente, tanto in relazione al modesto pericolo riscontrato, quanto all'arricchimento del quadro informativo di cui oggi è possibile disporre. In particolare illustra come siano state sottoposte a verifica trimestrale 4.688 unità rotabili.

Venendo al piano degli interventi manutentivi, illustra come fin dal 1980 le ferrovie hanno vietato l'uso dell'amianto come isolante termoacustico e come nel corso degli anni ottanta, fino al 1989 - anno in cui vennero introdotte specifiche procedure di collaudo - i provvedimenti di intervento hanno acquisito una maggiore organicità, tanto che essi sono stati presi a riferimento dal predetto decreto ministeriale dell'ottobre 1995.

Il piano degli interventi manutentivi prevede anche che un'apposita commissione mista, cui partecipano rappresentanti dell'ENEA e professionisti esterni, valuti l'idoneità dei soggetti affidatari del lavoro di manutenzione e bonifica.

Massimo SCALIA, *presidente*, premesso che gli risulta che soltanto la discarica 2C di Vasto sia abilitata allo smaltimento dei rifiuti di amianto, chiede dove essi vengano smaltiti.

Mario RASPINI fa presente che parte del materiale è esportato in Germania.

Massimo SCALIA, *presidente*, chiede se parte del materiale risulti portato ad Alcamo, per poi essere smaltito nella discarica Andolina.

Mario RASPINI precisa che le ferrovie emettono il mandato di pagamento in favore degli appaltatori dei servizi di smaltimento soltanto dietro l'idonea certificazione che costoro si siano serviti di ditte autorizzate al trasporto e che il materiale sia stato lecitamente smaltito.

Massimo SCALIA, *presidente*, lo prega di far pervenire alla Commissione una nota su quanto risulta alle ferrovie circa il sito di Alcamo e domanda quale sia la vita media dei rotabili.

Mario RASPINI risponde che, tranne per alcune locomotive, la vita media dei rotabili è di 25 o 30 anni.

Elio MUNAFÒ, *dirigente medico delle Ferrovie dello Stato*, ricorda che a partire dal 1995 fino al giugno 1999 sono state effettuate indagini per rinvenire le fibre di amianto presenti sui treni e sulle navi delle ferrovie dello Stato e nei luoghi dove vengono depositati i vagoni in attesa che venga effettuata la decoibentazione.

Le problematiche presenti nelle FS sono state fatte presenti nel corso del convegno nazionale sull'amianto del 1999, in cui sono stati peraltro evidenziati i rapporti intrattenuti con diversi organismi pubblici quali l'Istituto superiore di sanità, l'ISPESL, le agenzie regionali di protezione dell'ambiente nonché alcune università, in specie quelle di Torino, Milano e Roma.

Sono quindi soltanto alcuni anni che è disponibile una serie di dati sui rotabili e sui campionamenti, nonché i risultati complessivi delle indagini effettuate: in particolare, precisa che il numero dei rotabili ammonta a 790 mentre quello dei campionamenti arriva a circa 2100. Nella quasi totalità dei casi si è riscontrata una concentrazione nell'aria inferiore alle due fibre per litro, che costituisce il valore limite previsto dal decreto ministeriale del settembre 1994 per la restituibilità di ambienti dopo la bonifica. Solo su tre campioni sono state riscontrate concentrazioni superiori: si tratta di un locomotore e di due carrozze, che sono stati fermati, verificati e rimessi in circolazione dopo un ulteriore controllo ambientale con esito favorevole.

Massimo SCALIA, *presidente*, chiede notizie sui livelli di concentrazione del fondo naturale.

Elio MUNAFÒ risponde dettagliatamente, soffermandosi anche sui lavori svolti dal comitato scientifico sanitario, composto da rappresentanti di diversi organismi di studio e ricerca, che ha rilevato i livelli di fondo nell'atmosfera di alcuni centri abitati compresi fra 0,5 e 5 fibre per litro.

Fa in seguito presenti le attività di controllo svolte sui traghetti FS in rotta per la Sardegna, sottolineando che i risultati dei campionamenti appaiono rassicuranti, con una concentrazione inferiore ad una fibra per litro nei locali destinati ai passeggeri ed alla ristorazione.

Giovanni IULIANO (DS-U) chiede maggiori specificazioni sulle ditte che hanno effettuato lavori con le FS per procedere alle attività di decoibentazione, nonché sulle caratteristiche dei contratti ad esse relativi.

Chiede anche se l'azienda abbia definito un piano per la destinazione finale dei materiali provenienti dai rifiuti di amianto.

Pierluigi COPERCINI (LNIP) chiede quale sia la partecipazione dell'azienda ferroviaria nella gestione delle ditte che procedono ai lavori di decoibentazione e quali siano i materiali sostitutivi dei manufatti di amianto presenti nel parco rotabile.

Intende poi conoscere il contenuto delle verifiche svolte dalle FS sul materiale non più utilizzato, nonché quali siano le ditte che effettuano le demolizioni del materiale rotabile e quali le garanzie che i rifiuti vengano situati nelle discariche autorizzate.

Svolge altresì una serie di considerazioni sui siti di accantonamento contenenti materiali di amianto, domandando le motivazioni della loro notevole dispersione sul territorio nazionale.

Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene che il settore dello smaltimento sia molto delicato: chiede maggiori delucidazioni sulle modalità utilizzate, nonché se venga scaricato tal quale o dopo un adeguato trattamento.

La Commissione è preoccupata per il corretto svolgimento delle varie fasi dello smaltimento ed intende sollecitare gli organismi competenti ad effettuare controlli sul complesso delle attività, soprattutto tenendo conto del momento finale costituito dal versamento nella discarica.

Mario RASPINI risponde dettagliatamente, soffermandosi in particolare sulle ditte che svolgono i lavori di decoibentazione, sui cantieri che procedono alle demolizioni del materiale rotabile, sulle caratteristiche dei materiali sostitutivi dell'amianto, nonché sui siti di smaltimento: precisa, a tale proposito, che l'amianto viene smaltito tal quale.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e li congeda, invitandoli a far pervenire la documentazione preannunziata nel corso della seduta ed ogni altra che si renderà disponibile in materia.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 2 marzo 2000, alle ore 13,30, per ascoltare il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lucera, dottor Antonio Laronga.

La seduta termina alle ore 15.

Gruppo di lavoro sulle problematiche concernenti i traffici illeciti nazionali ed internazionali in relazione allo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti
(coordinatore: Presidente Massimo Scalia).

Il gruppo di lavoro si è riunito dalle ore 13 alle ore 13,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 1° MARZO 2000

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,35.

Pubblicità dei lavori

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 febbraio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sui seguenti schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

1) individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative connesse agli istituti professionali trasferiti alle regioni medesime ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

2) trasferimento del personale e delle risorse degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (U.U.P.-P.I.C.A.) alle camere di commercio;

3) individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili;

4) individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e veterinaria, ai sensi del titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

5) individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 40, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato in data 28 febbraio i predetti provvedimenti alla Commissione per i prescritti pareri.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, onorevole Giovanna Melandri, sullo stato di attuazione dei decreti legislativi relativi al settore dei beni e delle attività culturali

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, introduce l'audizione relativa allo stato di attuazione dei decreti legislativi relativi al settore dei beni e delle attività culturali.

Il ministro Giovanna MELANDRI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN), il senatore Ettore ROTELLI (F.I.), il deputato Paola MANZINI (DS-U) e il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*.

Replica infine il ministro Giovanna MELANDRI.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ringraziando il ministro per la disponibilità, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MERCOLEDÌ 1° MARZO 2000

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 20,20.

Esame del Piano d'azione nazionale 2000-2001 per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451

(Inizio e rinvio)

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente e relatore*, fa presente che la seduta odierna è dedicata, dopo l'audizione del Ministro Turco, che ha illustrato le linee generali del Piano, all'esame – nel merito – del Piano stesso.

Sottolinea quindi di voler svolgere, in qualità di relatrice sul provvedimento, una prima valutazione d'insieme e dichiara di condividere la filosofia di fondo del documento, che cerca di considerare i problemi dell'infanzia in modo organico e complessivo, guardando in primo luogo «all'infanzia normale», in quanto ogni bambino è portatore di diritti ed è giusto quindi sviluppare una politica dell'infanzia e dell'adolescenza imposta su situazioni di normalità e non di emergenza.

Occorre anche garantire una promozione omogenea dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza su tutto il territorio e stabilire quindi priorità di interventi.

In particolare nel Piano si fissano obiettivi meritevoli di ogni considerazione:

- «interventi per migliorare la condizione di vita dei minori»
- «interventi per l'adolescenza»
- «interventi di tutela a favore di minori vittime di abusi e sfruttamento sessuale»
- «interventi per minori stranieri», ecc..

Tali obiettivi dovrebbero tuttavia essere confrontati, nella realtà dei fatti, con gli interventi – con particolare riferimento agli interventi legislativi – possibili. Ritiene infatti importante fissare alcune priorità, in un qua-

dro politico che vede ancora pochi mesi di attività prima delle prossime elezioni politiche, mentre non ritiene utile una mera elencazione di obiettivi se poi non si indicano anche le azioni possibili almeno sul piano amministrativo, volte all'avvio di processi che portino alla realizzazione degli obiettivi stessi.

Il Piano avrebbe dovuto poi prevedere, così come recita l'articolo 2 della legge 451 del 1997, «le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti», indicazione che invece purtroppo manca. Ciò rappresenta un elemento di difficoltà, in quanto l'indicazione delle risorse è anche un elemento di qualità del Piano, in quanto dà il senso dell'impegno e del coinvolgimento dei singoli dicasteri nelle politiche dell'infanzia. Conoscere le risorse stanziare significa conoscere anche, ad esempio, quante persone, quanti mezzi si vogliono impiegare per il perseguimento degli obiettivi: in altre parole l'indicazione delle risorse non è solo un investimento di quantità, ma anche di cultura e di professionalità.

Sugli obiettivi che il Piano indica, la Commissione potrà svolgere senz'altro un'azione di monitoraggio unitamente al Governo, ma essi necessariamente potranno trovare una realizzazione nella prossima o nelle prossime legislature.

Ad esempio, proprio in relazione agli interventi legislativi possibili, ricorda che è stata fatta una ricognizione dalla quale emerge che vi sono ben più di cento iniziative legislative rivolte ai minori e agli adolescenti, che riguardano i loro diritti, la famiglia, l'istruzione, le adozioni, l'affidamento, l'assistenza e i servizi sociali ma ben poche di queste iniziative potranno, realisticamente, essere portate a compimento prima della fine della legislatura.

Ricorda che i provvedimenti in dirittura d'arrivo sono, com'è noto, la legge quadro sui servizi sociali, all'esame dell'Assemblea di Montecitorio in prima lettura, e la legge sugli asili nido che è stata esaminata in sede referente dalla Commissione Affari sociali della Camera e attende di concludere l'iter consultivo dinanzi alle Commissioni competenti per settore.

Avverte, inoltre, che il senatore De Luca ha fatto pervenire per iscritto le sue osservazioni sul tema TV e minori a lui assegnato. Da quindi lettura della relazione, che comunque è anche in distribuzione:

«PREMESSA

Con la predisposizione del Piano d'azione a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, previsto dalla legge 451 del 1997, il Governo dimostra la propria sensibilità di fronte ai problemi, troppo a lungo trascurati, dei giovani cittadini. L'infanzia in particolare, come dimostra la legge che ha istituito la stessa Commissione Parlamentare, merita una attenzione speciale da parte della società e delle sue istituzioni. La prospettiva in cui il Piano si pone non è quella della semplice e sterile denuncia del disagio, già documentata da anni di studi e ricerche, ma finalmente si muove nell'ottica propositiva, nella promozione di iniziative concrete sul territorio. In questo contesto un problema che forse meriterebbe più

interventi concreti e meno analisi teoriche o proposizioni moralistiche è quello, del tutto nuovo, del rapporto tra minori e mass media.

MINORI E MASS MEDIA

La portata innovativa di questa problematica sta anzitutto nelle cifre: le giovani generazioni, molto più di ogni altra che le abbia precedute, hanno un rapporto continuo con i mezzi di comunicazione e con le nuove tecnologie. In questa sede non si tratta solamente di constatare la rilevanza quantitativa del ruolo che la televisione ha nella vita quotidiana dei nostri ragazzi, quanto piuttosto di porre finalmente l'accento sul lato qualitativo del rapporto. La valutazione comune di questa Commissione è che la proposta televisiva, a parte lodevoli eccezioni, è qualitativamente carente, in talune occasioni persino dannosa, e che comunque la tv non sembra, a parte recenti e timide prese di coscienza, consapevole appieno del proprio ruolo formativo. In tal modo la tv dissipa le proprie potenzialità e si rifugia nella pigra (e lucrosa) routine della riproposizione di modelli culturali, sociali e comportamentali estranei alla nostra società e, in ultima analisi, finalizzati a l'utilizzo del minore come oggetto di campagne commerciali, piuttosto che come soggetto autonomo di diritti. La normativa vigente è tutt'altro che carente: le norme si sono anzi accavallate sotto la spinta di impulsi episodici provenienti dalla società e, come vedremo, abbisognano di una complessiva riorganizzazione. Ma, ancora una volta, si tratta di educare e stimolare, piuttosto che sanzionare e vietare. Se la tutela è un aspetto imprescindibile, la promozione delle opportunità è quanto deve caratterizzare l'azione delle istituzioni a favore dei minori nel rapporto con i mass media, tra i quali i nuovi mezzi multimediali giocano ormai un ruolo cruciale.

Apprezzo particolarmente il Piano laddove afferma esplicitamente che non ci si può limitare a lanciare l'ennesimo grido d'allarme sui rischi della modernità e riproporre solo interventi di assistenza e protezione. I molti problemi esistenti sono stati ampiamente affrontati nelle audizioni della Commissione Bicamerale e in quelle monocamerale (segnalo a tale proposito l'ampia Relazione della Commissione speciale del Senato, Doc. XVI n.10). Occorre confrontarsi in positivo con le esigenze dell'infanzia e dell'adolescenza, che sono in buona parte nuove rispetto a quelle del passato. Tra esse quella di ricevere una buona educazione al corretto uso dei mezzi audiovisivi e multimediali (pensiamo alle interazioni che si prospettano a brevissimo termine tra la televisione, l'informatica e la telefonia) e dell'educazione allo stimolo critico, alla creatività, alla socializzazione. La tv dovrebbe quindi essere vista come strumento di conoscenza e, quindi, di integrazione e dialogo, rispetto alle altre culture e non come interlocutore unico dell'individuo, esaltando invece le proprie potenzialità di fonte di educazione extrascolastica e di formazione individuale. Una funzione preziosa anche in chiave preventiva. Migliorare la vita dei bambini vuol dire migliorare la qualità della proposta che i mass media rivol-

gono all'infanzia e all'adolescenza, e su questo il Piano si impegna esplicitamente.

OSSERVAZIONI SUL PIANO D'AZIONE 2000-2001

Il Piano, nel prospettare una effettiva politica per l'infanzia cui per troppo tempo si era rinunciato, recepisce positivamente le indicazioni venute dalla comunità, dalle famiglie, dal mondo del volontariato e dell'associazionismo, dalla scuola. E si rivolge proprio alle famiglie ed ai ragazzi, agli educatori ed ai professionisti dei mass media.

Tra gli interventi legislativi generali il Governo annuncia la presentazione di un disegno di legge di delega per la prossima presentazione di un Testo unico dei diritti dei minori: già in questo ambito si possono inserire i principi fondamentali della tutela nei confronti del mondo delle comunicazioni, anche per realizzare il fine raccogliere e rendere coerenti loro, apportando le necessarie modifiche, le varie normative esistenti (disperse in una pluralità di fonti) con i principi della Convenzione ONU e le direttive europee. Proprio dall'Europa ci sono venute le norme fondamentali sulla pubblicità televisiva, ma ora l'Italia ha l'occasione di divenire motore di un più ampio ed innovativo orientamento a livello comunitario.

Il punto 4 del piano affronta i rapporti tra il mondo dell'infanzia ed il mondo delle comunicazioni, opportunamente definite comunicazioni sociali e sottolinea il possibile ruolo di esso come risorsa per la crescita delle nuove generazioni. Tra gli impegni del Governo segnalo con grande soddisfazione quello a dare maggior efficacia agli strumenti sanzionatori, unificando in un solo soggetto i poteri in materia, onde evitare conflitti e difformi interpretazioni. Concordiamo sul fatto che sia L'Autorità per le Comunicazioni ad applicare le sanzioni, individuando tra i propri uffici un apposito comitato che ben potrebbe avvalersi delle professionalità su cui si fonda il Consiglio nazionale degli utenti. Un altro punto essenziale é l'attivazione del monitoraggio permanente della programmazione, che in altri paesi, come la Francia, é un pilastro del sistema.

A tal fine ben ci si può avvalere della rete dei CORERT, anche se spesso, e giustamente, si sottolinea la necessità di dare ad essi un nuovo impulso, recidendo le pastoie burocratiche e semplificandone il funzionamento. Il monitoraggio resta comunque un punto essenziale se si pensa che esistono 853 televisioni locali.

Ugualmente positivo é il giudizio sull'impegno a promuovere l'adozione di un unico segnale di interruzione pubblicitaria, riconoscibile su tutte le reti, senza però, riteniamo, limitarlo alla programmazione per l'Infanzia. Su questo fronte anzi, ritengo si possa rilanciare e proporre, come già da anni accade in Francia, l'adozione di un segnale unico per la classificazione dei programmi.

Laddove ci si può spingere oltre le proposte governative é ancora una volta il terreno della pubblicità: le interruzioni commerciali di programmi

per l'infanzia andrebbero infatti abolite del tutto, collocandole adeguatamente negli spazi tra un programma e l'altro.

Poiché riteniamo che la qualità sia l'elemento fondamentale dell'azione a favore dei minori, ritengo che vada affrontato il tema delle professionalità, che richiede il miglioramento della formazione specializzata, l'aggiornamento degli operatori dei media e la definizione di criteri essenziali di qualità dei servizi. Una Carta dei diritti dell'infanzia che sia anche carta della qualità della proposta televisiva sarebbe una positiva risposta a questa esigenza. Esigenza che si allarga anche alla formazione delle famiglie e degli educatori perché essi siano sempre più consapevoli dei rischi e delle opportunità offerte dai mass media e si possano fare tramite tra essi ed i ragazzi. È quindi benvenuta la proposta di avviare corsi di educazione ai media nelle facoltà di scienze della formazione e della comunicazione, giornalismo, DAMS, e corsi di aggiornamento per giornalisti e personale delle imprese radiotelevisive. Si può dunque utilizzare anche lo strumento di Rai Educational, facendone un motore della formazione e della «educazione all'immagine». È importante che si sottolinei che l'educazione deve essere anche per i media e con i media.

Le sperimentazioni sul terreno della qualità vanno ancor più incentivate, così come si deve ridurre la dipendenza dell'Italia dalla produzione di fiction e cartoni animati stranieri, per lo più extraeuropei. Il Piano impegna il governo a sostenere la produzione italiana ed europea, seguendo un esempio già percorso proficuamente in molti altri paesi. Nella logica della promozione della qualità, ritengo che il Piano debba porre maggiormente l'accento sulla differenziazione tra le problematiche del mondo dell'infanzia da quelle tipiche dell'adolescenza, comprendendo le specificità proprie delle diverse fasce d'età. Sempre sulla via dell'incentivo, si deve diffondere maggiormente tra i minori la conoscenza dei linguaggi multimediali, che consentiranno di leggere le comunicazioni del futuro. In questo campo ritengo si debba superare un gap generazionale alla rovescia, che vede i giovani, anche i bambini, molto più avanti degli adulti nella scoperta e nella sperimentazione dei nuovi mezzi.

Per quanto riguarda le cosiddette commissioni di censura cinematografiche, è ormai patrimonio comune la necessità di recuperare la normativa conquistata nel 1994, che dava anche maggiori garanzie di presenza delle associazioni e dei genitori. Ma è anche ora che i criteri di trasmissibilità siano calibrati diversamente a seconda del mezzo su cui si trasmette: la tv è presente in ogni casa, sempre nella stanza dei ragazzi e viene vista, spesso in modo apatico, anche per molte ore al giorno in perfetta solitudine. Merita quindi una attenzione particolare.

Ritengo sia possibile integrare ulteriormente le proposte governative, chiedendo l'impegno a riordinare, sistemare e semplificare tutta la materia del rapporto minori e televisione. Un primo passo sarebbe appunto la redazione, con il concorso delle professionalità interessate, di una carta dei diritti dell'infanzia, i cui principi andrebbero recepiti da un testo unico di legge.

Per fare ciò non si può prescindere però da una grande operazione di studio dei concetti che dovrebbero essere alla base di questa Carta, ridefinendo anche i temi della violenza, della sessualità, della solidarietà. Accanto a questa carta, dovrebbe mettersi in moto una azione di unificazione dei vari codici di autoregolamentazione esistenti. L'idea, riproposta dal Gruppo di lavoro specifico creato in seno all'Osservatorio nazionale per l'infanzia, è quella di attualizzare i criteri di «censura» (orribile parola) del 1963.

Le singole categorie devono comunque essere responsabilizzate e stimolate ad una autonoma sensibilità, per cui ad esse continuerebbe a spettare il compito di irrogare le sanzioni disciplinari ma nel momento in cui si sottoscrive un codice si assume un impegno verso la società: la violazione dei codici andrebbe parificata alla violazione delle condizioni per la concessione o autorizzazione a trasmettere. L'inserimento del codice tra i capitoli di oneri per la concessione o, per la tv pubblica, tra gli oneri collegati al Contratto di Servizio con lo Stato, è dunque lo strumento più efficace per garantire l'impegno assunto e rendere effettive le sanzioni. A ciò si può giungere anche prevedendo che qualsiasi convenzione, licenza, o autorizzazione contenga un disciplinare sulla tutela dei diritti dell'infanzia. Si dovrebbe inoltre prevedere l'obbligo di messa in onda di un messaggio di scusa in caso di violazione, agendo sulla concessione a trasmettere come leva per reprimere i casi di violazione recidiva (si potrebbe andare dalla sospensione alla riduzione dei termini della concessione). Come già detto all'Autorità vanno delegate tutte le competenze sanzionatorie.

L'utilizzo di campagne di informazione scolastica potrebbe essere incentivato utilizzando il Fondo nazionale per l'infanzia istituito presso il Dipartimento affari Sociali della presidenza del Consiglio per finanziare anche attività e progetti innovativi.

Credo inoltre che l'Autorità stessa, ed anche, parallelamente, la concessionaria televisiva pubblica, possano farsi promotori dell'introduzione di un indice di gradimento qualitativo, in modo da superare l'attuale modello di rilevazione quantitativa del pubblico, spesso responsabile dei programmi scadenti o della corsa all'audience a scapito della qualità.

Nell'auspicare l'adozione nel Piano di questi suggerimenti pratici, ritengo che il giudizio complessivo su di esso non possa che essere largamente positivo e posso affermare che il Parlamento collaborerà attivamente con il Governo perché agli impegni assunti solennemente sulla carta seguano azioni concrete».

Dà, infine, la parola all'onorevole Scantamburlo per la sua relazione sul tema della giustizia minorile.

Il deputato Dino SCANTAMBURLO (PPI), illustrando la parte del piano relativa al tema della giustizia minorile, osserva che la proposta del Piano d'Azione per l'Infanzia, relativamente alle riforme ordina-

tali e di adeguamento alla Convenzione ONU si prefigge di rendere più incisiva e coerente con la Convenzione stessa la legislazione italiana di tutela della personalità in formazione del minore e vuole inoltre rendere più adeguate le strutture destinate ad applicare i diritti riconosciuti ai bambini.

Il Piano d'Azione è da collocare, per quanto riguarda i principi e gli obiettivi generali, all'interno di alcuni articoli della Convenzione ONU, i quali affermano che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l'interesse superiore del fanciullo dev'essere una considerazione preminente»; che «l'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità alla legge e devono costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile». Ancora: «gli Stati si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione».

Per ciò che si riferisce all'area della Giustizia minorile, ritiene di esprimere un sicuro apprezzamento e un'ampia condivisione per le considerazioni e le proposte contenute nel Piano presentato dal ministro per la Solidarietà sociale, nonché per il lavoro qualificato ed accurato svolto dallo specifico Gruppo di lavoro.

In particolare concorda, anche alla luce delle numerose audizioni avute e di alcune missioni effettuate presso Istituti penitenziari minorili, sulla necessità che la legislazione nei confronti dei minori, oggi spesso disorganica e non omogenea, contenuta in provvedimenti legislativi molto diversi e talora destinati esclusivamente agli adulti, venga raccolta dai vari provvedimenti legislativi vigenti, in un testo unico, e perciò coerente, dei diritti riconosciuti ai minori e delle norme protettive a loro favore.

Concorda pure sulla urgenza di procedere a una organica riforma delle strutture di attuazione dei diritti dei minori, da realizzare mediante l'istituzione di un ufficio di difesa del minore, con funzioni di promozione e di tutela, come anche sulle modifiche della procedura civile proposta, con particolare attenzione affinché in tutte le materie trattate dal giudice dei minorenni e della famiglia, la procedura sia eguale e improntata ai principi di rispetto dei diritti di difesa di tutte le parti in causa.

Nel provvedimento relativo alla tutela dei minori, il Piano di azione suggerisce di definire una disciplina dei servizi che devono operare nell'area minorile e dei rapporti organici che gli stessi devono tenere con l'organo giudiziario. Questi servizi specifici sono da inserire all'interno del quadro dei servizi alla persona, la cui proposta di legge è attualmente all'esame del Parlamento; come in tale proposta di legge si prevedono i servizi essenziali da erogare alle persone, in una logica di universalità dei soggetti fruitori e dei servizi essenziali, così sono da definire i servizi essenziali per i minori, i quali devono essere programmati ed erogati in un ambito territoriale omogeneo, che può coincidere con quello del Distretto sanitario.

Sarebbe inoltre opportuno chiedere al Governo di istituire uffici per minori nelle Questure, precisandone le competenze, i requisiti del personale e le attività di formazione dello stesso.

Auspica inoltre che sia sottoposta quanto prima possibile a ratifica la Convenzione europea di Strasburgo (25 gennaio 1996) sull'esercizio dei diritti dei bambini. Essa è stata sottoscritta dall'Italia ed abbisogna di uno specifico disegno di legge governativo per la sua ratifica e attuazione.

Tra gli aspetti contenuti nella convenzione e ai quali la nostra legislazione deve adeguarsi, compare l'obbligo dell'ascolto del minore nei procedimenti nei quali le decisioni da adottare coinvolgano la sua persona e la sua vita.

Per quanto attiene alle modifiche da apportare al codice civile e a quello penale, tali da risultare coerenti con i principi della Convenzione ONU del 1989, la quale contiene una considerazione delle esigenze della personalità in formazione che non erano così accentuate nel contesto culturale, sociale e politico di approvazione dei codici, si tratta di un obiettivo molto vasto ed impegnativo, il cui compito sarà delle Commissioni Giustizia del Parlamento. Evidenzia comunque la necessità di

disciplinare anche i reati a danno dell'integrità psichica del minore, individuare tipologie di sanzioni non segreganti e tali da far recepire all'interessato il senso delle conseguenze negative dei suoi comportamenti e

aggiornare gli strumenti anche penali di protezione, alle nuove realtà tecnologiche (internet, videocassette) di così larga e veloce diffusione e incidenza presso bambini e ragazzi.

Alcune strutture giudiziarie appaiono insufficienti. Alcuni Procuratori e Presidenti dei Tribunali per minorenni hanno evidenziato il sovraffollamento di pratiche, di attività, ad es., a Napoli, che serve un vasto territorio regionale e un elevatissimo numero di procedimenti in materie svariate.

Il Governo dovrebbe poi adottare urgenti provvedimenti atti a semplificare e velocizzare le procedure e a rispondere all'importante obiettivo, per cui di tutti i problemi giudiziari si occupi un unico giudice, come suggerisce il Piano per l'organizzazione dell'Ufficio Giudiziario minorile. A tale scopo e affinché lo stesso giudice abbia competenze sia in materia minorile che familiare, giacché ogni difficoltà del minore si riversa sulla famiglia e ogni difficoltà di questa, su di lui, appare non più rinviabile l'istituzione di un apposito Tribunale per minorenni e per la famiglia o, almeno, di una sezione per minori e famiglia presso ciascun tribunale ordinario.

Al medesimo giudice è bene che spettino le competenze sia in materia civile che in quella penale riguardante i minori, sia che essi siano autori o vittime di reati.

Concorda con la necessità evidenziata dal Piano, che il giudice della famiglia e dei minori sia sempre un giudice specializzato, adeguatamente formato, costantemente aggiornato, che abbia competenza anche nelle scienze umane. Egli non può continuare ad avere una collocazione territo-

riale regionale, ma di ambito più ristretto, affinché mantenga un rapporto costante di collegamento con i servizi degli enti locali e conosca meglio il territorio e le sue risorse. Egli deve mantenere un effettivo e costante rapporto di collegamento con i servizi di Comuni e ASL.

Il Collegio giudicante abbia una composizione interdisciplinare, considerato che l'intervento giudiziario deve realizzare un progetto complessivo sul minore e per lui.

Ritiene infine di esporre alcune valutazioni e qualche proposta, che scaturiscono dal confronto avvenuto tra i Commissari e i Dirigenti e operatori auditi, e che non sono di carattere tecnico – giuridico, ma sociale, culturale e ambientale e che sono comunque intrecciate con i temi della giustizia minorile.

A tale proposito:

Appare urgente l'approvazione dell'ordinamento per i servizi minori, al fine di superare le presenti limitazioni dovute alla necessità da parte degli operatori di adattare in continuazione progetti e interventi pensati per gli adulti, a situazioni completamente diverse, quali sono quelle dei minori. In particolare, tenuto conto anche dell'esperienza e dei suggerimenti offerti da responsabili e operatori, si evidenziano il valore e l'efficacia del fatto che i ragazzi di età da 18 a 21 anni e che devono scontare una condanna che va oltre il ventunesimo anno di età, possano proseguire il percorso intrapreso nella struttura che li ha seguiti e che li sta seguendo, senza passare per il carcere degli adulti, dove la prosecuzione del trattamento diviene, di fatto, pressoché impossibile, con la conseguenza di vedere annullato il recupero e il reinserimento sociale.

È necessaria l'applicazione piena e continuativa della L. 216/91, mediante il rifinanziamento della legge e la creazione di più numerosi centri di accoglienza per minori e di centri di socializzazione nei quartieri a rischio.

La situazione dei minorenni, specialmente in alcune realtà territoriali, è priva di aiuto e di sostegno.

Con la chiusura delle case di rieducazione, i ragazzi che hanno ottenuto il perdono o la sospensione condizionale della esecuzione della pena, restano privi di qualsiasi assistenza!

Ai fini della prevenzione, di quella primaria e soprattutto di quella secondaria, appare notevolmente insufficiente il lavoro svolto nel territorio, che deve essere fatto in rete.

Sono da coinvolgere molto di più i soggetti istituzionali (Comuni – ASL – Scuole), sociali (famiglie, realtà associative e di quartiere, volontariato).

Servono interventi formativi, orientativi, educativi, da rivolgere alle famiglie (genitori), alla scuola (docenti e operatori scolastici – Provveditorati agli Studi), alle realtà territoriali del quartiere. Il Ministero della Pubblica Istruzione deve intervenire affinché Provveditori e dirigenti scolastici collaborino e segnalino al magistrato i casi di assenza prolungata e

di dispersione scolastica, che sono solitamente l'anticamera del comportamento deviato o criminoso.

Servono più strutture pubbliche di intervento a favore delle migliaia di minorenni non punibili: un certo tipo di struttura è presente soprattutto nel nord e, in parte, nel centro Italia; è assolutamente insufficiente, o addirittura inesistente, nel sud, per cui o il minore si recupera da solo – cosa rara – o si avvia sulla strada della criminalità organizzata.

A tal proposito, considerata l'entità del coinvolgimento e dell'addestramento di minori, indotti poi a compiere reati gravi e gravissimi, da parte delle cosche mafiose, di quelle camorristiche e della 'ndrangheta in numerose realtà territoriali dell'Italia meridionale, potrebbe essere utile che anche un magistrato della giustizia minorile facesse parte delle organizzazioni statali antimafia e anticamorra.

Oltre a rifinanziare la L. 216/91, è da potenziare l'applicazione della L. 285/97 da parte di Comuni e di ASL.

A ciascun comune singolo, o associato – se è di entità minima – deve essere prescritto che attivi un proprio servizio sociale, facendo intervenire in modo costantemente collegato l'ASL, la scuola, le famiglie, la parrocchia, le associazioni di volontariato significative nel territorio, nel contesto di un progetto formativo elaborato insieme e condiviso.

Vari operatori hanno ribadito la assoluta necessità che si operi per progetti organici e condivisi, a cominciare dal Governo, fino ai livelli periferici di intervento diretto. Non si possono finanziare i progetti anno per anno, senza conoscere, al momento dell'attuazione, se essi saranno proseguiti e ampliati successivamente.

È stato evidenziato che, per quell'ampia percentuale di ragazzi per i quali il piano di trattamento non ha dato esito favorevole e la cui sorte è quella di ritornare nell'area del crimine e in misura più grave e ripetuta, occorrono équipes mobili che seguano questi ragazzi all'esterno degli istituti. Sarebbe utile riuscire a collegarli ai servizi sociali, là dove questi esistono, per continuare quell'approccio che era iniziato dentro gli istituti. Sono équipes territoriali locali, adeguatamente potenziate anche per ciò che si riferisce al personale di polizia penitenziaria. Infatti, è necessario anche l'attento controllo.

Il Governo dovrebbe adottare provvedimenti urgenti e operativi atti a potenziare il personale e una sua ulteriore qualificazione: esso deve essere in numero adeguato e particolarmente specializzato e formato: la pianta organica prevista dall'ufficio centrale per la giustizia minorile, e approvata, prevede 2.050 persone, di cui 20 dirigenti (ce ne sono, attualmente, 10).

Il personale tecnico, educatori, assistenti sociali, psicologi e direttori di istituto penitenziario dovrebbero essere 1.249; sono 684. Personale amministrativo: previste 279 persone. Ce ne sono 104.

In totale: posti coperti 954; posti scoperti: 1.096. Il 54% della pianta organica è scoperta.

Ci sono concorsi banditi ed espletati, con graduatorie di idonei pronte, ma vige il provvedimento generale di blocco delle assunzioni.

Occorre adottare provvedimenti atti ad accrescere il personale presso le Procure e i Tribunali e, pure, quello di polizia penitenziaria.

Si ritiene anche di affermare che una destinazione straordinaria di risorse economiche, affinché il carcere si riqualifichi e l'organizzazione complessiva, specie quella del personale, lo renda un luogo di vera rieducazione, riabilitazione e reinserimento.

Segnala pure la necessità che, per quanto riguarda l'integrazione dei «bambini del mondo» vengano riconosciute pari opportunità a tutti i minori, compresi quelli di famiglie immigrate, che più hanno bisogno di attenzione e sostegno, come è previsto dalla L. 40/98. Si riferisce in particolare, alla necessità di correggere il contenuto della legge n. 448/98, che agli artt. 65 – 66 ha escluso gli immigrati regolarmente residenti nel nostro Paese da due nuove prestazioni economiche rivolte alle famiglie con figli ed alle madri con basso reddito.

La legge finanziaria 2000 ha sanato solo parzialmente questa divaricazione della normativa, prevedendo per il solo assegno di maternità, l'estensione alle madri in possesso di carta di soggiorno.

Il deputato Maria BURANI PROCACCINI (FI), nel ringraziare l'onorevole Scantamburlo per la sua ampia e precisa relazione, osserva che un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta anche ai campi nomadi, ove spesso è praticata una vera e propria educazione alla criminalità.

Concorda pienamente sull'esigenza di dover creare un tribunale della famiglia, che riassuma tutte le competenze relative ai minori.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI), nel ringraziare anch'egli l'onorevole Scantamburlo per la sua relazione, fa presente, in relazione all'ipotesi di creare uffici per minori nelle questure, che alcuni servizi già esistono. Si tratta allora di monitorare l'attività che viene svolta, quantificare il personale che vi è assegnato e stabilire con precisione le finalità che questi servizi devono perseguire.

Il deputato Tiziana VALPIANA (Misto) ringrazia l'onorevole Scantamburlo per la serietà e la precisione con cui ha predisposto la sua relazione.

Concorda sull'esigenza di dover ratificare al più presto la Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei bambini, valutando tuttavia al contempo quali adeguamenti nel nostro sistema penale la ratifica comporti. Si riferisce in particolare all'istituto della mediazione familiare, compito delicatissimo, che dovrebbe essere definito nei vari profili che esso comporta.

Quanto alle modifiche da apportare al codice civile e penale, concorda sull'esigenza di dover evitare misure segreganti nei confronti dei minori; è tuttavia perplessa sulla presenza – da un punto di vista numerico – sul territorio di assistenti sociali che possano far fronte a tale obiettivo, visto che è necessario prevedere personale specifico per seguire il minore nel suo percorso di reinserimento sociale dopo un'eventuale condanna.

È perplessa inoltre sull'opportunità di creare un tribunale della famiglia, mentre il tribunale dei minori è una struttura *ad hoc* che fornisce maggiori garanzie.

In tema di prevenzione ritiene che gli interventi sulla famiglia e sulla scuola debbano iniziare se non proprio dalla scuola materna almeno da quella elementare.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) ritiene che la relazione dell'onorevole Scantamburlo sia uno strumento prezioso e rappresenti al tempo stesso una sintesi del lavoro svolto dalla Commissione, ed in particolare dal gruppo di lavoro sulla giustizia minorile, sino a questo momento.

Quanto alle modifiche da apportare al codice civile e penale, osserva che i giudici nel corso delle audizioni svolte, sono stati forse poco propositivi. Proprio su questo punto ritiene invece che il parere della Commissione debba essere il più possibile incisivo.

Concorda pienamente sulla proposta di istituire un tribunale della famiglia, su cui peraltro ritiene ci sia già una larga convergenza.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, nel ringraziare anch'ella l'onorevole Scantamburlo ed il senatore De Luca per le rispettive relazioni, rinvia il seguito dell'esame del piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ad una successiva seduta che avrà luogo martedì 14 marzo 2000, avvertendo sin d'ora che a partire da tale data sarà necessario prevedere tre convocazioni settimanali per rispettare il termine del 20 marzo previsto per l'espressione del parere.

La seduta termina alle ore 21,20.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1° MARZO 2000

108^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 4^a Commissione:

(3673) Antonino CARUSO ed altri. – *Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento: parere contrario su emendamento*

alla 9^a Commissione:

(4457) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario: parere di nulla osta con osservazioni su emendamenti

alla 12^a Commissione:

(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – *Norme a tutela dell'embrione umano:* rimessione alla Commissione plenaria

(217) SALVATO. – *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni:* rimessione alla Commissione plenaria

(546) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita:* rimessione alla Commissione plenaria

(742) LAVAGNINI. – *Norme a tutela dell'embrione umano:* rimessione alla Commissione plenaria

(743) LAVAGNINI. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita:* rimessione alla Commissione plenaria

- (783) MAZZUCA. – *Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*: rimessione alla Commissione plenaria
- (1154) BUCCIARELLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*: rimessione alla Commissione plenaria
- (1570) PERUZZOTTI ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*: rimessione alla Commissione plenaria
- (2067) TOMASSINI ed altri. – *Norme in materia di procreazione assistita*: rimessione alla Commissione plenaria
- (2210) FOLLONI ed altri. – *Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano*: rimessione alla Commissione plenaria
- (2350) SERENA. – *Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*: rimessione alla Commissione plenaria
- (2433) ASCIUTTI ed altri. – *Tutela degli embrioni*: rimessione alla Commissione plenaria
- (2963) Lino DIANA ed altri. – *Fecondazione medicalmente assistita*: rimessione alla Commissione plenaria
- (3276) SERENA. – *Norme per la procreazione medicalmente assistita*: rimessione alla Commissione plenaria
- (3381) DI ORIO ed altri. – *Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*: rimessione alla Commissione plenaria
- (3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – *Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*: rimessione alla Commissione plenaria
- (4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Del-fino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*: rimessione alla Commissione plenaria.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 2 marzo 2000, ore 14

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame del documento:

- Domanda di autorizzazione all'utilizzo di colloqui fra presenti nei confronti del senatore Giulio Camber (*Doc. IV, n. 5*)

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

I. Seguito dell'esame delle richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Luigi Peruzzotti, in relazione al procedimento penale n. 2085/98 RGNR – n. 1059/99 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trieste.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 RGNR – 491/98 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
- Richiesta avanzata dal senatore Stelio De Carolis, in relazione al procedimento penale n. 040770/97 RGPM 67 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Centaro, in relazione al procedimento penale n. 859/99 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

- II. Seguito dell'esame di questioni concernenti i senatori Francesco Spironi e Vito Gnutti.

VERIFICA DEI POTERI

Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.
-

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

Giovedì 2 marzo 2000, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997 (3915) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)

(10^a - Industria, commercio, turismo)

Giovedì 2 marzo 2000, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 2 marzo 2000, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomio; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).

- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuo speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri*).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

XII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Musso- lini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l’indipendenza del Nord, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l’UDR ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell’articolo 21*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge d’iniziativa governativa e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

XIII. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).

- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
 - BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
 - PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
 - TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
 - FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).
 - SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
 - ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
 - Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
 - SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
 - DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
 - CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 2 marzo 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- Athos DE LUCA ed altri. – Sospensione degli sfratti riguardanti gli immobili urbani adibiti ad attività commerciali (3463).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).
- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina in tema di danno alla persona (4093).
- MUNGARI ed altri. – Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona (3084).
- MANCONI e Athos DE LUCA. – Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona (3981).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari (4151) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Servodio ed altri; Rizza ed altri; Mantovano ed altri; Molinari ed altri*).
- GERMANÀ e LAURO. – Disposizioni sulla cancellazione dei protesti cambiari (233).
- PEDRIZZI e MONTELEONE. – Modifiche ed integrazioni alla normativa sulla cambiale e sui protesti cambiari (647).
- PEDRIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di riabilitazione dei debitori protestati. Istituzione delle commissioni provinciali per la riabilitazione dei protestati. Modifica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (2189).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).

III. Discussione dei disegni di legge:

- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).
- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- GASPERINI. – Modifiche al codice civile in materia di tutela degli interdetti e di curatela degli emancipati (2931).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
- BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).

- TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica dell'embrione (2210).
- SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
- ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
- DIANA Lino ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
- SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
- DI IORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
- CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgietti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).

DIFESA (4ª)

Giovedì 2 marzo 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle motivazioni che hanno indotto al suicidio alcuni soldati di leva nelle strutture militari: audizione del Capo del Corpo sanitario Aeronautico e del Capo del I Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove norme sulla rappresentanza militare (3464) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Caratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).

- RUSSO SPENA ed altri. – Riforma della rappresentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze armate (2337).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MUNDI. – Modificazioni al decreto legislativo 28 novembre 1997, n.464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate (4401) (*Fatto proprio dal Gruppo dell'UDeuR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MANCA e MUNDI. – Modifica al decreto legislativo 28 novembre 1997, n.464, sulla riforma strutturale delle Forze armate (3349).

III. Esame dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (901) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- BATTAFARANO ed altri. – Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (4358).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURTO. – Estensione della medaglia mauriziana di cui alla legge 8 novembre 1956, n.1327, agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (564).
- BORNACIN e PALOMBO. – Modifiche alla legge 8 ottobre 1984, n.693, in tema di attribuzione della medaglia mauriziana (3316).
- AGOSTINI ed altri. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 3 ottobre 1984, n.693, concernente modifiche alla legge 8 novembre 1956, n.1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana (3328).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCA ed altri. – Modifiche dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n.436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa (2160).
 - DOLAZZA. – Modificazioni della legge 4 ottobre 1988, n.436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della difesa (2999).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 2 marzo 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (4336-ter) (*Risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato (4338).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 2 marzo 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
- e del voto regionale n. 120 e della petizione n. 450 ad esso attinenti.
- BISCARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica (4429).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* (4164-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REDIGENTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri*).
- MANCONI ed altri. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (1459).
- CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (3685).
- Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada (4041).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di ripartizione del capitolo n. 1951 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, concernente «Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 629).
 - Schema di decreto ministeriale concernente il funzionamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (n. 630).
 - Schema di decreto ministeriale concernente la nomina dei membri del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (n. 631).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 2 marzo 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario (4457).
- Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n.21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli (4473).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).

- PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).
- BEDIN e MONTICONE. – Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi (4329).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).

VII. Esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale (4478).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).

MATERIE DI COMPETENZA

Seguito dell'esame della proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sugli organismi geneticamente modificati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale con il quale vengono ripartiti i fondi stanziati dal Capitolo 1661, nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2000 «Somme da erogare da enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 632).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 2 marzo 2000, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto (4469).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2000, n. 31, recante differimento dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro (4491).
- Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali (4470).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- LAURO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (4413).

- SMURAGLIA. – Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro (4068).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 2 marzo 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
 - RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
 - CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).
 - SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
 - BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).
 - SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315).
 - e delle petizioni nn. 324 e 652, ad essi attinenti.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 2 marzo 2000, ore 15

- I. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 13 e 14 dicembre 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'AUSL n. 3 della regione Basilicata ed i presidi ospedalieri di Lagonegro, Lauria e Maratea, nell'ambito dei settori di indagine sul funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e sull'attuazione della Carta dei servizi.
 - II. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 21 ottobre 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'Azienda ospedaliera Lancisi di Ancona, nell'ambito dei settori di indagine sul funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e sull'attuazione della Carta dei servizi.
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 2 marzo 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GAMBINI ed altri – Disciplina del *franchising* (3666).
- SALVATO ed altri – Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario (4457).

II. Esame del disegno di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, dell'atto:

- Attuazione della direttiva 1999/39/CE, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (n. 628)).

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Giovedì 2 marzo 2000, ore 14

Comunicazioni del Vicepresidente Duilio in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

Giovedì 2 marzo 2000, ore 13,30

Audizione di Antonio Laronga, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lucera.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Giovedì 2 marzo 2000, ore 13,30

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del Capo I e Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59

- Audizione del Ministro dei lavori pubblici, onorevole Willer Bordon, sullo stato di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali nonché sullo stato di attuazione del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, recante individuazione della rete autostradale e stradale nazionale.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 2 marzo 2000, ore 13,45

Risoluzione

- 7-00879 Cavanna Scirea: il fenomeno delle *baby-gang* (inizio della discussione).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana
dei consorzi agrari**

Giovedì 2 marzo 2000, ore 14

- Audizione dell'avvocato Gianni Angelo Fontana.
-

